

UNICO 2011

Società di capitali

Periodo d'imposta 2010

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATE	2	PROSPETTI VARI	
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	7	R17 Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie	123
R1 Soggetti tenuti a utilizzare il modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	7	R18 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	127
R2 Compilazione del frontespizio	9	R19 Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo	130
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		R20 Quadro RS - Prospetti vari	130
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa	16	R21 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	145
R4 Quadro RF - Reddito di impresa	19	R22 Quadro FC - Redditi dei soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	151
R5 Quadro RT - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	49	R23 Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero	156
R6 Quadro EC - Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali	53	R24 Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo	169
DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE		VERSAMENTI	
R7 Quadro RN - Determinazione dell'IRES	54	R25 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi	170
R8 Quadro PN - Imputazione del reddito del Trust	57	R26 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateizzazione	173
R9 Quadro TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza	59	R27 Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	176
R10 Quadro GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato	63	III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	177
R11 Quadro GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie	67	IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2011 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA	187
R12 Quadro RH - Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	67	APPENDICE	188
R13 Quadro RI - Imposta sostitutiva fondi pensione aperti e per i contratti di assicurazione, art. 13 co. 1, lett. d), D.Lgs. 252/2005 e art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000	70		
R14 Quadro RM - Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazioni in imprese estere	74		
R15 Quadro RQ - Imposte addizionali e sostitutive all'IRES e all'IRAP	75		
R16 Quadro RU - Crediti d'imposta	91		

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Premessa

Per una chiara identificazione del modello da utilizzare sono state evidenziate nei quadri che compongono i singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SC caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati; SP quello riservato alle società di persone ed equiparate; ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati; PF quello riservato alle persone fisiche.

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2011 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2011 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi e dell'IVA.

Attesa la non coincidenza del termine di presentazione, non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata né la dichiarazione modello 770/2011 ORDINARIO né la dichiarazione modello 770/2011 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA. Si ricorda che, ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. n. 322, del 1998 possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta dalla dichiarazione annuale.

Il modello UNICO 2011 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati alla lettera R;
 - Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.
- I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2011.

Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi e in quella dell'IVA sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito Internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione si tenga presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2010 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2010).

I contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2010 al mese di febbraio 2011 ovvero dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2010), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2010 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2010, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2010).

Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell'IRES, anteriormente al 31 dicembre 2010, anche se iniziati nel corso del 2009 (ad es. periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2010 approvato nel corso del 2010.
In questo caso, qualora il modello UNICO 2010 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiedi invece nei modelli approvati nel 2011, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2011, approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011 relativamente all'anno d'imposta 2010;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2011 ORDINARIO, relativo all'anno d'imposta 2010;

3. COME SI COMPILA

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 4.2).

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

4.1

Come si presenta

In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. Si ricorda che devono, inoltre, essere presentate esclusivamente per via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

L'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

4.2

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso la rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Fisconline, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, (es. dichiarazione ai fini dell'imposta del valore aggiunto), non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

ATTENZIONE Si ricorda che, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente dichiarazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- b) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico, consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)**■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'invio all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso "alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992".

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà predisposta dall'intermediario; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario medesimo o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che, qualora si opti per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 472 del 1997, secondo le modalità da ultimo chiarite con la circolare 52/E del 27 settembre 2007. È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice PIN, necessario per l'accesso al servizio telematico Fisconline, sono descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

4.3

Quando si presenta

In base al D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi, IVA), scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, una società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 settembre 2011.

Una società invece con periodo d'imposta 1/7/2010 – 30/6/2011, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2011) per via telematica entro il 31 marzo 2012.

Si ricorda che nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Si ricorda, infine, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

4.4

Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2011 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MODELLO "UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI"

1.1

Generalità

Il Modello "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES):

- 1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- 3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

I soggetti all'imposta sul reddito delle società, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati".

Essi sono:

- 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
- 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, non residenti nel territorio dello Stato;
- 4) società non residenti, compresi i trust, che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il presente Modello "UNICO 2011 - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello UNICO 2011 ENC (Enti non commerciali ed equiparati).

1.2

Società di capitali residenti in Italia

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Modello UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 81 del TUIR, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 82 a 116, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del TUIR, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

1.3

Enti commerciali residenti in Italia

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, sono soggetti all'IRES, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 73, comma 1, del TUIR individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

Devono considerarsi residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 comma 5-quater, salvo prova contraria, le società o gli enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

1.4

Società ed enti non residenti in Italia

Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

L'art. 73 del Tuir ha previsto una presunzione legale relativa di localizzazione in Italia della sede dell'amministrazione, e quindi della residenza, di società ed enti; salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del Tuir, se, in alternativa:

- a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del Tuir si considerano residenti nel territorio dello Stato - salvo prova contraria - i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del Tuir, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto sopra richiamato quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. A tal proposito si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n. 48 e la circolare del 26 gennaio 2009, n. 1.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2509 c.c.).

Il Modello "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.

Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 73, comma 5, del TUIR).

I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR.

Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario territorialmente competente.

Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO SC va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO SC si compone di tre facciate.

La seconda facciata si riferisce al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e la cessazione della tassazione di gruppo, ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione.

La terza facciata si riferisce all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997, alla certificazione tributaria rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2.2**Tipo di dichiarazione**

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2010 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2010 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2011 relativa al 2010.

Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La casella relativa al "Quadro AC" deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

La casella "Addizionale IRES" deve essere barrata dal contribuente cui si applica l'addizionale prevista dal comma 16, dell'art. 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

■ Consolidato e trasparenza

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione per il consolidato (artt. da 117 a 142 del TUIR) o per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) deve essere barrata la casella corrispondente.

■ Trust

Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 - per il Trust opaco;
- 2 - per il Trust trasparente;
- 3 - per il Trust misto.

■ Correzione ed integrazione della dichiarazione

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

1) Dichiarazione integrativa a favore

Tale casella va barrata nei seguenti casi:

- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

2) Dichiarazione integrativa

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa" è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione", nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" e nella casella relativa alla compilazione del quadro NI del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
- "2", quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
- "3", quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedere in **Appendice** la voce "Eventi eccezionali").

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.3

Dati relativi alla società o ente

■ Denominazione

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

■ Codice fiscale

ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

■ Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.

■ Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2010 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo www.finanze.gov.it.

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

■ Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice dello Stato estero" va desunto dall'Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell'**Appendice** alle presenti istruzioni.

■ Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

■ Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
	<i>Soggetti residenti</i>
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
30	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
31	Condomini
32	Depositi I.V.A.
33	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
34	Trust
35	Amministrazioni pubbliche
36	Fondazioni bancarie
37	Società europea
38	Società cooperativa europea
	<i>Soggetti non residenti</i>
39	Società semplici, irregolari e di fatto
40	Società in nome collettivo
41	Società in accomandita semplice
42	Società di armamento
43	Associazioni fra professionisti
44	Società in accomandita per azioni
45	Società a responsabilità limitata
46	Società per azioni
47	Consorzi
48	Altri enti ed istituti
49	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
50	Fondazioni
51	Opere pie e società di mutuo soccorso
52	Altre organizzazioni di persone e di beni
53	Trust

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

■ Fusione – Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.

■ Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono, fax e l'indirizzi di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

2.4

Altri dati

■ SOGGETTI GRANDI CONTRIBUENTI

La presente casella deve essere barrata dall'impresa con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009 (comma 10, art. 27 decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

■ ONLUS

Nella prima casella deve essere indicato il codice:

1 dalle società cooperative ONLUS;

2 dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135

In caso di interruzione totale della tassazione di gruppo, avvenuta nel corso del periodo d'imposta, la società o ente già consolidante deve allegare alla presente dichiarazione il quadro NI, barrare la relativa casella del riquadro in commento e indicare nello stesso la data dell'interruzione totale.

2.5

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Lo spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nello spazio riservato alla indicazione della residenza i campi devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.6

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in fondo al quadro VL.
3. dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. L'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, modificato, da ultimo, dall'art. 39, comma 8-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, disciplina le modalità attuative dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà barrando la casella "INVIO AVVISO TELEMATICO ALL'INTERMEDIARIO" inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "RICEZIONE AVISO TELEMATICO" inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma.
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine i soggetti che esercitano il controllo qualora sottoscrivano la presente dichiarazione anche ai fini dell'attestazione di cui al predetto decreto n. 164 del 1999, sono tenuti a barrare la relativa casella **"Attestazione"**.

Si ricorda che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

2.7

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- barrare la casella "RICEZIONE AVISO TELEMATICO", qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- apporre la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

2.8**Visto di conformità**

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2.9**Certificazione tributaria**

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1**Generalità**

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2009 e nel 2010 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25;
- Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Legge 13 Dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2011).

3.2**Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102**

L'art. 5 ha previsto l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Il successivo comma 3-bis, stabilisce che l'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è, inoltre, revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.

L'art. 13, in materia di imprese estere controllate, ha apportato alcune modifiche all'art. 167 del Tuir, volte al contrasto di arbitraggi fiscali internazionali. In particolare:

- la lettera a), ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, ha previsto l'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel mercato o territorio di insediamento; nel caso di attività bancarie, finanziarie e assicurative, si prevede che il collegamento con il mercato di insediamento ricorra qualora oltre la metà delle fonti oppure degli impieghi o dei ricavi della società controllata estera derivi da operazioni effettuate nel predetto mercato;
- la lettera b), ha escluso la possibilità di disapplicare la disciplina delle CFC (*Controlled Foreign Companies*) qualora i proventi della società o ente estero controllato, per oltre il 50 per cento, derivino da una o più di determinate fonti;
- la lettera c) estende la disciplina delle CFC a soggetti controllati che risultino residenti in Stati o territori non compresi nell'attuale black list, qualora gli stessi beneficino di una tassazione particolarmente privilegiata e sempre che abbiano conseguito prevalentemente passive income o proventi da attività infragruppo.

L'art. 14, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (5 agosto 2009) aveva previsto che le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi detenute nell'ambito dell'impresa (per uso non industriale) anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, dovevano essere assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.

Il comma 3, del predetto art. 14, ha previsto la riliquidazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al predetto comma, nei tre periodi di imposta successivi. La plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, che è stata assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 79 del TUIR, e successive modificazioni.

3.3

Legge 23 luglio 2009, n. 99

L'art. 56, comma 3, ha previsto l'incremento a 6,5 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale dell'Ires di cui all'art. 81, comma 16, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

3.4

Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2010 n. 25

L'art. 5, comma 7-bis, ha stabilito che al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali dall'art. 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già differita al 31 dicembre 2009 dal decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2010 nei comuni di cui all'art. 1 comma 1 della citata legge n. 9 del 2007.

3.5

Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

L'art. 4, comma 2, ha previsto che è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

3.6

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

L'art. 26, comma 1, ha inserito all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 2-ter, che prevede l'esonero della sanzione di cui al comma 2 del citato decreto legislativo qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal suddetto provvedimento deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini indicati nel citato provvedimento del Direttore.

L'art. 32 ha riorganizzato la disciplina fiscale dei fondi comuni d'investimento immobiliare. Le società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito i predetti fondi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2010), sono privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), del suddetto art. 32, adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. Le SGR che non intendono adottare le delibere di adeguamento deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 58 del 1998 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota del 7 per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni.

Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 42, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il comma 2-quater del medesimo articolo stabilisce che fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

Ai sensi del successivo comma 2-quinquies l'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater.

L'art. 38, comma 13-bis, introduce nell'articolo 111 del TUIR il comma 1-bis. E' previsto che la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87 del TUIR. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

Il comma 13-quater stabilisce che la disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (31 luglio 2010) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'art. 52, comma 1-bis, proroga, al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010), in deroga alla disciplina generale, per la valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli di cui all'articolo 110 del Tuir, l'articolo 15, comma 13, del decreto legge n. 185 del 2008. E' disposta, quindi, la possibilità di attribuire ai titoli un valore diverso da quello di mercato purché corrispondente al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale.

3.7

Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2011)

L'art. 1, comma 48, ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del citato comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

4.1

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel **rigo RF1, campo 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007 consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Studi di settore", approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice da indicare sarà quello relativo all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Per le disposizioni in merito alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché in riferimento alle cause di inapplicabilità dagli studi di settore si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi e dei parametri.

Nel predetto rigo RF1, **colonna 2 e colonna 3**, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1 – inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 – cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti interessati dall'esclusione dagli studi di settore);
- 4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall'applicazione dei parametri, superiore a 5.164.569 euro;
- 5 – periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria;
- 6 – periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- 7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività;
- 8 – periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (fattispecie valida solo per i soggetti che svolgono un'attività rientrante nell'ambito di applicazione dei parametri);
- 9 – determinazione del reddito con criteri "forfetari";
- 10 – incaricati alle vendite a domicilio;

- 11 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata;
- 12 – modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore.

ATTENZIONE

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche:

- 1 – dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
- 2 – dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria, ovvero di non normale svolgimento dell'attività.

Per i contribuenti di cui al punto 1, la compilazione dell'allegato è necessaria al fine di raccogliere le informazioni utili ai fini dell'elaborazione degli studi di settore applicabili anche ai contribuenti medesimi, in vista dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, lett. a), della legge n. 146 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Nei confronti dei contribuenti di cui al punto 2, l'articolo 1, comma 19 della medesima legge 296 del 2006 ha invece previsto, ferma restando l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l'apposita casella di **colonna 4** del rigo RF1.

Nel **rigo RF2**, va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini della congruità degli studi di settore (ricavi da congruità) annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al Decreto Ministeriale di approvazione dello specifico studio di settore).

Adozione dei principi contabili internazionali

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all'art. 93, dell'abrogato comma 5, del TUIR, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l'esercizio di apposite opzioni.

Ai sensi del comma 60, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 ha stabilito le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, del predetto art. 1.

In particolare i criteri di neutralità previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto art. 13, le disposizioni dell'art. 83 del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Tali disposizioni si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.

Si ricorda che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge n. 244 del 2007, al regime

impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

Nel **rigo RF3**, la **casella 1** va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d'esercizio adottano, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2005, i principi contabili internazionali. La **casella 2** va barrata dai soggetti che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del citato decreto, si avvalgono della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenze di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR; si ricorda che tale opzione è esercitabile dai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. La **casella 3** va barrata dai soggetti che, ai sensi del medesimo art. 13, comma 4, si avvalgono della facoltà di continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Si precisa che le opzioni di cui alle predette caselle 2 e 3 non sono revocabili.

Ai sensi dell'art. 92-bis del TUIR la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Qualora siano state esercitate le opzioni per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati esposti nel quadro RV; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione nel **RF54**; in caso contrario, la differenza va indicata tra le variazioni in aumento nel **RF14**.

4.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF4** o **RF5**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.

Nel **rigo RF6**, vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori) minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, nel testo previgente le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 3, lettera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In particolare, in **colonna 4**, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC20, colonna 2, e nelle **colonne 1, 2 e 3**, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (importo del rigo EC7, colonna 2), agli altri beni (importo del rigo EC12, colonna 2) e agli accantonamenti (importo del rigo EC19, colonna 2).

■ Variazioni in aumento

Con riferimento alla **colonna 1** del **rigo RF7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel **rigo RF7, colonna 2**, comprensive dell'importo indicato in colonna 1.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel presente quadro.

In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RF66** va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze e nella **colonna 2** l'importo complessivo delle sopravvenienze; nel successivo **rigo RF67** va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in **colonna 1**, e per le sopravvenienze in **colonna 2**.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF34, colonna 1 e/o 2**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RF66 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF7, colonna 2**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RF67 del prospetto stesso. Ad esempio, in caso di scelta del periodo massimo di rateazione, l'importo da indicare corrisponde ad un quinto dell'ammontare delle plusvalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF34.

Nello stesso **rigo RF7** va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

Ai sensi dei commi 126 e 130 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, successivamente all'ingresso nel regime speciale delle società di investimento immobiliare (SIIQ e SIINQ) – vedere in Appendice la voce "SIIQ e SIINQ" – l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto di eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

A tal fine nel predetto rigo RF7, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, va indicata anche la quota delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze, degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalle predette società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, qualora, a scelta della società, non assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES, e nel rigo RF32, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, anche l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione.

Con riferimento al rigo RF8, si ricorda che, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel presente quadro.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RF68 del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF35** e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RF69 del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF8** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d'imposta (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità").

Nel **rigo RF9** va indicato l'ammontare corrispondente alle maggiori componenti negative di reddito dedotte ovvero alle minori componenti positive di reddito assoggettate a tassazione per effetto delle ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR poste in essere dalla società risultante dall'aggregazione ai sensi dei commi da 242 a 249 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione ovvero per effetto della cessione dei beni iscritti o rivalutati ai sensi delle predette disposizioni.

Il **rigo RF10** deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 155 del TUIR, qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In tal caso nel rigo va riportato l'importo risultante dal rigo RT14 del quadro RT. L'eventuale perdita va esposta nel rigo RF37 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di opzione per la "tonnage tax" è necessario depurare l'utile d'esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel **rigo RF32**, indicando il **codice 99** nell'apposito campo, va indicata la somma dei costi specificamente inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione separata nei registri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili, determinata nel rigo RT17, colonna 3. Inoltre, nel **rigo RF54**, indicando il **codice 99** nell'apposito campo, va riportato l'ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente. Analoga modalità di compilazione va utilizzata dai soggetti che adottano i regimi di cui ai commi 1093 e 1094 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006:

- le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 devono indicare nel rigo RF10 il reddito determinato ai sensi dell'art. 32 del TUIR. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **righe RF32 e RF54**;
- le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006 devono indicare nel rigo RF10 il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **righe RF32 e RF54**.

Per le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, del TUIR e le minusvalenze di cui all'art. 101, comma 1, del TUIR relative ai beni strumentali alla produzione del reddito di impresa che adottano i regimi di cui ai commi 1093 e 1094 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 si rinvia al decreto 27 settembre 2007, n. 213.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 37, comma 4-bis, e 185 del TUIR), e a norma dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell'art. 90 del TUIR. Si precisa che - ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 -, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, comma 1, della citata legge, il relativo reddito dei fabbricati di cui all'art. 90 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata di sospensione legale dell'esecuzione di sfratto, con un massimo di otto mesi.

Si ricorda che l'art. 5, comma 7 bis, del Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni dettate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, aventi ad oggetto la sospensione degli sfratti esecutivi (vedere la voce "Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Se il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale", sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 37, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa"). Per fruire della suddetta agevolazione, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, i dati catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Si precisa che la medesima riduzione del 30 per cento si applica all'immobile sito in Abruzzo nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile e concesso in locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili.

Pertanto, nei **righe RF12 e RF39** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF11** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme

sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RF13, colonna 3**, l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1, anche nel caso in cui la società si avvalga delle seguenti disposizioni:

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri",

da evidenziare in **colonna 1**.

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore",

da evidenziare in **colonna 1**.

(Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146)

In **colonna 2**, va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotta dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Si precisa che l'adeguamento agli studi di settore "ai fini IVA" deve essere indicato nell'apposita sezione contenuta nel quadro RS denominata "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA".

Nel **rigo RF14**, deve essere indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Nel **rigo RF15**, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).

Nel **rigo RF16, nella colonna 1**, va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR; al fine di determinare l'importo dell'eccedenza di tali interessi passivi va compilato l'apposito prospetto posto nel presente quadro RF.

In **colonna 2**, del medesimo rigo RF16, va indicato l'importo della precedente colonna 1 e degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR; interessi obbligazionari indeducibili, ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993). Si precisa che nella presente colonna 2 deve essere indicato

l'ammontare indeducibile degli interessi passivi sostenuti dai soggetti di cui al comma 5 dell'art. 96 del TUIR, primo periodo.

Nel **rigo RF17**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Ai fini della deduzione del 10 per cento dell'Irap versata, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 185 del 2008, nel presente rigo occorre indicare l'intero ammontare dell'Irap risultante a conto economico. Nel **rigo RF54**, utilizzando il codice 12, va indicato il 10 per cento dell'Irap versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 14 aprile 2009).

Nel **rigo RF18, colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, lett. m), n), o).

In **colonna 2**, oltre l'importo di colonna 1, va indicato l'importo delle spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR. Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF19**, va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR.

Nel **rigo RF20, colonna 2**, va indicato l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni imputate al conto economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR (ivi incluse quelle riferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti) nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili. In tale colonna va indicato anche l'importo delle minusvalenze realizzate, a norma dell'art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo ai sensi dell'art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.

Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si applica il comma 3 dell'art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio; per questi soggetti si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (comma 3-bis dell'art. 85 del Tuir).

La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 1-bis, del TUIR.

Ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo art. 109 non si applicano ai predetti soggetti.

Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in **colonna 1**.

In colonna 2 vanno altresì indicate, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973:

- le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle aventi i requisiti previsti dall'art. 87, comma 1, realizzate, anche a seguito di più atti di realizzo (vedere in Appendice la voce "Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni"); si precisa che l'art. 1, comma 62, della legge n. 244 del 2007 ha stabilito che, ai soggetti che predispongono il bilancio in base agli principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2008, non si applica tale obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209;
- le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, che non possiedono i requisiti di esenzione di cui sopra, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (vedere in **Appendice** la voce "Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni"). Si precisa che termini e modalità della comunicazione sono contenute nel Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007.

Nel **rigo RF21**, va indicato:

- l'ammontare delle minusvalenze imputate al conto economico derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, comma 1;
- le minusvalenze realizzate imputate al conto economico relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione;
- la differenza negativa imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione, avente i requisiti di esenzione.

Nel **rigo RF22, colonna 1**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali imputate al conto economico eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Si ricorda che per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le quote di ammortamento del costo dell'avviamento e dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall'imputazione al conto economico (comma 3-bis, dell'art. 103, del TUIR).

Ai sensi dei commi 218 e 219, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del TUIR per i beni mobili registrati, con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale. Si precisa che le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.

ATTENZIONE

Si ricorda che l'efficacia della predetta disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea e può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea; la fruizione di aiuti ritenuti illegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario.

Inoltre nel rigo RF22, **colonna 2**, vanno indicate le quote di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili imputate al conto economico, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 del TUIR e, in **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF23**, vanno evidenziate le variazioni in aumento, di cui agli artt. 118 e 123 del TUIR, connesse alla partecipazione alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss. del TUIR; in particolare vanno indicati gli importi corrispondenti:

- alla rettifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l'importo corrispondente alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni che sono stati trasferiti nei precedenti periodi d'imposta in regime di neutralità di cui all'abrogato art. 123 del TUIR (**colonna 1**); nel caso contrario la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF54;
- alla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscale dei beni acquisiti nell'abrogato regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime (**colonna 2**);
- alle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell'esercizio dell'opzione per il consolidato ai sensi dell'art. 118, comma 4, del TUIR (**colonna 3**); per le somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell'opzione occorre operare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF54. Si precisa che in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio di cui all'art. 124 e 126, comma 2, del TUIR e dell'art. 13 del DM 9 giugno 2004, la società o ente già consolidante deve operare le variazioni in aumento e in diminuzione del proprio reddito secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 1, del TUIR. In tale ipotesi, nel rigo RF23, colonna 4, va indicata la corrispondente variazione in aumento, mentre la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF54. Negli stessi righe vanno indicate le somme percepite o versate di cui all'art. 124, comma 6, del TUIR.

Nel **rigo RF24**, va indicato l'ammontare:

- in **colonna 1**, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95 del TUIR; tale importo va indicato anche in colonna 3;
- in **colonna 2**, delle spese di rappresentanza imputate a conto economico, di cui all'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, diverse dalle precedenti; tale importo va indicato anche in colonna 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta nel quadro RS, rigo RS101 (vedere in Appendice la voce "Spese di rappresentanza").

Nella **colonna 3**, oltre agli importi indicati in colonna 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR nonché le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF43.

Nel **rigo RF25**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputato al conto economico eccedente, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF54, indicando il **codice 6** nell'apposito campo.

Nel **rigo RF26, colonna 1**, va indicato l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR. In **colonna 2**, va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del TUIR; per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio ovvero nel limite dello 0,50 per cento per i crediti erogati a partire dal 1° luglio 2009 eccedenti la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti; si precisa che per i soggetti IAS, il predetto limite non si applica alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati. In **colonna 3**, va indicato l'importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non

deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF27**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, che eccede quello deducibile nel periodo di imposta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR. Si ricorda che la variazione della riserva sinistri è deducibile nell'esercizio in misura pari al 30 per cento della componente di lungo periodo (pari al 75 per cento della medesima riserva sinistri); l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, oltre all'ammontare di colonna 1, l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che eccede la parte deducibile, ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis, del TUIR. Si ricorda che la variazione di tali riserve concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

Nel **rigo RF28**, va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi imputati al conto economico, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo periodo di tale comma, si ricorda che le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell'applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR.

Nel **rigo RF29**, vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV. In tale rigo va altresì indicata, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF30**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all'art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli indicati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista (vedere in **Appendice**, la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF31** va indicato:

- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente al patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Tuir, in applicazione dei principi contabili internazionali (ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48);
- in **colonna 1**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 3;
- in **colonna 2**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, anch'essi già ricompresi in colonna 3.

Nel **rigo RF32**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, la quota deducibile pari al 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;

- **codice 2**, l'ammontare dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione dei commi 3 e 3 bis dell'art. 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (c.d. Tremonti-ter), pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 del predetto art. 5 fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento; per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica uno degli eventi previsti nel comma 3, è aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dismessi, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto e nel caso di cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (cfr. Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 dell'Agenzia delle entrate);
- **codice 3**, l'ammontare eccedente le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti nell'art. 95, comma 3, del TUIR (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- **codice 4**, l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
- **codice 5**, il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- **codice 6**, l'ammontare delle eventuali svalutazioni imputate al conto economico delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
- **codice 7**, i redditi imputati da trust trasparenti o misti;
- **codice 8**, l'ammontare dei costi dell'attività propria delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;
- **codice 10**, l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;
- **codice 11**, l'ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione prevista nel medesimo comma 2-ter;
- **codice 12**, l'ammontare negativo risultante dalla determinazione del reddito esente secondo le disposizioni relative alla disciplina delle SIIQ e delle SIINQ di cui al prospetto del presente quadro RF, rigo RF105 (vedere in appendice la voce "SIIQ e SIINQ");
- **codice 13** le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- **codice 14** la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;
- **codice 15** la differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 7 e all'art. 160, comma 2, del TUIR;
- **codice 16** l'ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
- **codice 17** l'intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato;
- **codice 19** l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo, entro la fine del quinto periodo d'imposta successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, dei beni oggetto di rivalutazione ai sensi dei commi 16 e seguenti dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008;
- **codice 20** per i soggetti che, nel periodo d'imposta precedente, hanno applicato l'art. 92-bis del TUIR, le svalutazioni determinate in base all'art. 92, comma 5, del medesimo testo

- unico, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva di cui all'art. 81, comma 21, del D.L. n. 112 del 2008;
- **codice 21** per i soggetti che, nel periodo d'imposta precedente, hanno applicato l'art. 92-bis del TUIR, se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR, il maggior valore delle quantità vendute assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 81, comma 21, del D.L. n. 112 del 2008;
 - **codice 22** il 50 per cento delle svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del TUIR nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del medesimo testo unico (art. 81, comma 23, ultimo periodo del D.L. n. 112 del 2008);
 - **codice 23** la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta;
 - **codice 24**, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100 per cento degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
 - **codice 25** l'ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l'ammontare, ai sensi del successivo comma 6, derivante dall'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR. Si precisa che resta ferma l'ineducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che, la suddetta irrilevanza può riguardare anche l'ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli espressamente menzionati nel citato art. 13, comma 6;
 - **codice 26** l'ammontare rideterminato dell'agevolazione spettante sul relativo bene acquistato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora la certezza del diritto a percepire i contributi in conto impianti si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l'investimento agevolabile;
 - **codice 29** l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale per le quali è stata applicata, nel precedente periodo d'imposta, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2009 e realizzate ai sensi del comma 3 del citato art. 14 nei tre periodi d'imposta successivi;
 - **codice 99**, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
- Nella **colonna 37** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

■ Variazioni in diminuzione

Nel **riga RF36** va indicato l'importo degli utili distribuiti imputati a conto economico nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato e ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

Nel **riga RF38**, va indicato l'intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR, anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 1, del D.M. 23 aprile 2004.

Nel **riga RF40**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **riga RF41, colonna 2**, va indicata:

- la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate,

ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR, dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione negli esercizi precedenti. L'ammontare complessivo delle svalutazioni è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai sensi dell'art. 82, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate; tale importo va indicato anche in **colonna 1**;

- la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate, ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, del TUIR, introdotto dall'art. 7 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dagli enti creditizi e finanziari. L'ammontare complessivo delle predette svalutazioni è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Si ricorda che per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009 la predetta disposizione si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nel **rigo RF42**, vanno indicate:

- in **colonna 1**, le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative alle eccedenze della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni iscritte nel bilancio degli esercizi precedenti rispetto all'importo deducibile, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR. Si precisa che, ai sensi dell'art. 82, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.
- in **colonna 2**, oltre all'ammontare di colonna 1, l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito, ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis, del TUIR. Si ricorda che la variazione di tali riserve concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

Nel **rigo RF43**, va indicato:

- in **colonna 1**, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell'art. 109 del TUIR diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR (vedere in Appendice la voce "Spese di rappresentanza");
- in **colonna 2**, le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l'ammontare deducibile ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008 le predette spese, da indicare anche in colonna 4, non sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se non rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il citato decreto ministeriale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto in commento, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS101 del modello UNICO SC 2010), qualora deducibili nel presente periodo d'imposta nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;
- in **colonna 3**, le quote deducibili nell'esercizio delle spese di rappresentanza sostenute in periodi d'imposta precedenti alle modifiche all'art. 108, comma 2, del TUIR, apportate dal comma 33 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da indicare anche in colonna 4;

Nella **colonna 4**, oltre agli importi di colonna 2 e 3, va indicato l'importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR) e l'importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del Tuir, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 109 del TUIR.

Nel **rigo RF44**, va indicato l'ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico.

Nel **rigo RF46**, va indicata la quota esente:

- delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- della differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo). Ai fini della determinazione della quota esente occorre avere riguardo alla data di realizzo della plusvalenza; per effetto dell'art. 1, commi 33, lett. h), e 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le cessioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la quota esente è pari all' 95 per cento; l'esenzione in misura pari all'84 per cento è prevista per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la quota esente è pari al 49,72 per cento della plusvalenza.

Nel **rigo RF47**, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, imputati al conto economico ed esclusi da tassazione, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, in misura pari al 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 58, lett. d), della legge n. 244 del 2007, all'art. 89 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

In particolare, in tale rigo va indicato il 95 per cento:

- delle somme attribuite o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, comma 7, del TUIR);
- della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; se l'associante ha dedotto in base alla disciplina previgente all'IRES remunerazioni corrisposte per contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, non si applica il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 344 del 2003;
- degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. L'esclusione dalla formazione del reddito per il 95 per cento si applica al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la misura dell'esclusione degli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, imputati al conto economico è pari al 49,72 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RF48**, vanno indicati, ai sensi dell'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

Nel **rigo RF49**, va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM; per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare

- aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4-bis, del Tuir. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4 bis del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.
- credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi; le società di gestione del risparmio che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del D.L. n. 351 del 2001, relativamente ai fondi preesistenti al 26 settembre 2001, continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni (norma abrogata dall'art. 9 comma 6, del D.L. n. 351 del 2001, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 dello stesso decreto-legge). Pertanto, sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Nel **rigo RF50, colonna 6**, va indicato:

- l'ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 30 del 1998, del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea; ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'80 per cento del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 64 per cento, pari al 80 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- l'ammontare del reddito esente di cui al rigo RF105 ai sensi dell'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come determinato nel prospetto del presente quadro RF (vedere in **Appendice** la voce "SIQ e SINQ"); tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**;
- l'importo di cui al rigo RS102 colonna 2, corrispondente all'importo escluso dalla base imponibile del reddito per effetto dell'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009; tale importo va indicato anche in **colonna 2**;
- l'importo di cui al rigo RS104, col. 2 (c.d. bonus capitalizzazione), corrispondente all'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009; tale importo va indicato anche in **colonna 3**. Nella medesima colonna 3 deve essere indicato l'importo escluso da imposizione per gli aumenti di capitale perfezionati nel periodo d'imposta precedente;
- l'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall'art. 4, commi da 2 a 4, del decreto legge n. 40 del 2010 (c.d. Tremonti tessile), di cui al rigo RS107 colonna 2 (vedere la voce "Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"); tale importo va indicato anche in **colonna 4**;
- in **colonna 5**, l'importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (cc.dd. Reti di imprese), di cui al rigo RS108, colonna 2 (vedere la voce "Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78", nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Inoltre va indicata, in colonna 6:

- la quota di utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica - - impiegati nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

- la quota di utili, nel limite massimo del 30 per cento, dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo. Le disposizioni applicative sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

Nel **rigo RF51**, vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV. In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF52**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. "black list") per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo (vedere in **Appendice**, la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF53, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio, in sede di applicazione dei principi contabili internazionali. In **colonna 1**, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 2.

Nel **rigo RF54**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, i dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
- **codice 2** le minusvalenze di cui all'art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione;
- **codice 3**, l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- **codice 4**, l'importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- **codice 5**, le somme distribuite da trust;
- **codice 6**, le quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF25;
- **codice 7**, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
- **codice 8**, l'ammontare dei ricavi dell'attività propria delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;

- **codice 11**, l'importo pari ad un quinto del saldo negativo riportato nell'apposito prospetto del quadro RQ del modello UNICO SC dell'anno di competenza relativo per i soggetti che, redigendo il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, hanno applicato le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui al decreto ministeriale del 30 luglio 2009 per il riallineamento, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, delle divergenze esistenti;
- **codice 12**, l'importo pari al 10 per cento dell'Irap versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa. Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF17;
- **codice 13**, l'importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 del TUIR;
- **codice 14** la remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), contabilizzata per competenza, non ancora percepita;
- **codice 15** le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all'art. 86 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV;
- **codice 16** le minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza; ai sensi del comma 2-bis del predetto art. 101 del TUIR (introdotto dal comma 58, art. 1 della legge n. 244 del 2007) in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis;
- **codice 17** l'importo deducibile nel presente periodo d'imposta in relazione ai marchi e all'avviamento per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- **codice 18** gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;
- **codice 19** per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, qualora la cooperativa abbia attribuito l'avanzo derivante dall'attività con i soci senza transitare a conto economico;
- **codice 20** le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese di pesca;
- **codice 21** la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 7 e all'art. 160, comma 2, del TUIR;
- **codice 22** l'ammontare che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deriva dall'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
- **codice 23** l'ammontare dell'effettivo beneficio spettante ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 a seguito di successiva revoca dei contributi in conto impianti contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati;
- **codice 28**, la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione; si ricorda che la predetta deduzione è stata prorogata dall'art. 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, anche per il periodo d'imposta 2010. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR, costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

- **codice 29** la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000, corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti;
 - **codice 99**, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
- Nella **colonna 37** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Nel **rigo RF56**, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:

$$RF4 \text{ o } RF5 + RF6, \text{ colonna } 4 + RF33 - RF55$$

Nel caso di partecipazione in società semplici residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel **rigo RF57, colonna 1** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF58, colonna 1**). Nella colonna 1 del rigo RF57, vanno altresì riportati i redditi imputati da società in nome collettivo e in accomandita semplice evidenziati nel rigo RS100, aumentato dell'eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo RF57. Si ricorda che le perdite attribuite dalle suddette società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato la perdita. L'ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indicato nel **rigo RF36**, (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel **rigo RF32**, tra le altre variazioni in aumento).

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 del TUIR, nel rigo **RF57, colonna 2** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF58, colonna 2**) va indicato, l'ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così come risultante nell'apposito prospetto nel quadro RS.

Nel **rigo RF57, colonna 3**, va indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative (comprese le società in nome collettivo e in accomandita semplice) ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Nel **rigo RF57, colonna 4**, va indicata la somma dell'importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF58, colonna 3**, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF59, colonna 2**, va indicato l'importo derivante dalla seguente somma algebrica :

$$RF56 + RF57 \text{ colonna } 4 - RF58 \text{ colonna } 3$$

Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno "-".

Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF57, l'importo da indicare nel rigo RF59 colonna 2 non può essere inferiore al "reddito minimo". In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della **colonna 1**, del **rigo RF59** che contiene l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:

$$RF58 \text{ colonna } 3 - (RF56 + RF57 \text{ colonna } 4 - RF59 \text{ colonna } 2)$$

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa.

L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS. In caso di trust trasparente la perdita o una parte di essa in caso di trust misto deve essere indicata nel quadro PN.

L'ammontare delle erogazioni liberali da indicare nel **rigo RF60**, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF59**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 100, comma 2, lettere h) ed l), del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi. Nell'ipotesi in cui nel rigo RF59 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF62 senza essere preceduto dal segno meno.

4.3**Reddito del trust misto**

Nel **rigo RF63, colonna 3**, va indicato il reddito o la perdita rispettivamente di cui ai rigi RF61 o RF62. Nelle **colonne 1 e 2** va indicata, in caso di Trust misto, la quota del predetto reddito o perdita da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

Nel **rigo RF64, colonna 3**, va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti utilizzabili in diminuzione del reddito conseguito dal Trust. Nelle **colonne 1 e 2** va indicata, in caso di Trust misto, la quota delle predette perdite da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

4.4**Importi ricevuti**

Nel **rigo RF65** vanno indicati gli importi trasferiti al dichiarante da società trasparenti di cui all'art. 5 e 115 del TUIR di cui lo stesso è socio nonché da Trust trasparenti o misti ai sensi dell'art. 73, comma 2, del TUIR di cui il dichiarante è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti rigi del quadro RN, ovvero GN, GC o TN o PN.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, uno dei seguenti codici:
 - 1** - qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
 - 2** - qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
 - 3** - qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.
- in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti di imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero;
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- in **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 6**, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;
- in **colonna 7**, l'ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante.

4.5**Determinazione forfetaria del reddito per le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro**

La presente sezione deve essere compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (vedere in Appendice la voce "Società sportive dilettantistiche"). Per l'esercizio dell'opzione si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Per poter fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, dette società devono presumere di conseguire proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a 250 mila euro.

In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, il reddito imponibile di dette società è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Qualora nel corso del periodo d'imposta sia superato il limite di 250 mila euro, con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato, il reddito va determinato analiticamente, pertanto nel quadro RF vanno operate le opportune variazioni in aumento e in diminuzione per sterilizzare i componenti positivi e negativi conseguiti nella frazione di esercizio antecedente al mese di superamento del suddetto limite.

■ Determinazione del reddito imponibile

Nel **rigo RF70** va indicato:

- **colonna 1**, l'ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Per tali società sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 133 del 1999, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69 e non concorrono alla determinazione del reddito i premi di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e i corrispettivi specifici di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR;
- **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione, al totale dei componenti positivi di colonna 1, del coefficiente di redditività del 3 per cento stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991.

Nel **rigo RF71**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Nel **rigo RF72**, va indicata l'importo delle perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, fino a concorrenza della somma degli importi di cui ai rigi RF70 e RF71.

Nel **rigo RF73, colonna 2**, va indicata la somma degli importi indicati nei rigi RF70, colonna 2, e RF71, meno l'importo di rigo RF72, da riportare nei quadri RN, TN o GN. In **colonna 1** la quota residua delle perdite non compensate pari alla differenza tra l'importo di rigo RF59, colonna 1, se compilato e quello di rigo RF72.

4.6

Prospetto e per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Il presente prospetto deve essere compilato per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

■ Esclusione/Disapplicazione

La casella Esclusione/Disapplicazione di cui al **rigo RF74 colonna 1**, va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:

- 1 – per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11 – per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 sono state individuate, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, ulteriori cause oggettive di disapplicazione della disciplina. A tal fine, nella casella "Esclusione/Disapplicazione" va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento, uno dei codici di seguito elencati:

- 20 – ipotesi di cui alla lett. b);
 - 30 – ipotesi di cui alla lett. c);
 - 40 – ipotesi di cui alla lett. d);
 - 50 – ipotesi di cui alla lett. e);
 - 60 – ipotesi di cui alla lett. f);
 - 70 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.
- Nella predetta casella va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto assuma l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento.

Si precisa che per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici "40", "50" e "60", il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei rigi da RF75 a RF80, occorre compilare anche la casella "Casi particolari".

Ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, è prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di accoglimento dell'istanza, vanno barrate, anche congiuntamente, le caselle:

- "Imposta sul reddito", se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all'IRES;
- "IRAP", se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all'IRAP;
- "IVA", se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all'IVA.

Qualora risultino barrate contemporaneamente le tre caselle il resto del prospetto non va compilato.

La **casella "Casi particolari"** va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei rigi da RF75 a RF80. In tal caso va indicato il codice "1" e il resto del prospetto non va compilato;

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso va indicato il codice "2" e le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF81 non vanno compilate.

Nel **rigo RF75, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF76, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF77, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.

Nel **rigo RF78, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Nel **rigo RF79, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

Nel **rigo RF80**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni (art. 30, comma 1, lett. c), della legge n. 724 del 1994), anche in locazione finanziaria, situate nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF75 a RF80, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascuno esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF81, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RF75 a RF80.

Nel rigo RF81, **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel **rigo RF81** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel **rigo RF82** la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del TUIR;
- dividendi che fruiscono della detassazione di cui all'art. 89 del TUIR;
- l'importo escluso per effetto dell'agevolazione fiscale di cui:
 - all'art. 5, commi da 1 a 3, del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter);
 - all'art. 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizzazione);
 - all'art. 4, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (c.d. Tremonti-tessile);
 - all'art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. Reti d'impresa).

Nel **rigo RF83** va indicato il reddito minimo, pari alla differenza tra l'importo di rigo RF81, colonna 5, e l'importo di rigo RF82. Si procede, quindi, al raffronto tra l'ammontare di cui al rigo RF83 e quello indicato al rigo RN6 del quadro RN.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Il rigo RN6 va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il Consolidato.

4.7

Prospetto dei dati per la rideterminazione del reddito imputato ex art. 115 del TUIR

Il presente prospetto interessa i soci di società aderenti al regime opzionale di tassazione per trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR, qualora tenuti, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo e delle relative disposizioni attuative recate dall'art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, alla rideterminazione del reddito imputato per trasparenza. Di seguito si forniscono le istruzioni di compilazione del prospetto, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004.

Il dichiarante deve compilare un apposito schema al fine di confrontare, per ogni periodo d'imposta, la quota di perdita della società partecipata rilevante ai fini del riallineamento e la correlata svalutazione della partecipazione operata dalla società partecipante.

Determinato il minore tra i due importi, il contribuente deve procedere alla somma degli ammontari così individuati per ciascun periodo rilevante; detta somma costituisce l'importo del riallineamento nel limite della quota del totale dei disallineamenti rilevati in capo alla società partecipata al termine del periodo d'imposta antecedente l'esercizio dell'opzione.

Si precisa che, ai fini del riallineamento, rilevano:

- le perdite che hanno generato riduzioni patrimoniali della società partecipata, legittimanti le svalutazioni operate dal socio, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
- le svalutazioni della partecipazione detenuta nella società trasparente fiscalmente dedotte dal socio nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di adozione del regime di tassazione per trasparenza), che il socio non avrebbe effettuato in assenza di tali rettifiche e accantonamenti (art. 11, comma 3, lett. a), - 2) del D.M. 23 aprile 2004). In base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, l'importo delle svalutazioni deve essere assunto al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) e comprende anche le svalutazioni deducibili pro-quota ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi della lett. b), del comma 3 dell'art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, non si tiene comunque conto delle svalutazioni riferibili alle partecipazioni successivamente cedute a società non appartenenti al gruppo; mentre, in caso di cessione delle partecipazioni all'interno del gruppo, vale a dire a società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'obbligo di attuare la disciplina in questione passa alla società cessionaria e le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori assoggettati a tassazione in capo alla cedente.

Nel **rigo RF84** va indicato il codice fiscale della società trasparente.

Nel **rigo RF85** va indicato l'importo del reddito (o della perdita) della società trasparente imputato alla società partecipante.

Nel **rigo RF86** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo complessivo delle svalutazioni operate dalla società dichiarante;
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la quota di perdita della società trasparente di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della partecipazione operata dalla società dichiarante. Detto dato è rilevabile dallo schema di cui sopra;
- in **colonna 3**, la quota dell'ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscale degli elementi dell'attivo e dei fondi per rischi ed oneri della società trasparente, così come rilevabili alla chiusura del periodo di imposta anteriore a quello di avvio del regime di tassazione per trasparenza; a tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale data e che siano stati generati da rettifiche di valore ed accantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita;

– in **colonna 4**, l'ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell'ammontare esposto in colonna 3.

Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali esistenti presso la società trasparente, assume rilievo l'importo indicato nella colonna 4 del rigo RF86. In particolare, tale importo dovrà essere allocato sugli elementi divergenti in base alla proporzione indicata dall'art. 11 del richiamato D.M. 23 aprile 2004. La procedura di riallineamento dei valori va comunque effettuata dai soci nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta di avvio del regime di trasparenza. Per converso, la rideterminazione della quota di reddito (o perdita) imputata per trasparenza dovrà essere in concreto operata dal socio, per la quota di sua pertinenza, in ogni periodo d'imposta di validità del regime di trasparenza, in cui le divergenze tra valori contabili e fiscali abbiano dato origine, nella dichiarazione presentata dalla società partecipata a variazioni in diminuzione del reddito.

Ai fini della compilazione dei **righi da RF87 a RF89** il contribuente deve evidenziare nel citato schema (redatto sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato tecnico alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004), il disallineamento tra il valore fiscale e il valore civile di ciascun elemento o fondo interessato, secondo la quota di spettanza. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee nei righi da RF87 a RF89.

In detti righi va indicato:

- nelle **colonne 1 e 2**, rispettivamente, il valore contabile relativo all'esercizio precedente all'avvio del regime di trasparenza ed il valore fiscale degli elementi considerati, riconosciuto presso la società trasparente;
- nella **colonna 3**, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato schema, fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun elemento considerato;
- nella **colonna 4**, l'importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente e collegate alla differenza tra valore civile e fiscale dei singoli elementi;
- nella **colonna 5**, l'importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzione per effetto del riallineamento.

Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è valida l'opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione l'ammontare da indicare nelle colonne 2 va modificato, tenendo conto di quanto esposto nelle colonne 4 del prospetto dell'esercizio precedente, mentre l'ammontare delle colonne 3 va ridotto di quanto esposto nelle colonne 5 del prospetto dell'esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall'aggiornamento dello schema redatto dal contribuente.

Nel **rigo RF90**, va indicato il reddito (o la perdita) della società trasparente rideterminato di spettanza del socio corrispondente all'importo indicato nel rigo RF85 incrementato della somma degli importi eventualmente esposti nelle colonne 5 dei righi da RF87 a RF89.

Tale importo costituisce il reddito rideterminato, da riportare nel rigo RF57, colonna 2 ovvero, se trattasi di perdita, nel rigo RF58, colonna 2.

Si precisa che tale prospetto va compilato anche nel caso in cui il contribuente non debba applicare la disciplina transitoria di cui al comma 11 del citato art. 115. In tal caso va indicato nel rigo RF84, il codice fiscale della società trasparente partecipata e nel rigo RF90, la relativa quota di reddito (o perdita) imputata.

Si avverte che, in caso di partecipazione a due o più società "trasparenti", si renderà necessario utilizzare più moduli per l'eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. In tal caso, ferma restando l'autonoma procedura di rideterminazione del reddito derivante dalle singole partecipazioni, nel quadro RF andrà riportata la somma algebrica dei redditi così rideterminati.

4.8

Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del TUIR

Il presente prospetto va compilato da parte delle società controllate partecipanti alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale), ai fini dell'applicazione della norma transitoria prevista dall'art. 128 del TUIR e delle relative disposizioni attuative recate dall'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, sulla base dei dati comunicati dalla società o ente consolidante. Di seguito, si forniscono le istruzioni per la compilazione del prospetto, alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 del 20 dicembre 2004.

La rettifica dei valori fiscali è volta ad evitare che il beneficio derivante da precedenti svalutazioni delle partecipazioni detenute nella società dichiarante, operate a fronte di componenti negativi fiscalmente non deducibili, si possa duplicare al verificarsi delle condizioni cui risulta

subordinata la deducibilità fiscale dei suddetti componenti, mediante la riduzione del reddito della stessa società dichiarante che partecipa al consolidamento degli imponibili.

Nel **rigo RF91**, va indicato il codice fiscale della società o ente consolidante.

Nel **rigo RF92**, vanno indicati i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stessa società dichiarante, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti individuati al comma 1, lett. a), dell'art. 16 del citato D.M. 9 giugno 2004, nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), per l'importo di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della partecipata derivante dall'imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei suddetti accantonamenti, così come comunicati dalla società o ente consolidante;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società consolidata di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della partecipazione. Detto dato è oggetto di comunicazione da parte della società consolidante;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscale degli elementi dell'attivo e dei fondi rischi ed oneri della società dichiarante, così come rilevabili alla chiusura del periodo d'imposta anteriore a quello di avvio della tassazione di gruppo. A tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale data e che siano stati generati da rettifiche di valore e accantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita.
- nella **colonna 4**, l'ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell'importo esposto in colonna 3. Detto valore, che assume rilievo ai fini della procedura di riallineamento, va allocato sugli elementi il cui valore fiscale diverge da quello contabile secondo la proporzione indicata al comma 4 del citato art. 16 del D.M. 9 giugno 2004.

Ai fini della compilazione dei righi da **RF93** a **RF95** il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare il disallineamento tra il valore fiscale ed il valore civile di ciascun bene o fondo interessato. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee ("Beni ammortizzabili", "Altri elementi dell'attivo", "Fondi per rischi ed oneri") nei righi da RF93 a RF95.

In detti righi va indicato:

- nelle **colonne 1** e **2**, rispettivamente, il valore contabile relativo all'esercizio precedente all'opzione per il consolidato ed il valore fiscale degli elementi considerati;
- nella **colonna 3**, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato schema fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun elemento considerato;
- nella **colonna 4**, l'importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società e collegate alla differenza tra valori civili e fiscali dei singoli elementi;
- nella **colonna 5**, l'importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzione per effetto del riallineamento.

Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è valida l'opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione l'ammontare da indicare nelle colonne 2 va modificato, tenendo conto di quanto esposto nelle colonne 4 del prospetto dell'esercizio precedente, mentre l'ammontare delle colonne 3 va ridotto di quanto esposto nelle colonne 5 del prospetto dell'esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall'aggiornamento dello schema redatto dal contribuente.

La somma degli importi esposti alla colonna 5 dei righi da RF93 a RF95, costituisce una variazione in aumento da riportare nel rigo RF32 (Altre variazioni in aumento). Il dichiarante pertanto, compila il quadro RF secondo le modalità ordinarie e solo al verificarsi delle ipotesi che determinano la necessità di eliminare il doppio beneficio, effettua la variazione in aumento pari all'ammontare complessivo non deducibile per effetto dell'applicazione dell'art. 128 del TUIR.

4.9

Determinazione del reddito della gestione esente delle SIIQ e delle SIINQ

La presente sezione deve essere compilata dalle società che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate) previsto dall'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il predetto regime comporta l'esenzione dall'IRES:

- del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare a decorrere dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa;
- del reddito relativo ai dividendi percepiti su partecipazioni (costituenti immobilizzazioni finanziarie) in altre SIIQ e SIINQ, sempre che siano formati con utili derivanti da attività di locazione immobiliare.

Il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare ed assimilate (c.d. gestione esente) è determinato nella presente sezione mentre quello derivante dalle altre attività svolte dalla SIIQ (c.d. gestione imponibile) è determinato nel presente quadro RF secondo le regole ordinarie. La società ha l'obbligo di tenuta della contabilità separata e di fornire distinta indicazione degli utili derivanti dalle diverse gestioni.

L'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174 stabilisce che, nel prospetto del capitale e delle riserve, alle cui istruzioni si rinvia nel presente quadro RF, gli utili e le riserve di utili derivanti dalla gestione esente devono essere annotati separatamente dagli utili e riserve di utili derivanti dalla gestione imponibile, indicando anche le relative movimentazioni.

Si sottolinea che nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi tipici dell'attività di locazione immobiliare e gli altri oneri amministrativi, finanziari e tributari direttamente riferibili alla medesima attività.

In merito all'imputazione dei costi generali, il comma 121 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 non detta una regola prestabilita limitandosi a disporre che la società che fruisce del regime speciale è tenuta ad indicare, tra le informazioni integrative al bilancio, i criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni alle diverse attività. Un criterio idoneo per operare tale ripartizione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144 del TUIR per la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, può essere quello secondo cui i componenti comuni sono da attribuire alla gestione esente (o imponibile) sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi derivanti dalla gestione esente (o imponibile) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La società può ricorrere a metodologie diverse, tenendo presente che la ripartizione dei costi comuni non può essere operata in maniera arbitraria e che il criterio utilizzato deve risultare adeguatamente documentato e motivato in nota integrativa al bilancio di esercizio, fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria di sindacarne la correttezza e coerenza (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 31 gennaio 2008).

Si precisa che ai sensi del comma 132 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante all'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate.

■ Determinazione del reddito

Il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e assimilate è determinato apportando all'utile o alla perdita della gestione esente (**rigo RF96 o RF97**) risultante dalla contabilità separata le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi, così come previsto per la determinazione del reddito della gestione imponibile come da istruzioni del presente quadro RF. E' inoltre necessario effettuare, sempre pro quota, la variazione derivante dal recupero delle eccedente pregresse da quadro EC come previsto al rigo RF6, da indicare nel **rigo RF98**.

■ Variazioni in aumento

Nel **rigo RF99** vanno indicate le variazioni in aumento espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righi da RF7 a RF31 avendo cura di riportare nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il numero del rigo corrispondente alle variazioni del reddito della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una quota di plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare il codice "RF7"); mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** l'importo delle variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Si precisa che ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del citato decreto n. 174, le residue quote delle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d'imposta anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata rispettivamente ai sensi del comma 4 dell'art. 86 e del comma 3, lettera b), dell'art. 88 del TUIR, continuano ad essere imputate alla gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell'IRES, si applicano le regole ordinarie.

Inoltre, ai sensi del comma 126 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, anche in costanza di regime speciale, il reddito della gestione esente non comprende le plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili e diritti reali immobiliari, i quali rilevano ai fini della determinazione del reddito di impresa assoggettato ad imposizione ordinaria.

Nel **rigo RF100** vanno indicate le altre variazioni in aumento avendo cura di esporre nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** quello desunto dalle istruzioni al rigo RF32; mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** l'importo delle stesse variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Nel **rigo RF101** va indicato il totale delle variazioni in aumento, corrispondente alla somma dei rigi RF99, colonna 9, e RF100, colonna 9.

■ Variazioni in diminuzione

Nel **rigo RF102** vanno indicate le variazioni in diminuzione espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei rigi da RF34 a RF53 avendo cura di riportare nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il numero del rigo corrispondente alle variazioni della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare il codice "RF34"); mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** il relativo importo delle stesse variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Si precisa che per le quote di componenti negativi di reddito, sorti anch'essi prima dell'entrata nel regime SIIQ e la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle norme fiscali contenute nel TUIR, il comma 2 dell'articolo 8 del decreto n. 174 del 2007 individua un criterio di imputazione forfetario da utilizzare nel caso in cui i componenti medesimi non siano specificamente riferibili a determinate attività o beni. In tal caso le predette quote concorrono al 50 per cento alla formazione del risultato della gestione esente e per il restante 50 per cento al risultato della gestione imponibile. Le residue quote di componenti negativi di reddito, specificamente riferibili a determinate attività o beni, sono imputati alla gestione (imponibile o esente) cui le attività o i beni medesimi si riferiscono.

Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto n. 174 del 2007, nel caso in cui si verifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale per l'imputazione delle quote residue dei componenti negativi di reddito tornano ad applicarsi per i restanti periodi le ordinarie regole di deduzione.

Nel **rigo RF103** vanno indicate le altre variazioni in diminuzione avendo cura di indicare nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il codice desunto dalle istruzioni al rigo RF54; mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** il relativo importo delle stesse variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Nel **rigo RF104** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, corrispondente alla somma dei rigi RF102, colonna 9, e RF103, colonna 9.

Nel **rigo RF105** va indicato il reddito o la perdita della gestione esente risultante dalla seguente somma algebrica:

$$RF96 \text{ o } RF97 + RF98, \text{ colonna 4} + RF101 - RF104.$$

L'eventuale reddito costituisce la quota esente dall'imposta e come tale costituisce una variazione in diminuzione nella determinazione della reddito della gestione imponibile, che va indicato nel rigo RF50, colonna 1. Qualora, invece, il risultato sia negativo lo stesso costituisce una variazione in aumento nella determinazione del reddito della gestione imponibile da indicare nel rigo RF32 e la perdita deve essere indicata nell'apposito prospetto del quadro RS, la quale può essere virtualmente compensata con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta, nei limiti temporali previsti dall'articolo 84 del TUIR.

4.10

Prospetto del capitale e delle riserve

La predisposizione del prospetto intestato al capitale sociale e alle riserve risponde all'esigenza di monitorare – per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio – la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

Si precisa che i dati richiesti nei rigi intestati alle riserve vanno forniti per "masse": vale a dire, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti rigi. Nella colonna "Saldo iniziale" va indicato l'importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nelle colonne intermedie, "Incrementi" e "Decrementi", vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio; nella colonna "Saldo finale", va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza ("Saldo iniziale") del prospetto della successiva dichiarazione.

Ciò precisato in via generale, si forniscono, di seguito, alcune specifiche indicazioni per la compilazione:

– **rigo RF106**, nella **colonna 1**, l'importo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) comprensivo della quota sottoscritta e non versata, così come risultante dal bilancio del precedente eser-

cizio; nella **colonna 2**, gli incrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di aumento del capitale (o del fondo di dotazione) per effetto di nuovi conferimenti o per passaggio a capitale di riserve; nella **colonna 3**, i decrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di riduzione o di abbattimento del capitale (o del fondo di dotazione); nella **colonna 4**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 1 a 3; nella **colonna 5**, la quota di capitale sociale indicato nella colonna 1 formata nei precedenti esercizi a seguito dell'imputazione di riserve di utili; nella **colonna 6**, gli incrementi di tale quota di capitale verificatisi nell'esercizio (ivi incluso l'imputazione a capitale dell'utile dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione); nella **colonna 7**, i decrementi di tale quota del capitale sociale verificatisi nel corso dell'esercizio per effetto della riduzione per esuberanza o dell'abbattimento per perdite; nella **colonna 8**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 5 a 7; nella **colonna 9**, la quota del capitale sociale (o fondo di dotazione) costituita per imputazione, anche successiva, dei saldi in sospensione d'imposta emersi a fronte della rivalutazione dell'attivo operata in applicazione di leggi speciali nonché la quota del capitale formata a seguito del passaggio a capitale di altre riserve in sospensione d'imposta, che abbiano mantenuto tale regime; nella **colonna 10**, gli eventuali incrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 11**, i decrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio per effetto di riduzione o abbattimento del capitale; nella **colonna 12**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 9 a 11;

- **rigo RF107**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve aventi natura di capitale esistenti nel bilancio precedente; si tratta, ad esempio: delle riserve costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di sovrapprezzo azioni, di quelle costituite con versamenti operati dai soci fuori dal nominale, etc.; nella **colonna 2**, va indicato l'importo degli incrementi di riserve della stessa natura verificatisi nel corso dell'esercizio e, nella **colonna 3**, i relativi decrementi verificatisi per effetto di atti distributivi ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio o, ancora, per effetto del consolidamento a capitale di dette riserve (in quest'ultimo caso, un importo corrispondente andrà indicato nella colonna 2 del rigo RF106); nella **colonna 4**, va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RF108**, in **colonna 1** vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione di cui all'art. 170, comma 3, del TUIR, con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5 del TUIR ed iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa. Nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell'imputazione di esse a capitale che non comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 47 del TUIR (in quest'ultimo caso un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RF106);
- **rigo RF109**, vanno indicate le riserve alimentate con utili di esercizio prodotti durante la fase di applicazione del regime opzionale di tassazione per trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004, salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nei periodi di efficacia dell'opzione. L'integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del citato D.M. 23 aprile 2004. I dati concernenti la destinazione dell'utile relativo al primo esercizio di trasparenza devono essere forniti nel successivo rigo RF116;
- **rigo RF110**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve alimentate con utili, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 6 del precedente rigo RF106); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RF111**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art.

- 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2008; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RF112**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi prima dell'inizio della gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione (vedere in Appendice la voce "Il regime delle SIIQ e SIINQ"); nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
 - **rigo RF113**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione (vedere in Appendice la voce "Il regime delle SIIQ e SIINQ"); nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
 - **rigo RF114**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ per la parte riferibile a contratti di locazione di immobili (art. 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174); nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
 - **rigo RF115**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve in sospensione d'imposta risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, gli incrementi di tale tipo di riserve verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 3**, i decrementi di tali riserve verificatisi per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato nella colonna 2 ovvero nella colonna 10 del rigo RF106, a seconda che tale vicenda comporti o meno la cessazione del regime di sospensione); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi dei campi precedenti;
 - **rigo RF116**, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione; in particolare, nella **colonna 1**, va indicata la quota dell'utile oggetto di distribuzione; nella **colonna 2**, la quota accantonata a riserva e, nella **colonna 3**, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella **colonna 4**, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.
 - **rigo RF117**, in tale rigo, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione per la parte riferibile alla gestione esente di cui al regime speciale delle SIIQ e delle SIINQ; in particolare, nella **colonna 1**, va indicata la quota dell'utile oggetto di distribuzione; nella **colonna 2**, la quota accantonata a riserva e, nella **colonna 3**, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella **colonna 4**, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall'art. 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capi-

tale in luogo dell'utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere qualificata agli effetti fiscali in distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del presente prospetto, pertanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, considerarsi come non avvenuta e, in corrispondenza, l'utile dell'esercizio o le riserve di utili come distribuiti.

Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, stabilisce che salva diversa volontà assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritariamente quelle formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale SIIQ e SIINQ e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.

I soggetti che si sono avvalsi delle discipline di rivalutazione di cui all'art. 1, commi 469 e 473, della legge n. 266 del 2005, nel caso di imputazione a capitale delle riserve in sospensione d'imposta, devono indicare gli importi rispettivamente nel rigo RF109, colonna 3 e nel rigo RF106, colonna 10.

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio devono tenere conto direttamente in sede di compilazione della colonna 1 del rigo RF110, ovvero della colonna 5 del rigo RF106, delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo tali principi.

4.11

Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del Tuir; non si applica il predetto articolo e, quindi, il prospetto non deve essere compilato:

- dalle banche e dagli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria;
- dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- dalle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
- dalle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- dalle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni;
- dalle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Ai sensi dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nel precedente periodo d'imposta, ai sensi del comma 4 dell'art. 96 del Tuir, sono deducibili nel presente periodo d'imposta, se e nei limiti in cui l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

A tal fine nel **rigo RF118** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente agli interessi passivi. Si precisa che in caso di fusione o scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) deve riportare nella presente colonna gli interessi passivi già al netto degli importi evidenziati nei righe RV31, colonna 2, e RV64, colonna 2;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d'imposta. Si precisa che in caso di fusione o scissione, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare nella presente colonna anche le eccedenze di interessi passivi proprie e quelle trasferite dalle società danti causa (incorporata, scissa, ecc.), evidenziate rispettivamente nei righe RV32, colonna 2, e RV65, colonna 2;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;

- in **colonna 4**, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili;
- in **colonna 5**, l'eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l'importo della colonna 3.

Nel **rigo RF119** va indicato in **colonna 1** l'importo corrispondente al ROL. Si precisa che per tale importo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 1. In **colonna 2** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui alla colonna 1. A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo RF118, riportare il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 5 ed il 30 per cento dell'importo di cui a colonna 1 del presente rigo che, per il presente periodo d'imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto indicando l'ammontare nel rigo RF54 col codice 13.

Nel **rigo RF120, colonna 2** va indicato l'ammontare relativo al ROL eccedente l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell'importo di colonna 1 del rigo RF119 e l'importo di colonna 5 del rigo RF118. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare del ROL eccedente riportabile che il soggetto in regime di tassazione da c.d. "Robin Tax" (decreto legge n. 112 del 2008, art. 81) può utilizzare nei periodi d'imposta successivi ancorché abbia trasferito alla consolidante (ex art. 117 e seguenti del TUIR) il suddetto ammontare di ROL. Si precisa che tale importo costituisce il limite massimo di deducibilità degli interessi passivi imputati per periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RF121, colonna 3**, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo RF118 e in colonna 2 del rigo RF119. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella presente colonna 3, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo RF118. Il suddetto importo va riportato nel rigo RF16 (variazione in aumento).

Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Tuir, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

Le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili riportate in avanti da esercizi precedenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 96 del Tuir, che si sono generate anteriormente all'ingresso nel regime di consolidato nazionale, non possono essere portate in abbattimento del reddito complessivo di gruppo.

A tal fine l'importo di ROL eccedente trasferito al consolidato, va indicato anche nel **rigo RF120, colonna 1**, e l'importo di interessi passivi riportabili, indicati in colonna 3, che sono trasferiti al consolidato va indicato nel **rigo RF121, colonna 2**. Si precisa che l'eccedenza di interessi passivi indeducibili non trasferibili al consolidato, in quanto generati in periodi d'imposta antecedenti alla tassazione di gruppo, devono essere indicate in **colonna 1** del predetto rigo RF121.

Gli importi trasferiti al consolidato devono essere indicati nel quadro GN (o GC).

R5 - QUADRO RT - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

5.1

Tonnage tax

La Tonnage tax è un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR e dei soggetti di cui alla lett. d) del medesimo articolo che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante stabile organizzazione, derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2, comma 216, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ai fini dell'applicazione del regime opzionale non rileva l'utilizzo nel traffico internazionale delle navi iscritte nel predetto registro.

Dette navi, aventi un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta, devono essere destinate all'attività di:

- a) trasporto merci;
- b) trasporto passeggeri;
- c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare.

Sono incluse nell'imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, tassativamente indicate dal comma 2, art. 6, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che esercita le attività marittime principali mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

In base a quanto disposto dall'art. 155, comma 1, terzo periodo, del TUIR, l'opzione per la Tonnage tax deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti di cui sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, nel **rigo RT1** dev'essere indicato il codice fiscale della società controllante che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 23 giugno 2005 è tenuta a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio dell'opzione. Nel caso in cui tale adempimento sia stato perfezionato dal soggetto dichiarante, va indicato il codice fiscale di quest'ultimo. Nel caso di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 giugno 2005, va indicato il codice fiscale del soggetto controllante subentrato. Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2007, n. 72.

5.2

Sezione I Determinazione del reddito imponibile

Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è determinato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave.

Nei **righe** da **RT2** a **RT7** devono essere indicati i dati identificativi di ciascuna nave avente i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR.

In **colonna 1**, va indicato il nome della nave.

In **colonna 2**, va indicato il numero di registrazione del registro internazionale di cui al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

In **colonna 3**, va indicato il codice di avviamento postale (CAP) corrispondente alla sede del porto di iscrizione della nave.

In **colonna 5**, con riferimento a ciascuna nave noleggiata, va indicato il codice dello Stato estero in cui risulta immatricolata la nave, desumibile dall'elenco dei paesi e territori esteri allegato in **Appendice**.

In caso di noleggio della nave è necessario compilare anche le colonne 12 ed 13.

L'articolo 157, comma 3, del TUIR, prevede che la permanenza nel regime di Tonnage tax venga meno, con effetto dal periodo d'imposta in corso, anche nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 23 giugno 2005, tale obbligo si ritiene assolto qualora la società interessata provveda ad imbar-

care un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi di cui al DPR 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un importo annuo, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa che, in relazione a ciascuna unità navale agevolata, all'obbligo di formazione e/o versamento al Fondo provvede il noleggiante o, in alternativa, il noleggiatore.

A tal fine va indicato:

- in **colonna 11**, va indicato l'importo annuo determinato secondo le disposizioni contenute nel citato ultimo decreto.
- in **colonna 12**, va indicato uno dei seguenti codici:
 - 1** – nel caso in cui la nave sia data a noleggio;
 - 2** – nel caso in cui la nave sia presa a noleggio.
- in **colonna 13**, deve essere indicato il codice fiscale:
 - del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 1;
 - del soggetto noleggiante, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 2. In tale ultimo caso le colonne 8, 9, 10 e 11 non vanno compilate. Qualora il noleggiatore italiano utilizzi una nave con bandiera estera, l'obbligo di formazione e/o versamento deve essere adempiuto dal predetto noleggiatore.
- in **colonna 8**, il numero dei cadetti imbarcati sulla nave;
- in **colonna 9**, il numero di giorni di imbarco. Con riferimento ai giorni in cui risulta imbarcato più di un cadetto, si precisa che ai fini del computo del numero dei giorni rileva esclusivamente la posizione di un solo cadetto;
- in **colonna 10**, il codice fiscale del predetto Fondo nazionale marittimi ovvero istituzione avente analoghe finalità;

Si precisa che il noleggiatore può determinare in modo forfetario il reddito solo fino a quando il tonnellaggio netto della flotta noleggiata non eccede il 50 per cento del tonnellaggio netto complessivamente utilizzato nel presente periodo d'imposta.

Nelle **colonne 14 e 15**, vanno indicati rispettivamente, in termini di tonnellaggio, per ogni nave gestita che usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile, la stazza lorda e la stazza netta. In **colonna 16**, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato applicando i seguenti coefficienti previsti dall'art. 156 del TUIR per scaglioni di tonnellaggio netto:

1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta:	0,0090 euro per tonnellata;
2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta:	0,0070 euro per tonnellata;
3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta:	0,0040 euro per tonnellata;
4) da 25.001 tonnellate di stazza netta:	0,0020 euro per tonnellata.

In **colonna 17**, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave. I giorni di operatività si determinano sottraendo dal numero dei giorni dell'esercizio i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo e quelli in cui è locata a scafo nudo.

Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di operatività della nave e va riportato in **colonna 18**.

In **colonna 19**, va indicato il codice relativo all'operazione straordinaria che, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 23 giugno 2005, non comporta la perdita di efficacia dell'opzione e, in particolare:

- 1** – in caso di fusione;
- 2** – in caso di scissione;
- 3** – in caso di conferimento d'azienda.

Con riferimento a queste ultime ipotesi, in **colonna 20**, va indicato il codice fiscale della società od ente che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del TUIR.

Nel **rigo RT8**, va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 18 dei rigi da RT2 a RT7. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle navi gestite, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo RT, sezione I, gli importi del rigo RT8 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

Il **rigo RT9**, va compilato in caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi agevolate già di proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del regime. Dovrà esservi indicato l'importo della differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime della Tonnage tax.

Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime forfetario al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'art. 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza sopra determinata dovrà essere riportata nel rigo RT9 limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

Qualora le navi cedute costituiscono un complesso aziendale, le regole sopra evidenziate per la compilazione del rigo RT9 devono essere applicate se tali navi rappresentano almeno l'80 per cento del valore dell'azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime della Tonnage tax, all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR è aggiunta la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, aumentato dei debiti finanziari e il costo non ammortizzato delle predette navi dell'ultimo esercizio antecedente a quello di applicazione del medesimo regime ferma restando l'applicazione dell'art. 158, comma 2, del TUIR (art. 9 del decreto ministeriale 23 giugno 2005).

In caso di cessione di più navi nel periodo d'imposta deve essere riportata la somma algebrica degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte. In caso di cessione di più navi nel periodo d'imposta deve essere riportata la somma algebrica degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte. In caso di valore negativo, va indicato l'importo preceduto dal segno meno.

Nel **rigo RT10**, va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di imposizione si sono realizzati nei periodi d'imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. Ad esempio, deve essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un bene strumentale posseduto da più di tre esercizi, effettuata nel periodo d'imposta precedente e per la quale, nella relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata l'opzione per la rateazione di cui all'articolo 86, comma 4, del TUIR. La somma dei predetti componenti positivi dovrà essere portata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria.

Nel **rigo RT11**, va indicato il recupero dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione dei commi 3 e 3 bis dell'art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter), a seguito di cessione a terzi o destinazione dei beni oggetto dell'investimento a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto e nel caso di cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.

Nel **rigo RT13, colonna 1**, va indicato l'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2009, di cui al rigo RS102 col. 2

In **colonna 2**, va indicato l'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009, di cui al rigo RS104, col. 2

In **colonna 3**, l'importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 2-*quater* e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (*Reti di imprese*), di cui al rigo RS108, colonna 2 (vedere la voce "Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78", nelle novità del reddito d'impresa).

In **colonna 4**, va indicata la somma di colonna 1, 2 e 3.

Nel **rigo RT14**, va indicato il risultato della somma algebrica:

$$RT8 + RT9 + RT10 + RT11 - RT12 - RT13, \text{ col. 4}$$

Se il risultato della descritta operazione è negativo, l'importo da indicare nel rigo RT14 va preceduto dal segno meno.

Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere determinato nel quadro RF. In tal caso l'importo di rigo RT13 va riportato nel rigo RF10, ovvero, in caso di perdita, nel rigo RF37. In mancanza di dette attività, invece, tale importo va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN (o nel rigo RN2 in caso di perdita), ovvero, qualora il soggetto dichiarante abbia optato per il regime di cui all'art. 115 o all'art. 116 del TUIR, nel rigo TN1 del quadro TN (o nel rigo TN2 in caso di perdita).

5.3

Sezione II Determinazione del pro rata di deducibilità

In presenza di attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario il reddito complessivamente prodotto dalla società deriva dalla somma algebrica tra il reddito derivante dalla gestione delle navi forfetariamente determinato ed il reddito o la perdita emergente dal quadro RF.

I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell'applicazione della Tonnage tax (di cui all'art. 155 del TUIR) devono determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le regole ordinarie, utilizzando il quadro RF.

A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell'imponibile.

Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR non sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

In relazione a quest'ultimo punto, nel **rigo RT15** va indicato l'ammontare dei ricavi risultante dalle attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax.

Nel rigo **RT16**, va indicato, l'ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d'esercizio.

Nel rigo **RT17**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate; in **colonna 2**, la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare di cui al rigo **RT15** e quello di cui al rigo **RT16**; in **colonna 3**, la quota di costi indeducibili, che devono essere riportati tra le altre variazioni in aumento di cui al rigo RF32.

5.4

Sezione III Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo

La sezione va compilata per indicare, nel periodo di efficacia dell'opzione ai fini dell'applicazione della Tonnage tax, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. L'obbligo di compilazione sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell'opzione.

Ai fini della compilazione dei righe da **RT18** a **RT20**, il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare le divergenze tra il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee ("Beni ammortizzabili", "Altri elementi dell'attivo", "Elementi del passivo") nei suddetti righe.

In **colonna 1**, va indicato il valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante alla data di inizio dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione ed, in **colonna 5**, il corrispondente valore fiscale iniziale.

Le **colonne 2 e 3**, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo.

In **colonna 4**, va indicato il valore civile finale degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, scaturente dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 1 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 2 (incrementi) e 3 (decrementi).

Le **colonne 6 e 7**, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale degli elementi dell'attivo e del passivo, determinato sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per il regime della Tonnage tax.

In **colonna 8**, va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell'attivo o del passivo, derivante dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 5 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 6 (incrementi) e 7 (decrementi).

R6 - QUADRO EC - PROSPETTO PER IL RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI

6.1

Premessa

A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, per opera del D.lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali.

L'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva, tuttavia, che in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico fosse indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.

Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, comma 33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nell'apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.

La deducibilità di tali componenti negativi non imputati al conto economico non richiedeva l'apposizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, comma 4, lett. b), terzo periodo, si limitava, infatti, a porre la condizione che, in caso di distribuzione ai soci di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo d'imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili dell'esercizio portati a nuovo (indipendentemente dall'esistenza di eventuali vincoli di natura civilistica e non, che ne limitassero la distribuzione ai soci) non scendesse al di sotto dell'importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora, infatti, si fosse verificata tale evenienza, l'importo delle riserve e/o degli utili dell'esercizio distribuiti, che avesse intaccato tale livello minimo, aumentato dell'ammontare delle relative imposte differite, avrebbe concorso a formare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento ("decremento") dell'eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.

In via transitoria è fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il presente prospetto consente, quindi, la rilevazione degli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze complessivamente indicate nel modello Unico 2010.

Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell'eccedenza pregressa l'affrancamento della stessa mediante applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. In tal caso l'importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i "decrementi" nel presente quadro.

6.2

Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.

Le prime tre sono destinate alla indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è riferita la disciplina dei riassorbimenti delle eccedenze pregresse. In particolare, la prima sezione (righe da EC1 a EC7) riguarda gli ammortamenti nonché le eccedenze relative ai canoni di leasing finanziario, dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo, e l'ammortamento dell'avviamento. La seconda sezione (righe da EC8 a EC12) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili.

La terza sezione (righe da EC13 a EC19) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa.

Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

– in **colonna 1**, va riportata la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 (eccedenza pregressa) e 2 (decrementi) del Modello Unico 2010;

- in **colonna 2** (decrementi) vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti dell'eccedenza pregressa.
Si precisa che costituiscono decrementi dell'eccedenza pregressa gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito d'impresa (da indicare nel rigo RF6 del quadro RF).
Si ricorda, inoltre, che costituisce causa di riassorbimento dell'eccedenza pregressa anche la distribuzione ai soci di utili o riserve preesistenti, qualora a seguito di essa l'importo delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili portati a nuovo scenda al di sotto dell'importo dell'eccedenza pregressa, aumentato dell'eccedenza di periodo e diminuito dei decrementi derivanti dalla ripresa a tassazione di ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze;
- nelle **colonne 3 e 4** delle prime tre sezioni, vanno indicati, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma algebrica degli importi delle colonne 1 e 2. In caso di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 4 non dovrà tener conto di tale maggior valore.

Nella quarta sezione vanno indicati i totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell'ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In particolare, nel **rigo EC20, colonne da 1 a 4**, va riportata la somma degli importi indicati nelle rispettive colonne dei rigi EC7, EC12 ed EC19. La somma algebrica degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del rigo EC20 va indicata in **colonna 1** del **rigo EC21**.

In **colonna 2** del **rigo EC21**, va indicato l'ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. Deve tenersi conto, nell'ammontare suddetto della quota IRAP, in corrispondenza dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal precedente periodo d'imposta.

In **colonna 3**, del **rigo EC21**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione, accantonato a riserva.

R7 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRES

7.1 IRES

Nel **rigo RN1**, va indicato :

- in **colonna 1**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo [vedere in **Appendice** la voce "Liberalità in favore del Terzo settore"];
- in **colonna 2**, il reddito di rigo RF61 (e/o RF73, col. 2), al netto dell'importo indicato in colonna 1.

Nel **rigo RN2**, va indicata la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF62 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, col. 2). Se l'importo del rigo RF62 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, col. 2, la differenza tra RF62 e RF73, col. 2, va riportata nel rigo RN1, colonna 2.

Nel **rigo RN3**, va indicato l'ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RN4, colonna 2**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF59, colonna 1 o RF73, colonna 1 (qualora sia compilata la sezione delle società sportive dilettantistiche) nonché l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche in **colonna 1**, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da RN1, colonna 2 a RN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RF83. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta limitato come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983, dell'art. 11-bis, comma 4, del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dall'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Resta fermo l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento di cui al rigo RN3. Qualora la società dichiarante abbia optato per la

trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative di cui al comma citato.

Nel **rigo RN5**, va indicato:

- in **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

$$\text{rigo RN1, col. 2} + \text{rigo RN3} - \text{rigo RN6, col. 1}$$

- in **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2 a RN4, colonna 2, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare – da indicare in **colonna 2** – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, commi 5 del TUIR. In colonna 3, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Le perdite residue devono essere riportate nell'apposito prospetto del quadro RS "perdite d'impresa non compensate".

Nel **rigo RN6**, va indicato:

- in **colonna 1** il reddito minimo di cui al rigo RF83 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF57, col. 3;
- in **colonna 2**, il reddito imponibile risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2 a RN4.

Qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2 a RN4. Nel **rigo RN7, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 27,5 per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Nel rigo **RN9**, va indicata l'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui ai rigi **RN7** e **RN8**.

Nel **rigo RN10**, vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN9:

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 e euro 103.291,38 mediante versamento bancario o postale;
- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, effettuate in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS84 relativamente alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'importo indicato nel quadro RS, rigo RS87, relativamente alle spese per l'acquisto e l'installazione di motori e di variatori di velocità, ai sensi dell'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR devono comprendere nel medesimo rigo l'ammontare delle donazioni effettuate in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galiera" di Genova ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Nel **rigo RN11**, va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i rigi RN9 e RN10.

Nel **rigo RN12**, va indicato l'importo di rigo RN3.

Nel **rigo RN13**, va indicata la somma dei crediti per imposte pagate all'estero, come già esposti nel rigo CE26 del quadro CE, nelle colonne 11 e 12 dei rigi RS75 e RS76 (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR ed art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006), nonché nel rigo RF65, colonna 3.

Nel **rigo RN14, colonna 2**, vanno indicati, tra gli altri:

- nei limiti dell'imposta netta, i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, indicati nel rigo RS103; tale importo va indicato anche in **colonna 1**;
- il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, all'art. 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, all'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, e all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 86 del 2002 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 26, comma 1, del TUIR (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti");
- il credito d'imposta spettante in caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali immobiliari anteriormente al quarto esercizio successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale previsto dai commi 119 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, pari all'imposta sostitutiva assolta proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali immobiliari alienati;
- il credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, in caso di realizzo degli immobili e dei diritti reali immobiliari ricevuti in conferimento prima della scadenza del termine triennale previsto dal comma 137 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

In tale rigo vanno altresì indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di congruaggio, ai sensi dell'abrogato art. 107 del TUIR.

Nel **rigo RN17**, va indicata la differenza tra gli importi dei rigi RN11 e RN16.

Nel **rigo RN18**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta del rigo RN17, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN19**, va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione, compresa l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115, di cui al rigo RF65, colonna 6, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2010 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo RN20**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN19 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN21**, va indicata, in caso di Trust misto, la quota dell'eccedenza di cui al rigo RN19, al netto dell'importo indicato al rigo RN20, attribuita ai beneficiari del Trust e riportata nel quadro PN, rigo PN12.

Nel **rigo RN22, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF65, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19); i soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai rigi RK10 e RK11. In **colonna 4** deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR (ad esempio quella relativa ai beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC oggetto di realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione).

Nella **colonna 5** va indicato il risultato della seguente somma algebrica (RN22, col. 1 + RN22, col. 2 – RN22, col. 3 + RN22, col. 4).

Nel **rigo RN23, colonna 2** o nel **rigo RN24** va indicato l'importo dell'IRES dovuta o a credito, corrispondente alla seguente somma algebrica: RN17 – RN18 – RN19 + RN20 + RN21 – RN22, col. 5.

Nel **rigo RN23, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRES che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il saldo dell'IRES.

L'importo di rigo RN24, per la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN25**.

Si ricorda che, l'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o non è rimborsabile né compensabile, se il relativo importo non supera euro 12,00.

R8 – QUADRO PN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST

8.1

Generalità

Il presente quadro va compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. "Trust trasparenti") che ai sensi dell'art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta.

In presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. "Trust opachi") i redditi conseguiti restano nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN.

Non è escluso, tuttavia, che un Trust sia contemporaneamente opaco e trasparente (cd. "Trust misto") qualora, ad esempio, l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti nella disponibilità del Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati. In tal caso, il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il presente quadro PN.

Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

sezione I – Reddito o perdita da imputare;

sezione II – Importi da attribuire ai beneficiari;

sezione III – Utilizzo eccedenza IRES della precedente dichiarazione;

sezione IV – Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari;

sezione V – Redditi prodotti all'estero e relative imposte;

sezione VI – Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR;

sezione VII – Reddito o perdita imputato ai beneficiari;

sezione VIII – Redditi derivanti da imprese estere partecipate.

8.2

Sezione I Reddito o perdita da imputare

Nella presente sezione è determinato, ai sensi dell'art. 83 del TUIR, il reddito conseguito dal Trust senza liquidazione dell'imposta. Il reddito del Trust è imputato ai beneficiari nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo di gestione del Trust in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Le eventuali perdite fiscali attribuite ai beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che partecipano al trust in regime d'impresa.

Si precisa che in caso di "Trust misto" solo la parte del reddito complessivo e degli altri importi che sono attribuiti ai beneficiari vanno indicati nel presente quadro, la parte che resta nella disponibilità del Trust va riportata nel quadro RN.

Nel **rigo PN1, colonna 1**, va indicato l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere in **Appendice** la voce "Liberalità in favore del Terzo settore").

In **colonna 2**, va indicato il reddito di cui al rigo RF61 o in caso di Trust misto il reddito di cui al rigo RF63 colonna 1, al netto dell'importo indicato in colonna 1 del presente rigo.

Nel **rigo PN2** va indicata la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF62, o in caso di Trust misto la perdita indicata al rigo RF63, colonna 1.

Nel **rigo PN3** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti per l'importo che trova capienza nell'ammontare di cui al rigo PN1, colonna 2. In caso di Trust misto l'importo da indicare è quello di cui al rigo RF64, colonna 1.

Nel **rigo PN4**, va indicato il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla differenza tra l'importo di rigo PN1, colonna 2 e quello di rigo PN3 o la perdita di rigo PN2 diminuita dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare – da indicare in **colonna 1** – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR. In **colonna 2**, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

8.3**Sezione II
Importi
da attribuire
ai beneficiari**

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai beneficiari.

Nel **rigo PN5**, vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, come determinati nell'apposito quadro CE.

Nel **rigo PN6, colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento. La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

Nel **rigo PN7, colonna 2**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN14). La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

Nel **rigo PN8**, vanno indicate le ritenute subite da attribuire ai beneficiari.

Nel **rigo PN9, colonna 2**, va indicato l'ammontare degli acconti versati dal Trust attribuiti ai beneficiari. La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

8.4**Sezione III
Utilizzo eccedenza
IRES della
precedente
dichiarazione**

Nel **rigo PN10** va riportata, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nel **rigo PN11** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo PN10, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi propri.

Nel **rigo PN12** va indicata l'eccedenza di cui al rigo PN10 non utilizzata in compensazione che il Trust attribuisce ai beneficiari individuati.

Nel **rigo PN13** va indicato il risultato della seguente somma algebrica: $PN10 - (PN11 + PN12)$, il cui importo corrisponde all'eccedenza che il Trust può riportare e che può utilizzare in compensazione.

In caso di Trust misto, al fine di determinare la parte di eccedenza IRES da attribuire ai beneficiari e la parte che resta nella disponibilità del Trust, devono essere compilati i rigi da RN19 a RN21, del quadro RN. L'importo da attribuire ai beneficiari, indicato nel rigo RN21, deve essere riportato nel rigo PN12, e gli altri rigi della presente sezione non vanno compilati.

8.5**Sezione IV
Crediti d'imposta
concessi al Trust
e trasferiti
ai beneficiari**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse al Trust indicati nel quadro RU che lo stesso attribuisce ai beneficiari.

Nei **rigi da PN14 a PN18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito ai beneficiari.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.6**Sezione V
Redditi prodotti
all'estero
e relative imposte**

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive.

Nei **rigi da PN19 a PN21** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero, per ciascun beneficiario a cui è imputato, rileverà, ai fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del Trust;
- in **colonna 3**, il reddito estero conseguito dal Trust;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il Trust si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.7**Sezione VI
Eccedenze
d'imposta di cui
all'art. 165,
comma 6, del TUIR**

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi conseguiti all'estero in esercizi precedenti a quello in cui il Trust risulta trasparente, come determinate nell'apposito quadro CE.

Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.8**Sezione VII
Reddito imputato
ai beneficiari**

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita da imputare ai beneficiari nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del Trust indipendentemente dall'effettiva percezione.

Nei **rigli** da **PN27** a **PN30** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero di residenza per i beneficiari non residenti in Italia che va desunto dall'Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell'**Appendice** alle presenti istruzioni;
- in **colonna 3**, la rispettiva quota di partecipazione;
- in **colonna 4**, l'importo del reddito o della perdita di cui al rigo PN4 spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 3;

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.9**Sezione VIII
Redditi derivanti
da imprese estere
partecipate**

Nel **rigo PN31** va indicato in **colonna 1**, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in imprese, società od enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 167 o 168 del TUIR, da imputare ai beneficiari. Nella **colonna 2** vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dal soggetto estero partecipato. Nella **colonna 3**, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.

Nella **colonna 4**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dall'impresa, società od ente non residente.

R9 - QUADRO TN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

9.1**Generalità**

Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR. Le società determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta. Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

- sezione I** – Reddito o perdita da imputare;
- sezione II** – Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione;
- sezione III** – Importi da attribuire ai soci;
- sezione IV** – Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci;
- sezione V** – Redditi prodotti all'estero e relative imposte;
- sezione VI** – Eccedenza di imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR;
- sezione VII** – Reddito (o perdita) imputato ai soci;
- sezione VIII** – Redditi derivanti da imprese estere partecipate.

9.2**Sezione I
Reddito o perdita
da imputare**

Nella presente sezione è determinato il reddito o la perdita senza liquidazione dell'imposta. Dal reddito, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del TUIR relative ad esercizi anteriori a quello in cui è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, nonché, a partire dal primo esercizio successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione, le eventuali eccedenze di perdite di cui all'art. 7, comma 2, del DM 23 aprile 2004. Il reddito (o la perdita) della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Nella casella "Tipo trasparenza" va indicato:

- il **codice 1**, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 115 del TUIR;
- il **codice 2**, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Nel **rigo TN1**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere in **Appendice** la voce "Liberalità in favore del Terzo settore");
- in **colonna 2**, il reddito di rigo RF61 (e/o RF73, colonna 2), al netto dell'importo indicato in colonna 1.

Nel **rigo TN2** va indicato:

- in **colonna 2**, la perdita dell'esercizio di cui al rigo RF62 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, colonna 2); se l'importo del rigo RF62 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, colonna 2, la differenza tra RF62 e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo TN1, colonna 2, nonché l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF59, colonna 1 o RF73, colonna 1. L'ammontare delle perdite indicate nella presente colonna va diminuito dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare, da indicare in **colonna 1**, che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, commi 5, del TUIR;
- in **colonna 3**, l'importo del patrimonio netto contabile alla data di chiusura del periodo d'imposta determinato senza tener conto della perdita dell'esercizio e aumentato dei conferimenti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio.

Ai fini della compilazione della **colonna 4**, per ogni socio va determinato l'importo inferiore tra la quota di patrimonio netto come specificato nelle istruzioni alla colonna 3 e la quota di perdita spettante. Nella colonna 4 pertanto va indicata la somma degli importi determinati per ciascun socio.

Se la quota di partecipazione al patrimonio è per tutti i soci uguale alla quota di partecipazione alle perdite, nella colonna 4 va riportato il minore tra l'importo di colonna 2 e colonna 3.

L'eventuale differenza tra colonna 2 e colonna 4 va riportata nel prospetto relativo alle perdite non compensate del quadro RS.

Nel **rigo TN3** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti, per l'importo che trova capienza nell'ammontare di cui al rigo TN1. Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

Nel **rigo TN4**, in **colonna 1**, il reddito minimo indicato nel rigo RF83 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF57, col. 3.

In **colonna 2**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo di rigo TN1, col. 2 e quello di rigo TN3.

Qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la differenza tra gli importi dei rigi TN1, colonna 2, e TN3.

9.3

Sezione II Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione

Nel **rigo TN5** va riportata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, modello UNICO 2010 SC, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 4, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2010 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel rigo TN6 va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo TN5, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi propri.

Nel **rigo TN7** va indicata l'eccedenza di cui al rigo TN5, non utilizzata in compensazione, che la società attribuisce ai soci per effetto dell'opzione al regime di trasparenza.

Nel **rigo TN8** va indicata l'eccedenza di cui al rigo TN5, non utilizzata in compensazione e per la parte non attribuita ai soci, che la società trasparente cede ad altre società del gruppo cui essa partecipa ai sensi dell'art. 43-ter del DPR 602/73.

Nel **rigo TN9** va indicato il risultato della seguente somma algebrica: $TN5 - (TN6 + TN7 + TN8)$, il cui importo corrisponde all'eccedenza da utilizzare in proprio.

9.4**Sezione III
Importi da
attribuire ai soci**

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai soci.

Nel **rigo TN10** va indicato l'ammontare degli oneri detraibili.

Nei **rigi TN11** va indicato:

- nella **colonna 1**, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:
 - 1 – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006);
 - 2 – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);
 - 3 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006);
 - 4 – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006);
 - 5 – acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (art. 1, comma 358, della legge n. 296/2006);
 - 6 – acquisto e installazione di variatori di velocità (art. 1, comma 359, della legge n. 296/2006).
- nella **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1;
- nella **colonna 3**, l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 1.

Si precisa, inoltre, che la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate); in tal caso, qualora i rigi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del presente quadro.

Nel **rigo TN12** vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, come determinati nell'apposito quadro CE.

Nel **rigo TN13**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo TN14**, **colonna 2** vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN14), in **colonna 1**, va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo (vedere istruzioni dell'apposita sezione del quadro RS); detto ammontare va ricompreso anche nella colonna 2.

Nel **rigo TN15** vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo TN16** va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF65, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, rigi da RK17 a RK19). I soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai rigi RK10 e RK11. Nella **colonna 4** va indicato il risultato della seguente somma algebrica (TN16, col. 1 + TN16, col. 2 - TN16, col. 3).

9.5**Sezione IV
Crediti d'imposta
concessi alle
imprese trasferiti
ai soci**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU che la società attribuisce ai soci.

Nei rigi da TN17 a TN21 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito ai soci.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

9.6**Sezione V
Redditi prodotti
all'estero
e relative imposte**

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive.

Nei rigi da TN22 a TN24 vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;

- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero, per ciascun soggetto a cui è imputato, rileverà, ai fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società trasparente.
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

9.7
Sezione VI
Eccedenze
d'imposta di cui
all'art. 165,
comma 6, del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'opzione per il regime di trasparenza, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello.

Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

9.8
Sezione VII
Reddito (o perdita)
imputato ai soci

In tale sezione va indicato il reddito da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

La **casella "Perdite senza limiti di tempo"** va barrata, in presenza di opzione effettuata ai sensi dell'art. 116, in caso di imputazione di perdita avente i requisiti di cui all'art. 84, c. 2, del TUIR.

Nei **righi da TN30 a TN33** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto partecipante;
- in **colonna 2**, la rispettiva quota di partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, la rispettiva quota di partecipazione alle perdite;
- in **colonna 4**, l'importo del reddito di cui al rigo TN4, colonna 2, spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 2. In caso di perdita, indicare l'importo (preceduto dal segno meno) esposto in colonna 4 del rigo TN2 spettante al socio; qualora risulti compilata la colonna 5, detta perdita non va esposta nella colonna 4 ma nella **colonna 6** del presente rigo;
- in **colonna 5**, la quota di reddito minimo relativa al reddito indicato in colonna 4.

La **casella 7** va barrata nel caso in cui i soci partecipino per il tramite di società fiduciarie, compilando un rigo per ciascun socio rappresentato tramite la suddetta società fiduciaria.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

9.9
Sezione VIII
Redditi derivanti
da imprese estere

Nel **rigo TN34** va indicato in **colonna 1**, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in imprese, società od enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 167 o 168 del TUIR, da imputare ai soci, mentre nella **colonna 2**, vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dal soggetto estero partecipato e nella **colonna 3**, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.

Nella colonna 4, vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dall'impresa, società od ente non residente.

9.10
Prospetto
da rilasciare
ai soci

Nel suddetto prospetto devono essere altresì indicati:

- 1) i dati identificativi del socio;
- 2) il reddito complessivo e/o la perdita da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in

proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio, specificando se trattasi di reddito prodotto in relazione ad un esercizio che inizia successivamente alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 223 del 2006). In caso di opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del Tuir, va comunicato se la perdita sia riportabile senza limiti di tempo.

- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio;
- 4) la quota di partecipazione alla perdita;
- 5) qualora la società sia "non operativa", o abbia ricevuto redditi da partecipazione in società non operative, la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
- 6) le ritenute d'acconto;
- 7) le imposte pagate all'estero. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è necessario indicare: lo Stato di produzione del reddito, l'anno di percezione del reddito estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. I crediti per imposte pagate all'estero e le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinati dalla società trasparente relativamente a redditi esteri prodotti anteriormente al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione;
- 8) la quota dell'importo degli oneri detraibili;
- 9) la quota degli acconti attribuita;
- 10) la quota dell'eccedenza IRES attribuita;
- 11) le quote dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento nonché degli altri crediti d'imposta;
- 12) distintamente per ciascun soggetto di cui all'art. 167 o 168 del TUIR cui la società trasparente partecipa:
 - i dati indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del prospetto del quadro RS della presente dichiarazione relativa agli "utili distribuiti da imprese estere partecipate", nonché quelli indicati nelle colonne 13 dei rigli RS75 e RS76 del Modello UNICO 2010 SC;
 - la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai rigli da RM1 a RM4;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettabile a tassazione separata;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto in periodi di imposta precedenti all'applicazione della trasparenza e già assoggettato a tassazione separata;
 - le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l'importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nella colonna 7 dei rigli del prospetto relativo ai "crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero" del quadro RS);
- 13) dati necessari per l'eventuale rideterminazione del reddito qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 115, comma 11 del TUIR.

R10 - QUADRO GN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

10.1

Sezione I Determinazione del reddito complessivo

Per effetto dell'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR ciascun soggetto facente parte della tassazione di gruppo determina il proprio reddito complessivo netto senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del TUIR relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Si precisa che il presente quadro va compilato anche dalla società o ente consolidante. La casella "Operazioni straordinarie" va barrata nel caso sia stata realizzata, nel periodo d'imposta, una delle operazioni per le quali si rende necessario la compilazione del quadro GC. Nel campo "Codice Fiscale della società consolidante" va indicato il relativo codice fiscale; nel caso di compilazione del modello da parte della società o ente consolidante va comunque indicato il proprio codice fiscale.

Il reddito complessivo netto, determinato nei **righi da GN1 a GN6** deve essere comunicato alla società o ente consolidante al fine di determinare il reddito complessivo globale del consolidato nazionale.

Nel **rigo GN1**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere in **Appendice** la voce Liberalità in favore del Terzo settore");
- nella **colonna 2**, il reddito di rigo RF61 (e/o RF73, colonna 2), al netto dell'importo indicato in colonna 1.

Nel **rigo GN2**, va indicata la perdita non preceduta dal segno meno, di rigo RF62 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, colonna 2). Se l'importo del rigo RF62 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, colonna 2, la differenza tra RF62 e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo GN1, colonna 2.

Nel **rigo GN3**, va indicato l'ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo GN4, colonna 2**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF59, colonna 1 o RF73, colonna 1 nonché l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche in **colonna 1**, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da GN1, colonna 2 a GN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RF83.

Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulta compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute, versamenti in acconto e eccedenze.

Si precisa che, qualora la società dichiarante in qualità di consolidante del gruppo abbia incorporato un'altra società consolidante, la perdita prodotta da quest'ultima nel periodo d'imposta ante incorporazione non può considerarsi perdita di periodo ma perdita pregressa ai sensi dell'art. 118, comma 2, del TUIR. Pertanto, tale perdita non può essere trasferita al consolidato ma può essere utilizzata dalla società dichiarante già nel presente periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR.

Si fa presente che qualora la società dichiarante abbia optato anche per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

Inoltre, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo non possono essere utilizzate a scomputo dell'ammontare indeducibile degli interessi passivi (art. 96 del TUIR) per i quali è effettuata una variazione in diminuzione nella determinazione dell'imponibile di gruppo. Resta fermo l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento di cui al rigo GN3.

Infine, le perdite del presente rigo non possono essere utilizzate per abbattere il reddito minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative da indicare nel rigo GN6, colonna 1.

Nel **rigo GN5**, indicare:

- nella **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo GN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

$$\text{rigo GN1, col. 2} + \text{rigo GN3} - \text{rigo GN6, col. 1}$$

- nella **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei righi da GN1, colonna 2, a GN4, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare da indicare in **colonna 2** che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. In colonna 3, qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita, va indicato zero.

Nel **rigo GN6**, va indicato :

- in **colonna 1**, il reddito minimo di cui al rigo RF83 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF57, col. 3;
- in **colonna 2**, il reddito imponibile risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei righi da GN1, colonna 2 a GN4.

Qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei righi da GN1, colonna 2, a GN4;

Si rammenta che anche per la società che ha optato per il consolidato trovano applicazione le regole stabilite per i soggetti non operativi, secondo le modalità di compilazione ordinariamente previste.

Consolidato mondiale

Con riferimento al consolidato mondiale, valgono, salvo diversa previsione, le disposizioni sopra richiamate.

10.2

Sezione II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione

Nel **rigo GN7**, va indicata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 4 di UNICO 2010 SC, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2010 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo e successiva adesione, per il presente periodo d'imposta, ad un nuovo consolidato.

Nel **rigo GN8**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo GN7, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo GN9**, va indicata l'eccedenza di cui al rigo GN7, non utilizzata in compensazione, attribuita al consolidato.

Nel **rigo GN10**, va indicata l'eccedenza di cui al rigo GN7, non utilizzata in compensazione al netto di quanto esposto nel rigo GN9, che il contribuente cede a società del gruppo (anche nell'ipotesi di cessione di eccedenza a società che abbiano aderito alla tassazione di gruppo) da riportare nel rigo RK1 del quadro RK della presente dichiarazione.

Nel **rigo GN11**, va indicata la somma algebrica dei rigi da GN7 a GN10, corrispondente all'eccedenza da riportare nel quadro RX, rigo RX1, della presente dichiarazione.

10.3

Sezione III Eccedenze di imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato

Nella presente sezione vanno indicate le eccedenze di imposta diverse dall'IRES derivanti dalle dichiarazioni delle società che partecipano alla tassazione di gruppo.

Nei rigi da GN12 a GN14 vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'imposta che si intende trasferire;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'eccedenza derivante dalla presente dichiarazione trasferita al gruppo.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.4

Sezione IV Dati

Nella presente sezione vanno indicati gli altri dati da comunicare ai sensi dell'art. 7 del DM 9 giugno 2004.

Nel **rigo GN15**, va indicato l'ammontare delle spese sostenute relative ad oneri detraibili.

Nei **rigo GN16**, va indicato:

- nella **colonna 1**, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:
 - 1** – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006);
 - 2** – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);
 - 3** – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006);
 - 4** – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006);
 - 5** – acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (art. 1, comma 358, della legge n. 296/2006);
 - 6** – acquisto e installazione di variatori di velocità (art. 1, comma 359, della legge n. 296/2006).

- nella **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1;

- nella **colonna 3**, l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 1.

Si precisa, inoltre, che la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate); in tal caso, qualora i rigi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del presente quadro.

Nel **rigo GN17**, vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero relativi ad esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo, come determinati nell'apposito prospetto di cui al quadro CE, del presente modello.

Nel **rigo GN18, colonna 1**, va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo (vedere istruzioni dell'apposita sezione del quadro RS). In **colonna 2**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere le istruzioni del quadro RN, rigo RN14).

Nel **rigo GN19**, vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo GN20**, vanno indicate le eccedenze relative al quadro RK della presente dichiarazione, cedute al consolidato. Tale importo va riportato nel quadro RX, rigo RX3, colonna 5.

Nel **rigo GN21**, va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF65, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19). I soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai righe RK10 e RK11. Nella **colonna 4** va indicato il risultato della seguente somma algebrica (GN21, col. 1 + GN21, col. 2 - GN21, col. 3).

10.5

Sezione V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU che la società o ente aderente al consolidato trasferisce alla tassazione di gruppo.

Nei righe da GN22 a GN26 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato.

10.6

Sezione VI Redditi prodotti all'estero e relative imposte

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la tassazione di gruppo e le relative imposte resesi definitive.

Nei **righe da GN27 a GN29** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva.

10.7

Sezione VII Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'ingresso nel Consolidato, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello.

Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

10.8

Sezione VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

Tale sezione va utilizzata per indicare i dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento di cui all'art. 96, commi 5-bis e 7, del TUIR nonché di cui agli artt. 124, comma 1, lett. b) e 125, comma 1, del medesimo testo unico.

Il **rigo GN35** va compilato dai soggetti di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 96 del TUIR, indicando:

- in **colonna 1**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato;
- in **colonna 2**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di altri soggetti estranei al consolidato.

Nel rigo **GN36**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'eventuale eccedenza di interessi passivi da trasferire al consolidato ai sensi del comma 7 dell'art. 96 del TUIR (rigo RF121, colonna 2);
- in **colonna 2**, l'eventuale eccedenza di risultato operativo lordo (ROL) da trasferire al consolidato ai sensi del citato comma 7 (rigo RF120, colonna 1).

Si precisa che l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all'ammontare complessivo delle eccedenze di rol trasferite al consolidato da parte delle medesime società. Le eventuali eccedenze di interessi passivi o di rol non trasferibili non devono essere indicate nel presente quadro.

Nel caso in cui il reddito "ordinariamente" determinato sia inferiore a quello risultante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito derivante dall'applicazione di quest'ultima disposizione e pertanto, non potendo la consolidante effettuare alcuna variazione in diminuzione per rettificare tale importo, i rigi GN35 e GN36 non devono essere compilati. Nella diversa ipotesi in cui il reddito "ordinariamente" determinato sia maggiore rispetto a quello risultante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito determinato ordinariamente e la consolidante ha diritto ad operare la rettifica in diminuzione solo fino a concorrenza dell'eccedenza del reddito ordinariamente determinato rispetto a quello "minimo".

Nel caso in cui in periodi d'imposta precedenti siano stati acquistati beni in regime di neutralità, nel **rigo GN37** va indicato:

- in **colonna 1**, il valore di libro dei beni acquisiti in regime di neutralità ai sensi dell'abrogato art. 123 del TUIR rilevato al termine di ogni esercizio;
- in **colonna 2**, il valore fiscale degli stessi beni.

R11 - QUADRO GC - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il presente quadro va compilato nel caso in cui abbiano avuto luogo operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo, intervenute tra soggetti aderenti al consolidato secondo quanto previsto dal D.M. 9 giugno 2004.

La società dichiarante, risultante dall'operazione straordinaria, nel presente quadro deve aggregare i dati esposti nel proprio quadro GN e quelli esposti dalle società fuse o scisse nei rispettivi quadri GN, desumibili dalle dichiarazioni presentate da tali società per il periodo d'imposta antecedente l'operazione straordinaria. In caso di scissione, va ricordato che tale adempimento spetta alla società beneficiaria designata ai sensi dell'art. 173, c. 12, del TUIR. In caso di liquidazione volontaria la società deve aggregare i dati esposti nei quadri GN relativi alle dichiarazioni presentate per ciascun esercizio compreso nel periodo d'imposta del consolidato. In particolare, nella sezione "Determinazione del reddito complessivo" va indicato il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione.

Inoltre nella sezione IX "Operazioni straordinarie" nei rigi da **GC38** a **GC40** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società fusa o scissa. In caso di liquidazione volontaria di cui all'art. 11, comma 7, del D.M. 9 giugno 2004, va indicato il codice fiscale del soggetto dichiarante;
- in colonna 2, la data in cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria.

R12 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

12.1 **Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che nell'anno 2010 hanno applicato l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della gestione maturato dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 nonché quella del 27 per cento di cui all'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

I soggetti interessati sono i seguenti:

1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta fondi comuni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.

Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.

I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

Nella predisposizione del presente quadro, deve essere compilato un rigo per ogni organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento. In caso di organismi di investimento suddivisi in comparti, deve essere compilato un rigo per ciascun comparto. In caso di operazioni di fusione tra fondi, deve essere compilato un solo rigo che evidenzia l'imposta sostitutiva dovuta dal fondo risultante dalla fusione, non assumendo rilevanza, ai fini fiscali, i risultati di gestione infrannuali dei singoli fondi interessati dall'operazione di fusione (cfr. risoluzione n. 25/E del 2004). Qualora, per effetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999, l'organismo d'investimento sia stato assoggettato nell'anno sia all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento sia a quella del 27 per cento, dovranno essere compilati, per ciascuna imposta sostitutiva, distinti righi. Pertanto, il calcolo del risultato della gestione e dell'imposta sostitutiva del 27 per cento specificamente riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da un organismo d'investimento collettivo dovrà essere indicato in un rigo distinto da quello che accoglie i dati relativi all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento relativa al medesimo organismo.

Per ciascuna imposta sostitutiva (12,50 per cento o 27 per cento), le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accREDITamento a favore di ciascun fondo, che ha conseguito nel periodo d'imposta e/o in periodi d'imposta precedenti un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 per cento o del 27 per cento dell'ammontare del risultato negativo del periodo d'imposta medesimo e/o di quello di periodi d'imposta precedenti, che non sia già stato oggetto di compensazione. L'accREDITamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accREDITare ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;
- l'operazione di accREDITamento ed addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accREDITare fondi comuni chiusi e viceversa;
- le somme necessarie per eseguire l'accREDITamento sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accREDITate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accREDITamento di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.

In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
 - A** per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
 - C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
 - D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

Si precisa che gli organismi di investimento collettivo cui alle precedenti lettere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento devono barrare la relativa **casella "Aliquota"** posta a margine del corrispondente rigo.

- nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
- nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
- nel **campo 7**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato maturato dalla gestione ai sensi dell'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente campo;
- nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 per cento o al 27 per cento dell'importo indicato nel campo 9;
- nel **campo 12**, l'ammontare dei rimborsi corrisposti a soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nel corso dell'anno 2011 e fino alla data di presentazione del Mod. UNICO 2011, traendo la provvista dall'imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2010 e indicata nel campo 11;
- nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dagli esercizi precedenti corrispondente alla aliquota dell'imposta sostitutiva applicata dal fondo;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, gestiti dalla medesima società e soggetti alla medesima aliquota di imposta sostitutiva, che hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 15**, l'eventuale saldo versato all'Eriario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12, 13 e 14; la differenza tra i predetti importi se negativa è indicata nel campo 17. A seguito della modifica apportata all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dall'art. 26, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- nel **campo 16**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, pari al 12,50 per cento o al 27 per cento dell'importo indicato nel campo 10;
- nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta complessivo corrispondente, in caso di risultato positivo della gestione, all'importo di campo 13 non utilizzato in diminuzione dell'imposta dovuta (campo 11) ovvero, nell'ipotesi di risultato negativo della gestione, alla somma dell'importo di campo 13 e di quello indicato nel campo 16;
- nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima società sempre che l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata dal fondo cedente sia corrispondente a quella applicata dal fondo ricevente;
- nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 17 e quello indicato nel campo 18.

R13 - QUADRO RI - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE (ART. 13, COMMA 1 LETT. D), D.LGS. N. 252/2005 E ART. 13, COMMA 2-BIS, D.LGS. N. 47/2000)

13.1

Generalità

L'art. 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito D.Lgs. n. 252) prevede un sistema di tassazione per maturazione dei rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari. Tale sistema, già introdotto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (di seguito D.Lgs. n. 47), prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta.

La determinazione del predetto risultato di gestione segue tuttavia criteri diversi, in funzione del meccanismo di capitalizzazione adottato (a contribuzione definita ovvero a prestazioni differite) e della tipologia di forma pensionistica complementare.

La Sezione I del presente quadro va utilizzata:

- dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 252 (società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare);
- dai soggetti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La Sezione II va utilizzata dalle imprese di assicurazione relativamente ai contratti di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 252 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 e successive modificazioni.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell'imposta sostitutiva utilizzando il quadro RI, del modello UNICO 2011 "Enti non commerciali ed equiparati".

La dichiarazione dei fondi pensione aperti e quella dei predetti fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri dei soggetti istitutori di tali fondi e dei soggetti al cui interno sono costituiti i fondi ai sensi dell'art. 2117 del Codice Civile.

Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 252 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

13.2

Sezione I

I fondi pensione per i quali va dichiarata l'imposta sostitutiva per l'anno 2010 nella Sezione I possono assumere la seguente configurazione:

- A) fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 252;
- B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F) "vecchi fondi", in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto determinato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 252, costituito dalla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi pensione di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto, si assume il valore della riserva matematica.

I proventi derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti – fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 252 – ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 14 aprile 2005 ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 252.

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Tale risultato si determina ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 252, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 252, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;

- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 13 e/o 23 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi.

Modalità di compilazione

Nel **rigo R11** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo R11 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.

Nei **rigi da R12 a R13**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 252, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento;
- nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva;
- nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nella lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 252 e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 252;
- nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 252;
- nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è assunto al netto dell'importo di campo 9;
- nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
- nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulle somme percepite dal singolo iscritto in dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo del rimborso dei contributi prestati) prestata allo stesso;
- nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- nel **campo 15**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- nel **campo 16**, l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza positiva tra l'importo di campo 10 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato al campo 7) e

- quello di campo 13, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati negativi;
- nel **campo 17**, l'ammontare del credito d'imposta, indicato nel rigo RX6 del quadro RX del Mod. UNICO 2010 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" non utilizzato in compensazione;
 - nel **campo 18**, l'ammontare delle imposte a credito trasferito da altre linee di investimento e utilizzato in compensazione delle imposte sostitutive dovute fino a concorrenza della differenza positiva tra gli importi indicati nei campi 10, 14 e 15 e quelli riportati nei campi 7, 13 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 16 e 17;
 - nel **campo 19**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 14 e 15 e quelli riportati nei campi 7, 13 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 16, 17 e 18. Se la differenza tra i predetti importi è negativa la stessa costituisce un credito che può essere utilizzato in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo successivo;
 - nel **campo 20**, l'ammontare delle imposte eventualmente a credito (indicato nel campo 19) utilizzato in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta da altre linee di investimento;
 - nel **campo 21**, la differenza tra l'importo eventualmente a credito di campo 19 e quello di campo 20; tale differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX;
 - nel **campo 22**, la differenza tra l'importo di campo 13 e quello di campo 10, qualora l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente;
 - nel **campo 23**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
 - nel **campo 24**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato ad altre linee di investimento che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati positivi, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 22 e 23;
 - nel **campo 25**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare è costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 22 e 23 e l'importo indicato nel campo 24.

13.3

Sezione II

La sezione II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare per l'anno 2010 l'imposta sostitutiva relativa ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett.b), del D.Lgs. n. 252 e ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47.

Per ciascun assicurato l'imposta sostitutiva dovuta è pari, rispettivamente, all'11 e al 12,50 per cento del risultato netto maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 252, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a decorrere dall'ultima ricorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Per ciascun assicurato il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, sull'intero importo che trova in esso capienza.

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo dei contratti di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 252, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale del contratto (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Nel **rigo RI4** vanno indicati i dati relativi ai contratti di cui all'art. 13 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 252 e, nel **rigo RI5**, quelli relativi ai contratti di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47. In particolare, indicare:

- nel **campo 1**, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno. Si precisa che ciascun risultato va assunto al netto dell'eventuale risultato negativo degli anni precedenti non compensato nel 2010, relativo allo stesso assicurato;
- nel **campo 2**, l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno;
- nel **campo 3**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento ovvero al 12,50 per cento dell'importo indicato nel campo 1;
- nel **campo 4**, l'importo di campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione.

R14 - QUADRO RM - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE

14.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- 1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del Mod. UNICO 2011 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC;
- 2) nel caso di cui all'art. 168 del TUIR, in cui al dichiarante siano imputati i redditi del soggetto estero collegato, determinati nella sezione III, quadro FC, del Mod. Unico 2011, in dipendenza della sua partecipazione agli utili del soggetto estero;
- 3) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC o di un'impresa estera collegata. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
- 4) nel caso in cui al dichiarante sia stato attribuita, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC o di un'impresa estera collegata. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
- 5) nel caso in cui al dichiarante, in regime di trasparenza fiscale, ex artt. 115 e 116 del TUIR, sia stato imputato il reddito di una CFC o di un'impresa estera collegata in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili del soggetto estero. In tal caso la compilazione del quadro RM è limitata alle colonne 1, 2 e 5 di ciascuno dei rigi da RM1 a RM4, senza procedere alla liquidazione dell'imposta (rigo RM5).

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società od ente non residente, con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento. Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascun soggetto estero cui il dichiarante partecipi, nei **rigi da RM1 a RM4**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito del soggetto non residente nella sezione II-A o nella sezione III del quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società od ente non residente ed il dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nel soggetto estero, come determinato nella sezione II-A o nella sezione III del quadro FC del modello UNICO 2011. Nei casi sub 3) e 4), va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo RN9 e il reddito risultante dalla somma degli importi dei rigi da RN7 a RN8, colonne 1, comunque non inferiore al 27 per cento; in caso di esposizione nel rigo RN9 di una imposta pari a zero e fatta salva l'applicazione di norme speciali che prevedano un'aliquota ridotta di cui al rigo RN7;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto estero partecipato sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito del soggetto estero è stato imputato ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o ad un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM5**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RM1 a RM4;

- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- in **colonna 4**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24 (Per il calcolo degli acconti, si veda il paragrafo 26.2 - Acconti);
- in **colonna 5**, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno meno) e riportare lo stesso nel rigo, RX7 quadro RX, della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR l'importo corrispondente al totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 dei righi RS114 e RS115 del quadro RS (art. 167, commi 6 e 7 del TUIR o art. 3, commi 2 e 3, del D.M. n. 268 del 2006) può essere utilizzato a scomputo dell'imposta da versare di cui a colonna 5 e/o ad incremento dell'imposta a credito di cui a colonna 6.

I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta dovuta a saldo è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

R15 - QUADRO RQ - IMPOSTE ADDIZIONALI E SOSTITUTIVE ALL'IRES E ALL'IRAP

15.1

Sezione I Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).

Nel rigo RQ2 vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo. Nel rigo RQ3 va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei righi RQ1 e RQ2. Nel rigo RQ4 va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ6**;
- l'eccedenza dell'IRES, da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8** va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei righi da RQ5 a RQ7. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

15.2

Sezione II Imposta d'ingresso nel regime SIQ e SIINQ (commi da 119 a 141- bis, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

La presente sezione va compilata dalle società per azioni fiscalmente residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare (SIQ), i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'art. 168-bis del TUIR, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 119 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) e che abbiano esercitato l'opzione ivi prevista attraverso l'apposita comunicazione; inoltre la sezione va compilata dalle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e che abbiano esercitato l'opzione congiunta ivi prevista attraverso la medesima comunicazione. Ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (che ha inserito il comma 141-bis all'art. 1 della predetta legge finanziaria 2007), possono, inoltre, compilare il prospetto le società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'art. 168-bis del TUIR,

con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare. Si ricorda che il riferimento alla predetta lista di cui al comma 1 del citato art. 168-bis si renderà applicabile a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.

Ai sensi del comma 129 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, a condizione che siano conseguentemente riclassificati in bilancio tra quelli destinati alla locazione.

In ambedue i casi il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. Si precisa infine che, per effetto dell'art. 4 del decreto citato, tra gli immobili vi rientrano anche quelli destinati alla locazione detenuti in base a contratto di locazione finanziaria.

L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con l'aliquota del 20 per cento.

Si rammenta che, la presente sezione non deve essere compilata qualora la società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, abbia incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al suddetto valore normale.

A tal fine nel **rigo RQ9** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle plusvalenze realizzate su immobili nonché sui diritti reali su immobili destinati alla locazione;
- in **colonna 2**, l'importo delle minusvalenze sui medesimi beni e diritti;
- in **colonna 3**, l'importo imponibile delle plusvalenze residue dato dalla differenza delle due precedenti colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, l'importo relativo alle perdite fiscali utilizzate, secondo le regole ordinarie, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso. L'eventuale importo residuo può essere utilizzato a compensazione dei redditi imponibili di cui al quadro RN, quadro GN o GC derivanti dalle attività diverse da quella esente;
- in **colonna 5**, l'ammontare imponibile netto risultante dallo scomputo delle predette perdite di colonna 4 dall'importo di colonna 3;
- in **colonna 6**, l'imposta sostitutiva d'ingresso al regime speciale pari al 20 per cento dell'importo di colonna 5 da versare.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'IRES relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ o SIINQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'IRES relativa ai periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RQ9, colonna 7**, va indicato l'importo relativo alla rata annuale.

L'importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si precisa che in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

15.3

Sezione III Imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ e SIINQ (commi da 119 a 141-bis, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

La presente sezione va compilata dalle società conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in caso di plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 citata, come modificata dall'art. 12 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare delle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'art. 168-bis del TUIR. Si ricorda che il riferimento alla pre-

detta lista di cui al comma 1 del citato art. 168-bis si renderà applicabile a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni del citato comma 137 si applicano, inoltre:

- agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale.

Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, la suddetta imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non destinati alla locazione.

Si ricorda che, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.

A tal fine nei **righi da RQ10 a RQ12** va indicato:

- in **colonna 1** il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;
- in **colonna 2**, l'importo delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili.

Nel rigo **RQ13, colonna 1**, va indicato l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei rigi da RQ10 a RQ12; l'imposta da versare va indicata in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento.

In tal caso nel **rigo RQ14**, va indicato l'importo della prima rata.

L'importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si precisa che in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti ai fini dell'indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

15.4

**Sezione IV
Imposta sostitutiva
sulle deduzioni
extracontabili
(art. 1, comma 48,
legge 24 dicembre
2007, n. 244) e
riallineamento
delle divergenze
derivanti
dall'eliminazione
di ammortamenti,
di rettifiche di
valore e di fondi di
accantonamento
per i soggetti
IAS/IFRS (art. 15,
commi 7, 8 e 8-bis
del decreto legge
29 novembre
2008, n. 185)**

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) optano nella presente dichiarazione per il riallineamento delle differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC (deduzioni extracontabili). L'art. 1, comma 33, lett. q), della legge finanziaria 2008 ha modificato l'art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir, col quale si dispone, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nel predetto prospetto della presente dichiarazione, quadro EC, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, del Tuir e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico. In via transitoria è fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge finanziaria 2008, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;
- redigono per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 il primo bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (IAS/IFRS) e che, per effetto dell'art. 15, commi 7 e 8, lett. b), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009, optano nella presente dichiarazione per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle divergenze esistenti all'inizio di tale esercizio ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009 che derivano dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 5 e 6 dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Tale opzione può essere esercitata, per effetto dei commi 7 e 8, lett. a), dello

stesso art. 15, e dell'art. 1, comma 4, del decreto del 30 luglio 2009 anche per riallineare le divergenze che derivano da variazioni che intervengono nei principi IAS/IFRS adottati.

Ai fini dell'applicazione delle sopra indicate disposizioni, qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni, con effetto a partire da tale inizio. In tal caso, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.

Ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 l'opzione di cui all'art. 1, comma 48, della legge finanziaria 2008, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

Le predette divergenze possono essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto (da deduzioni extracontabili di cui al quadro EC), mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Si precisa che nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi d'imposta.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva, può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili corrispondenti ai righi di ciascuna sezione del suddetto quadro EC.

L'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascun rigo del quadro EC oggetto di riallineamento, l'intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato decreto l'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell'Irap e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta.

A tal fine nei righi successivi vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili corrispondenti ai singoli righi del quadro EC (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa) e precisamente gli importi relativi:

- nel **rigo RQ15, colonna 1**, ai beni materiali, **colonna 2**, a impianti e macchinari, **colonna 3**, ai fabbricati strumentali, **colonna 4**, ai beni immateriali, **colonna 5**, alle spese di ricerca e sviluppo e, **colonna 6**, all'avviamento; i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi, incluse nel rigo del suddetto quadro EC relativo ai beni immateriali (rigo EC4).
- nel **rigo RQ16, colonna 3**, alle opere e servizi ultrannuali, **colonna 4**, ai titoli obbligazionari e similari, **colonna 5**, alle partecipazioni immobilizzate e, **colonna 6**, alle partecipazioni del circolante;
- nel **rigo RQ17 colonna 1**, al fondo rischi e svalutazione crediti, **colonna 2**, al fondo spese lavori ciclici, **colonna 3**, al fondo spese ripristino e sostituzione, **colonna 4**, al fondo operazioni e concorsi a premio, **colonna 5**, al fondo per imposte deducibili e, **colonna 6**, ai fondi di quiescenza.

Per il riallineamento delle divergenze relative ai soggetti IAS/IFRS si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. Pertanto, nelle medesime colonne vanno

indicati gli importi relativi alle divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi IAS/IFRS (FTA) o alle divergenze derivanti dalle variazioni che intervengono nei principi IAS/IFRS adottati.

Nella **colonna 7** dei righi da **RQ15** a **RQ17** va indicato l'importo corrispondente alla somma delle **colonne** da **1** a **6** dei predetti singoli righi.

L'importo dell'imposta sostitutiva va determinato complessivamente applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento agli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007 e va indicato nel **rigo RQ18, colonna 3**; si precisa che tali scaglioni vanno applicati al totale, indicato in **colonna 1** del predetto rigo RQ18, risultate dalla somma degli importi indicati alla colonna 7 dei predetti rigi da RQ15 a RQ17. Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva e indicate in **colonna 2** del citato rigo RQ18.

Se l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva sulle differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali utilizzando il codice tributo 1123, la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali. Nella **colonna 4**, va indicata la quota dell'imposta di cui alla colonna 3 (relativa al riallineamento da IAS/IFRS) e nella **colonna 5** la quota relativa al riallineamento dei valori dedotti extracontabilmente. Nel **rigo RQ19** va indicata la prima rata annuale pari al 30 per cento dell'importo di colonna 5 del rigo RQ18.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto 30 luglio 2009, per il riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi, l'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali utilizzando il codice tributo 1819.

A tal fine nel rigo RQ18, colonna 4, va indicata la quota d'imposta per il riallineamento dei valori IAS/IFRS.

15.5

Sezione V Imposta sostitutiva sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili (art. 15, comma 3 lett. b), del decreto legge n. 185 del 2008 e D. M. 30 luglio 2009)

Sono tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti che redigono il bilancio relativo all'esercizio 2011 in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (IAS/IFRS) e che, per effetto dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, esercitano l'opzione per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle divergenze esistenti i sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009.

Ai fini dell'applicazione delle sopra indicate disposizioni, qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni; con effetto a partire da tale inizio. In tal caso, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.

Al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine nel **rigo RQ20** va indicato l'importo della predetta divergenza in **colonna 1** e la relativa imposta con aliquota del 16 per cento in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto 30 luglio 2009, è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente utilizzando il codice tributo 1820.

15.6

Sezione VI
Imposta
sostitutiva sui
maggiori valori
attribuiti in
bilancio, ai sensi
dell'art. 1,
comma 47 legge
n. 244 del 2007
e ai sensi
dell'art. 15,
commi 10, 11
e 12 del decreto
legge n. 185
del 2008.

La presente sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui, all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, nonché, in alternativa, della facoltà di cui all'art. 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

■ **Sezione VI-A**

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR è previsto dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente compresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) ed in tal caso l'opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario.

L'opzione per l'affrancamento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è posta in essere l'operazione ovvero in quella del periodo d'imposta successivo.

E' possibile ottenere, quindi, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, entro il periodo d'imposta successivo nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura dei predetti periodi.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto decreto per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatisi presso il soggetto conferente, incorporato, fuso o scisso per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC e trasferita al soggetto beneficiario dell'operazione deve essere prioritariamente applicato il regime dell'imposta sostitutiva previsto dall'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.

Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, l'imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.

L'opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal caso, in relazione alla medesima operazione, per il soggetto conferitario, incorporato, fuso o scisso, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, occorre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d'imposta (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2008, n. 57).

A tal fine nella presente sezione va data evidenza dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell'imposta complessiva relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria, indicando nel **rigo RQ21** e nel **rigo RQ22**:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali;
- in **colonna 3**, l'importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costituente la base imponibile dell'imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla suddetta base imponibile, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del decreto 25 luglio 2008, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello

stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta.

Si precisa che qualora in relazione alla medesima operazione il soggetto conferitario si avvalga del presente regime in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione, nel secondo periodo - ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile - assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate complessivamente a imposta sostitutiva nel primo periodo. A tal fine in **colonna 4** va indicato l'imponibile del precedente periodo d'imposta cui si riferisce l'operazione.

– in **colonna 5**, l'importo dell'imposta sostitutiva determinato applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento in relazione agli scaglioni previsti dal comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR pari alla somma della colonna 3 e, eventualmente, della colonna 4. L'aliquota così determinata deve essere applicata sull'importo di colonna 3.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate; la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relative al periodo d'imposta dell'operazione di conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell'operazione.

L'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

A tal fine nel **rigo RQ23**, va indicato l'importo complessivo dell'imposta sostitutiva dovuta pari alla somma degli importi della colonna 5 dei rigi da RQ21 a RQ22 e nel **rigo RQ24** l'importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell'imposta dovuta.

■ Sezione VI-B

In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR e del relativo decreto di attuazione, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria che eserciti l'opzione prevista dall'art. 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è tenuto a compilare la presente **Sezione VI-B**.

L'opzione consiste nell'assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali. Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione, ai fini IRES e IRAP, del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, la deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore ad un nono (un decimo per i soggetti con periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 di conversione del decreto legge n. 225 del 2010), a prescindere dall'imputazione al conto economico. Allo stesso modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

Le predette disposizioni sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'art. 176, comma 2-ter, del Tuir. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP separatamente dall'imponibile complessivo. La presente opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5, dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ25** devono essere indicati gli importi dei maggiori valori derivanti dalle differenze tra importi civili e fiscali relativi all'avviamento, **colonna 1**, ai marchi d'impresa, **colonna 2**, e alle altre attività immateriali (tra le quali si intende compresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita), **colonna 3**. In **colonna 4** va indicato l'importo corrispondente all'imposta sostitutiva dovuta, determinato applicando l'aliquota del 16 per cento alla somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3. La predetta imposta va versata utilizzando il codice tributo 1821.

Se i maggiori valori sono relativi ai crediti l'importo del disallineamento va indicato in **colonna 5** e l'imposta sostitutiva dovuta, in **colonna 6**, applicando l'aliquota del 20 per cento all'importo di colonna 5; la predetta imposta va versata utilizzando il codice tributo 1823.

Tali importi devono essere versati in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Nei **rigi RQ26** e **RQ27** devono essere indicati, **colonna 1**, la denominazione delle componenti reddituali e patrimoniali relative ad attività diverse da quelle indicate nell'art. 176, comma 2-ter

del TUIR per le quali si è optato per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio e, **colonna 2**, il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini dell'IRES e in **colonna 3** il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini dell'IRAP. In tale ultimo caso nel **rigo RQ28, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori valori rilevanti ai fini IRES corrispondente alla somma della colonna 2 dei rigi RQ26 e RQ27, mentre in **colonna 2** la somma dei maggiori valori rilevanti ai fini IRAP corrispondente alla somma della colonna 3 dei rigi RQ26 e RQ27. Diversamente, qualora si sia optato per assoggettare a tassazione il valore complessivo delle divergenze civili e fiscali, non vanno compilati i rigi RQ26 e RQ27 e va indicato nel rigo RQ28 in **colonna 1** l'importo totale del riallineamento ai fini IRES e in **colonna 2** l'imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria del 27,5 per cento e in **colonna 4** l'imposta corrispondente all'applicazione dell'eventuale maggiorazione (la cui percentuale va indicata in **colonna 3**); in **colonna 5**, l'importo totale del riallineamento ai fini IRAP e, in **colonna 7**, l'imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IRAP (la cui percentuale va indicata in **colonna 6**) e in **colonna 9** l'imposta corrispondente all'eventuale maggiorazione dell'IRAP (la cui percentuale va indicata in **colonna 8**); in **colonna 10**, l'importo complessivo dell'imposta dovuta, pari alla somma degli importi delle colonne 2, 4, 7 e 9 del rigo RQ28, che deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione utilizzando il codice tributo 1822.

15.7

Sezione VII Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza (art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), si avvalgono della facoltà di assoggettare ad un'imposta sostitutiva dell'IRES l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR, al netto delle rettifiche già operate.

La precedente disposizione si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del TUIR, relativamente al regime della trasparenza.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2008 sono adottate le relative disposizioni attuative.

Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali esistenti:

- presso la società trasparente assume rilievo l'importo indicato nei rigi da RF87 a RF89 del prospetto del reddito imputato ex art. 115 del TUIR;
- presso la società controllata partecipante al consolidato assume rilievo gli importi indicati nei rigi da RF93 a RF95 del prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del TUIR.

A tal fine nel **rigo RQ29, colonna 1**, va indicato l'importo corrispondente alle differenze tra valori civili e valori fiscali dei beni ammortizzabili; nel **rigo RQ30, colonna 1**, l'importo corrispondente alle differenze tra valori civili e valori fiscali degli altri elementi dell'attivo; nel **RQ31, colonna 1**, l'importo corrispondente alle differenze tra valori civili e valori fiscali dei fondi di accantonamento e/o per rischi e oneri.

Nella **colonna 2** dei precedenti rigi va indicato l'ammontare corrispondente all'imposta sostitutiva del 6 per cento degli importi indicati nelle precedenti colonne 1.

15.8

Sezione VIII Riliquidazione dell'imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali da recuperare o conferimenti (art. 81, comma 23, del D.L. n. 112 del 2008).

L'art. 81, comma 23, del D.L. n. 112 del 2008 prevede la riliquidazione, in determinate ipotesi, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 21 del citato art. 81, calcolata sul maggior valore delle rimanenze finali che si sono determinate per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR. Le ipotesi che comportano detta riliquidazione sono elencate nelle lett. a), a-bis) e b) del comma 23 e riguardano, in particolare:

1. le svalutazioni determinate in base all'art. 92, comma 5, del TUIR, le quali fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso, l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare, l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito;
2. la riduzione della quantità delle rimanenze finali, qualora detta quantità risulti inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR; in tal caso, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva e l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta sul reddito.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, occorre indicare:

- nel **rigo RQ33, colonna 1**, l'ammontare delle svalutazioni rilevanti (vedi punto 1). In **colonna 2**, l'importo corrispondente al 16 per cento di colonna 1;
- nel **rigo RQ34, colonna 1**, il maggior valore delle quantità vendute assoggettato ad imposta sostitutiva (vedi punto 2). In **colonna 2**, l'importo corrispondente al 16 per cento di colonna 1;
- nel **rigo RQ35, colonna 2**, il totale degli importi indicati in colonna 2 dei rigi RQ33 e RQ34. In **colonna 1**, la quota dell'importo di cui a colonna 2 del presente rigo che la società computa in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare. L'importo pari alla differenza tra colonna 2 e colonna 1 è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito.

Si precisa, infine, che in caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del TUIR, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In tale ipotesi, nel **rigo RQ36** occorre indicare il codice fiscale del soggetto conferitario. In presenza di più conferimenti è necessario compilare tante sezioni quanti sono i soggetti conferitari, riportando in ciascuna sezione il relativo codice fiscale. Qualora a seguito del conferimento siano trasferite tutte le rimanenze di cui al citato articolo 92-bis, occorre anche barrare l'apposita casella **"Conferimento"** posta a margine della presente sezione. In caso di compilazione di più moduli, detta casella va barrata solo nel primo modulo.

15.9

**Sezione IX
Riliquidazione
dell'imposta
sostitutiva sul
maggior valore
delle rimanenze
finali (art. 81,
comma 24, decreto
legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008,
n. 133 e art. 15,
comma 7, del
decreto legge 29
novembre 2008,
n. 185, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2)**

La presente sezione va compilata dai seguenti contribuenti che:

- hanno assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 81, comma 21, del D.L. n. 112 del 2008, nel periodo d'imposta precedente, il maggior valore delle rimanenze finali che si sono determinate per effetto della prima applicazione dell'art. 92-bis del TUIR, e che nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione hanno ceduto l'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui al predetto art. 92-bis;
- hanno optato per il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, assoggettando all'imposta sostitutiva di cui al citato art. 81, il maggior valore delle rimanenze finali dei beni fungibili (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) e che nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione hanno ceduto l'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze.

In tali ipotesi, il successivo comma 24 del citato art. 81 dispone che l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute, così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente, si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

A tal fine nel **rigo RQ37, colonna 1**, va indicato l'importo corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute con l'azienda, assoggettato alla predetta imposta sostitutiva; in **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'11,5 per cento all'importo di colonna 1 (tale aliquota è pari alla differenza tra l'aliquota del 27,5 per cento, prevista dal citato comma 24, e quella originariamente assolta del 16 per cento).

15.10

**Sezione X
Imposte sulle
divergenze
derivanti
dall'applicazione
dei principi contabili
IAS/IFRS ai sensi
dell'articolo 15,
comma 3, lett. a)
e del D.M. 30
luglio 2009**

Sono tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti che per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 redigono il primo bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e che, per effetto dell'art. 15, commi 7 e 8, lett. b), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009 (emanato, ai sensi del comma 8-bis del citato art. 15, per l'attuazione delle disposizioni del comma 8 dello stesso articolo), optano nella presente dichiarazione per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle divergenze delle operazioni pregresse che dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente (ai fini fiscali) rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti.

L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS.

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, lett. a), del decreto legge n. 185 del 2008 e del comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale citato possono essere riallineate le divergenze esistenti all'inizio

del periodo d'imposta di prima applicazione della variazione dei principi IAS/IFRS, con effetto a partire da tale inizio.

L'opzione è esercitata in relazione all'esercizio precedente a quello di prima applicazione della variazione dei principi IAS/IFRS.

Ai sensi del predetto comma 4, per le variazioni che decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione del principio IAS/IFRS sostituito, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello da cui decorrono le suddette variazioni, con effetto a partire da tale inizio.

Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 38 del 2005, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'art. 109, comma 4, del TUIR e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso TUIR, così come modificate dalla legge finanziaria per il 2008.

Il riallineamento delle predette divergenze può essere attuato, a scelta del contribuente:

- sulla totalità delle differenze positive e negative;
- con riguardo a singole fattispecie.

Si precisa che per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

Soltanto in ipotesi di operazioni straordinarie (di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR), come previsto dal comma 6 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 deve essere compilata la **colonna 1** del **rigo RQ38, RQ39, RQ40 e RQ41**, avendo cura di indicare il codice fiscale del soggetto fuso o incorporato, conferente o scisso.

Nel **rigo RQ38** va indicata in **colonna 2** e in **colonna 5** la somma algebrica delle differenze da riallineare. Se l'importo di colonna 2 è positivo, in **colonna 3** va indicata l'aliquota IRES eventualmente aumentata delle maggiorazioni e in colonna 4 l'importo dovuto.

Se l'importo di colonna 5 è positivo, in **colonna 6** va indicata l'aliquota IRAP ordinaria e in **colonna 8** l'eventuale maggiorazione e rispettivamente in **colonna 7** e in **colonna 9** gli importi dovuti.

L'imposta risultante dalla somma degli importi delle colonne 4, 7 e 9 deve essere indicata in **colonna 10** e versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio utilizzando il codice tributo 1817.

Qualora il saldo da indicare nelle colonne 2 e/o 5 sia negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile sia IRES che IRAP del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e dei 4 successivi.

Nei **righe** da **RQ39** a **RQ41** devono essere indicati i dati relativi alle medesime divergenze qualora il soggetto opti per il riallineamento con riguardo a singole fattispecie.

Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo.

Si precisa che qualora emerga un saldo negativo non è comunque ammessa alcuna deduzione dall'imponibile degli esercizi successivi.

A tal fine nei predetti righe, in **colonna 2**, va indicata la denominazione delle componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura, in **colonna 3**, l'ammontare relativo ai disallineamenti esistenti all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, in caso di prima applicazione dei principi IAS/IFRS ovvero del periodo d'imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni dei predetti principi IAS/IFRS.

Nel **rigo RQ42, colonna 1**, va indicato il totale dei saldi positivi oggetto di riallineamento derivante dalla somma della colonna 3 dei righe da RQ39 a RQ41. Tale saldo è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo; l'imposta dovuta va indicata in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio utilizzando il codice tributo 1818.

15.11

Sezione XI Addizionali per il settore petrolifero e dell'energia elettrica

L'art. 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede un'addizionale all'IRES, con un'aliquota del 6,5 per cento (così elevata, dal 5,5 per cento, dal comma 3 dell'art. 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Al fine di assolvere alla maggiore imposta IRES, devono compilare la presente **Sezione XI-A** i soggetti che, ai sensi del predetto art. 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvedono al relativo versamento, anche i soggetti che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del TUIR nonché i soggetti che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 e quelli che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la citata trasparenza fiscale, senza tener conto, in quest'ultimo caso del reddito imputato dalla società partecipata.

In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore ai dodici mesi, la citata soglia minima di ricavi deve essere raggiunta ad anno.

Si precisa che nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati l'addizionale si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

La presente sezione non va compilata dai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare n. 35 del 18 giugno 2010 dell'Agenzia delle entrate.

Nel **rigo RQ43** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente al reddito (o alla perdita, preceduta dal segno meno) determinato nel quadro RF, rigo RF56, aumentato del reddito di partecipazione indicato nel rigo RF57, colonna 1, diminuito della perdita di partecipazione indicata nel rigo RF58, colonna 1, e dell'importo delle erogazioni liberali di cui al rigo RF60; in tale l'importo, inoltre, va considerato l'ammontare del credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento;
- in **colonna 2**, il reddito minimo imputato da società di persone già ricompreso nel rigo RF57, colonna 3;
- in **colonna 3**, la perdita non compensabile, per effetto della disciplina di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, derivante dalla differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 2 e quello di colonna 1;
- in **colonna 4**, l'ammontare dei proventi esenti dall'imposta che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, la perdita riportabile nei periodi d'imposta successivi, pari: se la colonna 3 è compilata, alla differenza tra colonna 3 e colonna 4, altrimenti alla somma algebrica, non preceduta dal segno "meno", di colonna 1 (se negativa) e colonna 4; va indicato "zero" qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita; tale importo va indicato nell'apposito prospetto delle "perdite d'impresa non compensate";
- in **colonna 6** il reddito al lordo della perdite pregresse pari al maggiore tra quello indicato in colonna 1 e quello indicato in colonna 2;
- in **colonna 7**, l'ammontare delle perdite dei periodi d'imposta precedenti per l'intero importo che trova capienza nell'importo di colonna 1 (se positivo). Qualora sia stata compilata la colonna 2, tale importo non deve essere maggiore della differenza, se positiva, tra gli importi di colonna 1 e di colonna 2;
- in **colonna 8**, l'imponibile pari alla differenza tra gli importi di colonna 6 e di colonna 7;
- in **colonna 9**, l'imposta corrispondente al reddito imponibile che ai sensi del comma 16 dell'art. 81 del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è pari al 6,5 per cento dell'importo della colonna 8;
- in **colonna 10**, gli importi delle detrazioni d'imposta (si vedano le istruzioni al quadro RN), fino a concorrenza dell'importo di colonna 9;
- in **colonna 11**, gli importi corrispondenti, tra gli altri, ai crediti d'imposta per i proventi da fondi comuni di investimento, ai crediti per le imposte pagate all'estero e alle ritenute subite (si vedano le istruzioni al quadro RN);
- in **colonna 12**, l'ammontare utilizzabile di crediti d'imposta di cui al quadro RU;
- in **colonna 13**, l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 14**, l'importo dell'eccedenza di cui alla colonna 10 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- in **colonna 15**, l'importo degli acconti versati; a tal fine per il primo acconto va utilizzato il codice tributo "2010" e per il secondo il "2011".

L'importo dell'addizionale IRES va indicato in **colonna 16**, se dovuto, o in **colonna 17**, se a credito, corrispondente alla seguente somma algebrica: colonna 9 - colonna 10 - colonna

11 – colonna 12 – colonna 13 + colonna 14 – colonna 15; per il versamento del saldo va utilizzato il codice tributo "2012".

La **Sezione XI-B** va compilata dalle società e enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ai sensi della L. 6 febbraio 2009, n. 7:

- a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
- b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

I predetti soggetti sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento.

Per gli esercizi in perdita l'addizionale non è dovuta.

L'importo dell'addizionale non può eccedere il minore tra: a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico; b) l'importo corrispondente al 10,3 per mille del patrimonio netto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Al fine di calcolare l'imposta dovuta è necessario indicare nel **rigo RQ44** l'importo dell'onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive, come risultante dal medesimo conto economico. Si precisa che il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale che qui si sta determinando.

Dall'importo dell'onere netto per l'IRES sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

A tal fine in **colonna 1**, va indicato l'importo corrispondente all'onere netto per l'IRES che deve essere rapportato all'utile prima delle imposte. In **colonna 2**, l'importo corrispondente all'utile prima delle imposte come rilevato dal conto economico; in **colonna 3**, la percentuale che risulta dalla differenza tra il 19 per cento e il rapporto degli importi indicati in colonna 1 e in colonna 2 del presente rigo, quest'ultimo corrispondente all'aliquota d'incidenza fiscale; in **colonna 4**, l'importo derivante dall'applicazione della percentuale indicata in colonna 3 sull'ammontare indicato in colonna 2; in **colonna 5**, il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati; in **colonna 6**, l'importo corrispondente al 10,3 per mille dell'importo di colonna 5. Infine, in **colonna 7** va indicato l'importo dell'imposta addizionale dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 4 per cento all'utile prima delle imposte riportato in colonna 2. Si precisa che qualora tale importo calcolato eccede il minore degli importi indicati rispettivamente in colonna 1 e in colonna 6, nella predetta colonna 7 deve essere indicato tale minore valore. In **colonna 8** va indicato l'ammontare degli acconti versati e nelle **colonne 9 e 10** gli importi rispettivamente a debito e a credito pari alla differenza tra colonna 6 e colonna 7. L'imposta addizionale così determinata deve essere versata con i seguenti codici tributo: "2013" per l'acconto prima rata, "2014" per l'acconto seconda rata o unica soluzione e "2015" per il saldo.

15.12

Sezione XII Tassa etica (comma 466, art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

La presente sezione va compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'art. 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Il medesimo art. 31 del predetto decreto legge ha, inoltre, modificato il citato comma 466, disponendo che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti,

come determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

A tal fine alla **colonna 1** del **rigo RQ45** va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25 per cento dell'importo di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3**, va indicata la somma degli acconti versati.

La **colonna 4** e la **colonna 5**, vanno compilati per indicare l'imposta a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica: $RQ45 \text{ col. } 2 - RQ45 \text{ col. } 3$

Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 4 (imposta a debito).

Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 5 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel quadro RX, rigo RX23, colonna 1.

I versamenti vanno effettuati coi seguenti codici tributo: "2004" per l'acconto prima rata; "2005" per l'acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; "2006" per il saldo.

15.13

Sezione XIII Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui viene effettuato il trasferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel **rigo RQ46**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;
- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RQ47**, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RQ48**, va indicato:

- in **colonna 3**, la somma dei rigli RQ46 e RQ47;
- in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 - "Imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali - Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

15.14

Sezione XIV Riserve matematiche dei rami vita

La presente sezione va compilata dalle società di assicurazione per dichiarare l'imposta di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, applicata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Detta imposta è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi con il codice tributo 1682.

Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione (compresi quelli che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, di cui all'art. 14-quater del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124), ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n.

124 del 1993 e alle polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

L'aliquota di imposta è stabilita nella misura dello 0,35 per cento.

Le imposte versate sono recuperate quale credito da utilizzare per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gravanti sui redditi di capitale indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinqies), del TUIR. Se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In particolare, va indicato:

- nel **rigo RQ49, colonna 1**, l'importo delle riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive, in **colonna 2**, l'imposta dovuta pari allo 0,35 per cento dell'importo di colonna 1.

15.15

Sezione XV Riliquidazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze su metalli preziosi per uso non industriale (art. 14 D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazione, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)

La presente sezione va compilata dalle società e dagli enti che, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78:

- hanno assoggettato a tassazione, separatamente dall'imponibile complessivo, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia;
- hanno ceduto, in tutto o in parte, ai sensi del comma 3 dell'art. 14, del citato decreto legge n. 78 del 2009, nel corso del periodo d'imposta, le suddette disponibilità.

Si precisa che in quest'ultima ipotesi la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, già assoggettata ad imposta sostitutiva, concorre all'imponibile complessivo ai fini IRES e IRAP.

L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, e successive modificazioni.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, occorre indicare nel **rigo RQ50, colonna 1**, l'ammontare della plusvalenza relativa alle disponibilità cedute, già assoggettata ad imposta sostitutiva, e in **colonna 2**, l'importo corrispondente al 6 per cento di colonna 1. L'importo di quest'ultima colonna è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito.

15.16

Sezione XVI Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (art. 15 della Legge 25 gennaio 1994, n. 86)

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi soggetti ad imposta sostitutiva del 25 per cento dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 per i quali le società di gestione del risparmio non hanno optato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto decreto.

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

L'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'Ires dovuta dalla società di gestione del risparmio.

Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di più prospetti distinti.

A tal fine nel **rigo RQ51, colonna 1**, va indicata la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento e in **colonna 2**, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo di investimento.

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nella **colonna 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo II, capo II, del TUIR o in altre disposizioni normative. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, se compatibili, nella determinazione delle suddette variazioni, le istruzioni contenute nel quadro RF, avendo cura di indicare il totale delle suddette variazioni in aumento e il totale delle variazioni in diminuzione rispettivamente nella **colonna 4** e nella **colonna 5**.

Si precisa che la perdita indicata nella colonna 3 deve essere preceduta dal segno meno.

Nella **colonna 6** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) della colonna 3 e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

La perdita indicata nella colonna 6 deve essere preceduta dal segno meno.

Inoltre, va indicato:

- nella **colonna 7** il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- nella **colonna 8** l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica della colonna 6 e della colonna 7.
- nella **colonna 9** il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo indicato nella colonna 6 e gli importi della colonna 7 e della colonna 8. Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 61 e 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR;
- nella **colonna 10**, i proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR;
- nella **colonna 11**, l'imposta corrispondente all'importo imponibile;
- nella **colonna 12**, gli importi relativi al credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e le ritenute subite.

La differenza tra la colonna 11 e la colonna 12 va indicata nella **colonna 13** (imposta da versare) o, se negativa, nella **colonna 14** (imposta a credito).

Nel **rigo RQ52** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, nei rispettivi campi dedicati, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione.

15.17

Sezione XVII Imposta sostitutiva sull'adeguamento o sulla liquidazione del fondo comune d'investimento immobiliare (art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010)

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi al fondo immobiliare chiuso qualora la società di gestione del risparmio ha deliberato l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ovvero non ha deliberato il predetto adeguamento ma ha disposto la liquidazione del fondo stesso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. j), decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) come modificato dal comma 1, lett. a) dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, per fondo comune di investimento è da intendersi il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.

La società di gestione del risparmio applica un regime di tassazione sostitutiva in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di prossima emanazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 32 le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 alla data di entrata in vigore del predetto decreto, come modificata dal comma 1, lettera a), che hanno adottato le conseguenti delibere di adeguamento, sono tenuti alla compilazione del presente prospetto.

In sede di adozione delle delibere di adeguamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009.

Nel caso in cui il fondo, istituito da una società di gestione, sia gestito da altra società di gestione, permangono gli obblighi di dichiarazione e versamento in capo alla società che ha costituito il fondo e che, sia pure indirettamente, lo gestisce.

L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.

A tal fine nel **rigo RQ53** indicare:

- in **colonna 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- in **colonna 2**, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo di investimento;
- in **colonna 3**, il valore netto del fondo al 31 dicembre 2009;
- in **colonna 4**, le ritenute subite;
- in **colonna 5**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari al 5 per cento dell'importo di colonna 3 al netto delle ritenute e in **colonna 6**, l'importo corrispondente al 40 per cento dell'importo di colonna 4. L'imposta va versata con il modello F24, utilizzando l'apposito codice tributo.

In caso d'importo a credito indicare l'ammontare preceduto dal segno “-”.

Le società di gestione del risparmio che, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, non hanno adottato le delibere di adeguamento previste dal comma 3 del predetto art. 32 e che hanno deliberato, entro trenta giorni dalla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative, sono tenute alla compilazione del presente prospetto.

Le predette società di gestione applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell'art. 32 sopra citato, in sede di adozione delle delibere di liquidazione, prelevando, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009.

Tale imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.

La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento.

L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.

A tal fine nel predetto **rigo RQ53** indicare:

- in **colonna 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
 - in **colonna 2**, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo di investimento;
 - in **colonna 7**, il valore netto del fondo al 31 dicembre 2009;
 - in **colonna 8**, le ritenute subite;
 - in **colonna 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari al 7 per cento dell'importo di colonna 7, al netto delle ritenute, e in **colonna 10**, l'importo corrispondente al 40 per cento dell'importo di colonna 9. L'imposta va versata con il modello F24, utilizzando l'apposito codice tributo.
- In caso d'importo a credito indicare l'ammontare preceduto dal segno “-”.
- in **colonna 11**, l'importo relativo al risultato complessivo conseguito successivamente al 1° gennaio 2010;
 - in **colonna 12**, le ritenute subite;
 - in **colonna 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari al 7 per cento dell'importo di colonna 11, al netto delle ritenute. L'imposta va versata con il modello F24, utilizzando l'apposito codice tributo. In caso d'importo a credito indicare l'ammontare preceduto dal segno “-”.

R16 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA**16.1****Premessa**

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni multimodulo, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

Modalità di compilazione delle sezioni "pluricredito"

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell'apposito campo "Mod. N.", posto in alto a destra del presente quadro, il numero dei moduli compilati.

Modalità di compilazione del quadro da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust

I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione al netto della quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V.

Si ricorda che l'importo ceduto al consolidato non può superare l'importo dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato.

Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare l'ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV.

Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare l'ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai beneficiari ed indicata nel quadro PN, sezione IV.

Il credito residuo deve essere determinato nel modo seguente:

(residuo precedente dichiarazione + concesso + riversato – utilizzato – ceduto = residuo da riportare).

Qualora la sezione del quadro RU relativa al credito trasferito sia strutturata in colonne con diverse annualità o con diversi regimi agevolativi, occorre indicare l'ammontare del credito residuo, determinato nel modo sopra illustrato, in corrispondenza delle colonne relative al credito trasferito.

I soggetti che hanno optato, in qualità di soci partecipanti, per la tassazione per trasparenza e i soggetti beneficiari di Trust devono indicare nella sezione XXIII i crediti d'imposta imputati, rispettivamente, dalla società partecipata e dal Trust.

Novità del quadro

Si segnalano di seguito le principali novità riguardanti i crediti d'imposta contemplati nel presente quadro:

- l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha istituito un credito d'imposta per l'indennità di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (da indicare nella sezione XIX);
- la Regione Siciliana con la legge 17 novembre 2009, n. 11, ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese (da indicare nella sezione XX);
- per effetto degli ulteriori stanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il settore dell'autotrasporto, sono stati prorogati per l'anno 2010 il credito d'imposta per il recupero del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale nell'anno 2009 (da indicare nella sezione XV) e il credito d'imposta per il recupero di una quota parte della tassa automobilistica pagata per l'anno 2010 (da indicare nella sezione XIX);
- il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2010 ha disciplinato le modalità attuative dei crediti d'imposta istituiti dall'articolo 1, commi 325 e 327, della legge n. 244 del 2007 per il settore cinematografico (da indicare nella sezione XIX);
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2010 ha disposto l'assegnazione delle risorse aggiuntive stanziato per il settore dell'autotrasporto dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, di conversione del decreto legge 23 ottobre 2008, 162, al completamento della graduatoria per l'incentivo agli investimenti di cui al DPR n. 227

- del 2007, fruibile ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 81 del 2007 anche mediante credito d'imposta (i dati relativi al credito d'imposta riconosciuto ai sensi del predetto D.M. devono essere indicati nella sezione VIII);
- l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 15 del 5 marzo 2010 ha fornito chiarimenti in ordine alla cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 (incentivi per l'acquisto e la rottamazione di veicoli), specificando che le imprese costruttrici e importatrici di veicoli possono cedere il credito d'imposta secondo le ordinarie regole civilistiche (il cedente deve indicare il credito oggetto di cessione nella colonna 1 del rigo RU103 mentre il cessionario deve riportarlo nella sezione XXIII oltre che nel rigo RU99);
 - il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato fino al 30 giugno 2011 i crediti d'imposta per il settore cinematografico istituiti dalla legge n. 244 del 2007.

Limite di utilizzo dei crediti d'imposta del quadro RU

Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro). La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

Il predetto limite non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo) nonché, a partire dal 1° gennaio 2010, al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 271, della citata legge n. 296 del 2006. Il limite di utilizzo non si applica, altresì, agli incentivi previsti o prorogati dall'art. 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l'acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli). Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9, il limite di utilizzo non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio. Non sono, altresì, assoggettati al limite di utilizzo, per effetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010, i crediti d'imposta per il settore cinematografico istituiti dalla legge n. 244/2007. Inoltre, il citato tetto non trova applicazione con riferimento alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno presentato all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000. Ai fini della verifica dell'anzidetto limite di utilizzo e della determinazione dell'ammontare eccedente deve essere compilata la sezione XXV.

Regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta del quadro RU

Si rammentano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:

- salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
- possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive;
- in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, si rende applicabile, ai sensi dell'art. 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo indebitamente fruito. A decorrere dall'11 febbraio 2009 (data di entrata in vigore del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9), nell'ipotesi di utilizzo di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro per anno solare, è applicata la sanzione nella misura massima del 200 per cento. Si rammenta, altresì, che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato entro il trentesimo giorno successivo alla data della violazione oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

Si evidenzia, infine, che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righe è identica in tutti i modelli UNICO 2011 e che la stessa non è consecutiva.

16.2

Sezione I

Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, lett. f), L. 448/1998; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.

Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nella sezione va altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.

Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU7 del Mod. UNICO 2010;
- nel **rigo RU2, colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
- nel **rigo RU2, colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6737"**;
- nel **rigo RU4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei righe RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
- nel **rigo RU6**, l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU7**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.3

Sezione II

Esercenti sale cinematografiche

Codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000)

Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.

Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In particolare va indicato:

- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU12 del Mod. UNICO 2010;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell'acconto dell'IVA dovuta per l'anno 2010;
- nel **rigo RU10, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione del versamento del saldo dell'IVA dovuta per l'anno 2010;
- nel **rigo RU10, colonna 3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**;

- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 3, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1, 2 e 3, utilizzabile in diminuzione dell'IVA ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.4**Sezione III**

**Incentivi
occupazionali**
ex art. 7 L. 388/2000
e art. 63 L. 289/2002

Codice credito 03

Incentivi occupazionali (art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b), L. 266/2005)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo:

- al credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002, fruibile in forma automatica;
- al credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b) della legge n. 289 del 2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle entrate.

Si rammenta che il credito d'imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate era fruibile nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU13, colonne 1 e 2**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 1 e 2 del rigo RU17 del Mod. UNICO 2010.

Nel **rigo RU14**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6732" – "6733" – "6744" – "6745" – "6751" – "6758"**;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6752" – "6753" – "6754" – "6755" – "6756" – "6757"**.

Nel **rigo RU15, colonne 1 e 2**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU14 delle corrispondenti colonne versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU16, colonne 1 e 2**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta per il quale si è verificata la decadenza a seguito del mancato utilizzo del credito entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004.

Nel **rigo RU17, colonne 1 e 2**, va indicata la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU13 e RU15 e la somma degli importi indicati nei rigi RU14 e RU16 delle corrispondenti colonne; il credito residuo può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004.

16.5**Sezione IV**

**Investimenti delle
imprese editrici**

Codice credito 04

Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8, L. 62/2001; D.P.C.M. 143/2002; D.M. 7 febbraio 2003; art. 1, c. 464, L. 266/2005)

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, ha previsto la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

L'eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

Nella sezione vanno riportati gli importi residui del credito d'imposta maturato nel periodo agevolato ed i relativi utilizzi. In particolare:

- nel **rigo RU20, colonne 1, 2 e 3**, riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante rispettivamente dalle colonne 2, 3, e 4 del rigo RU23 del modello UNICO 2010;
- nel **rigo RU21, colonne 1, 2, e 3**, indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765"**;
- nel **rigo RU22, colonne 1, 2, 3**, indicare l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU21 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui alla colonna 2 dei rigi RU20 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della medesima colonna 2.

Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU23, colonna 3**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui alla colonna 3 dei rigi RU20 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della medesima colonna 3. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.6**Sezione V****Esercizio di servizio di taxi****Codice credito 05****Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000)**

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Le modalità di attribuzione del credito d'imposta sono disciplinate dai decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.

Il credito d'imposta concesso per l'anno 2010 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU30 del Mod. UNICO 2010;
- nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6715"**;
- nel **rigo RU27**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU26 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU28**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU24, RU25 e RU27 e l'importo indicato nel rigo RU26;
- nel **rigo RU29**, l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo RU28 per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU30**, la differenza tra l'importo del rigo RU28 e quello del rigo RU29 utilizzabile successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

16.7**Sezione VI****Giovani calciatori****Codice credito 06****Credito d'imposta per giovani calciatori (art. 145, c. 13, L. 388/2000; art. 52, c. 86, L. 448/2001; D.M. 98/2003; art. 4, c. 196, L. 350/2003)**

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2001 dall'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'assunzione di giovani calciatori. Le modalità di applicazione dell'agevolazione sono state stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2003, n. 98. Il credito spetta nella misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 fino ai versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta di riferimento.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU31**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU32, colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6767"**, riportando nella **colonna 1** l'ammontare del credito utilizzato entro il 31 dicembre 2010, già compreso nella colonna 2;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU32 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

16.8**Sezione VII****Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/banche****Codice credito 76****Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti titolari di immobili distrutti e/o danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (OPCM n. 3779/2009 e n. 3790/2009)**

L'articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto, a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, di finanziamenti agevolati, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009 disciplinano le modalità di accesso al contributo.

I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2009 e 3 agosto 2009 hanno stabilito le modalità di fruizione del credito d'imposta, prevedendo che il pagamento delle rate del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta e che il credito venga recuperato dalle banche attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante i **codici tributo "6820"** per la quota capitale e **"6821"** per la quota interessi.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU34**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU103 del Mod. UNICO 2010, avendo cura di riportare nella **colonna 1** l'importo residuo del credito relativo alla quota interessi e nella **colonna 2** l'importo residuo riferito alla quota capitale;
- nel **rigo RU35**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando nella **colonna 1** l'importo del credito spettante relativo alla quota interessi e nella **colonna 2** l'importo del credito corrispondente alla quota capitale;
- nel **rigo RU36, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, esponendo nella colonna 1 le compensazioni esercitate tramite il codice tributo "6821" e nella colonna 2 quelle esercitate con il codice tributo "6820";
- nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU36 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU38, colonne 1 e 2**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU34, RU35 e RU37 e l'importo indicato nel rigo RU36 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.9**Sezione VIII****Imprese di autotrasporto merci****Codice credito 51****Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci (art. 12 D.L. 81/2007; D.P.R. 227/2007)**

Nella presente sezione va indicato il contributo concesso alle imprese di autotrasporto per gli investimenti dalle stesse realizzati, previsto dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227. Il citato regolamento ha individuato le risorse finanziarie da destinare a sostegno degli investimenti nonché la tipologia di spese ammissibili. Il contributo è fruibile ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, anche mediante credito d'imposta. Le modalità di accesso al beneficio sono state definite dal decreto del Ministro dei trasporti 14 dicembre 2007, n. 206, che ha previsto l'obbligo della presentazione di apposita istanza al Ministero dei trasporti, mentre le modalità di fruizione del credito d'imposta sono state disciplinate dal decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2010 ha disposto l'assegnazione delle risorse aggiuntive stanziata dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, di conversione del decreto legge 23 ottobre 2008, 162, al completamento della graduatoria relativa all'assegnazione del contributo di cui al citato DPR n. 227 del 2007. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite il **codice tributo "6810"**.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, precisando che il rigo RU39 è riservato all'indicazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del citato D.M. 25 marzo 2010. In particolare, indicare:

- nel **rigo RU39, colonna 1**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per gli investimenti agevolati;
- nel **rigo RU39, colonna 2**, l'ammontare del credito spettante ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2010, relativo ai costi indicati nella colonna 1 del presente rigo;

- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU43 del Mod. UNICO 2010;
- nel **rigo RU41**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU41 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU43**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU39, colonna 2, RU40, e RU42 e l'importo indicato nel rigo RU41, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.10**Sezione IX****Investimenti
in agricoltura****ex art. 11 D.L. 138/2002****e art. 69 L. 289/2002****Codice credito 09****Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002)**

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d'imposta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere esposto nella sezione X indicando il codice credito "VS".

La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000; in tal caso, deve essere compilato solo il rigo RU45.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU44, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU44, colonna 4, del Mod. UNICO 2010.

Nel **rigo RU44, colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6743"**.

Nel **rigo RU44, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU44, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 3 del presente rigo e l'importo indicato nella colonna 2 del presente rigo. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il **rigo RU45** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nelle **colonne 1, 2, 3 e 4**, va indicato, in corrispondenza dell'anno in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 5**, va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 6**, va indicato l'importo di cui alla colonna 5 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

16.11**Sezione X****Investimenti aree
svantaggiate****Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, L. 388/2000; art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412 L. 266/2005)**

Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo:

- al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modifiche;
- al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. I dati del credito d'imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 devono essere indicati nella sezione IX.

La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000.

In particolare, nella sezione deve essere indicato il credito d'imposta residuo relativo ai regimi agevolativi contraddistinti dai codici credito di seguito riportati.

I soggetti che hanno fruito dei crediti d'imposta riferiti a regimi differenti devono compilare più sezioni, indicando in ognuna di esse il relativo codice credito. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

**Investimenti ex art. 8
L. 388/2000
Codice credito VS**

- 1) **Codice credito "VS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Detto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione del credito residuo relativo agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzando il **codice tributo "6734"**. Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 51 del 29 novembre 2005.

**Investimenti ex art. 10
D.L. 138/2002
Codice credito TS**

- 2) **Codice credito "TS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione del credito residuo relativo agli investimenti avviati a decorrere dall'8 luglio 2002 ed indicati nell'istanza presentata nel 2002. Il credito d'imposta è fruibile utilizzando il **codice tributo "6742"**.

**Investimenti ex art. 62
L. 289/2002
Istanza 2003
Codice credito S3**

- 3) **Codice credito "S3"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.

Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d'imposta relativo all'istanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell'anno 2003.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione del credito riversato, utilizzando i **codici tributo "6759"**, per gli investimenti effettuati nel Sud, e **"6773"**, per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato solo il rigo RU49.

**Investimenti ex art. 62
L. n. 289/2002
Istanza 2004
Codice credito S4**

- 4) **Codice credito "S4"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2004.

Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d'imposta relativo alla istanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell'anno 2004.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione del credito riversato, utilizzando i **codici tributo "6760"**, per gli investimenti effettuati nel Sud, e **"6774"**, per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).

Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato solo il rigo RU49.

**Investimenti ex art. 62
L. n. 289/2002
Istanza 2005
Codice credito S5**

- 5) **Codice credito "S5"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2005.

Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d'imposta relativo alle istanze presentate nel 2005 (modelli ITS e RTS).

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione del credito riversato, utilizzando i **codici tributo "6761"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6775"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato solo il rigo RU49.

**Investimenti ex art. 62
L. n. 289/2002
Istanza 2006
Codice credito S6**

- 6) **Codice credito "S6"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2006.

Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d'imposta relativo alle istanze presentate nel 2006 (modelli ITS e RTS).

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione del credito ri-

versato, utilizzando i codici tributo " 6762" per gli investimenti effettuati nel Sud e "6776" per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato solo il rigo RU49.

**Investimenti ex art. 62
L. n. 289/2002
Regione Campania
Codice credito RC**

7) **Codice credito "RC"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2006 - Credito d'imposta finanziato dalla Regione Campania.

Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d'imposta relativo alle istanze accolte a seguito del finanziamento della Regione Campania.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione del credito riversato, utilizzando il **codice tributo " 3891"**, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato solo il rigo RU49.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che con riferimento ai codici credito "S3", "S4", "S5", "S6" e "RC" può essere compilato solo il rigo RU49.

Nel **rigo RU46**, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni sopra riportate.

Nel **rigo RU47, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU47, colonna 4, del Mod. UNICO 2010, relativo al regime agevolativo indicato nel rigo RU46.

Nel **rigo RU47, colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU47, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU47, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 3 e l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi.

Il **rigo RU49**, è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nelle **colonne 1, 2, 3 e 4**, va indicato, in corrispondenza dell'anno in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 5**, va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 6**, va indicato l'importo di cui alla colonna 5 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

16.12

Sezione XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 e 13 aventi le medesime modalità di gestione.

I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito e devono essere indicati, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso oppure, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

**Investimenti
innovativi
Codice credito 10**

**Spese di ricerca
Codice credito 11**

**Commercio
e turismo
Codice credito 12**

**Strumenti
per pesare
Codice credito 13**

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/91)

Spese di ricerca (art. 8, L. 317/91)

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997. Per la compensazione in F24 sono utilizzabili rispettivamente i **codici tributo "6713" e "6714"**.

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97; artt. 53 e 54, L. 448/98; art. 7, L. 488/99; art. 3, D.P.C.M. 26 maggio 2000; art. 145, c. 74, L. 388/2000)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, successivamente modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede la concessione di un contributo a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola *"de minimis"* di cui al Regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.

Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6703" e "3887"**.

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. 77/97)

Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6717"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU50**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU51, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU60 del Mod. UNICO 2010, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito.
- nel **rigo RU52, colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
- nel **rigo RU52, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo, RU51 e del rigo RU52 utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU54, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU51 e del rigo RU52 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU51 utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell'acconto dell'IVA dovuta per l'anno 2010. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato;
- nel **rigo RU56, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU51 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell'IVA dovuta per l'anno 2010. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato;
- nel **rigo RU57, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU51 e del rigo RU52, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU58, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU59, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU58 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU60, colonna 2**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU51 e RU59 e la somma degli importi dei rigi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 3**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU51 e RU59 e la somma degli importi dei rigi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU51, RU52 e RU59 e la somma degli importi dei rigi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 5**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU52 e RU59 e la somma degli importi dei rigi RU53, RU54, RU57 e RU58 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.13**Sezione XII**

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 17 e 20. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

**Incentivi per la
ricerca scientifica
Codice credito 17**

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99; art. 14, D.M. 593/2000)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6701"**.

**Veicoli elettrici,
a metano o a GPL
Codice credito 20**

Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M. 256/98; art. 6, c. 4, L. 140/99; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L. 239/2004; art. 5 sexies, D.L. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, c. 59, D.L. 262/2006, come sostituito dall'art. 1, c. 238, L. 296/2006)

Beneficiano del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL. L'art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l'erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo previsto per l'installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, anche dai soggetti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6709"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU61**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;

- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU66 del Mod. UNICO 2010, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
- nel **rigo RU63**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 1**, da compilare esclusivamente nel caso in cui nel rigo RU61 sia stato indicato il codice credito 20, l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei rigi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti dovute per l'anno 2010;
- nel **rigo RU64, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell'acconto dell'IVA dovuta per l'anno 2010;
- nel **rigo RU64, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell'IVA dovuta per l'anno 2010;
- nel **rigo RU64, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 6**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 7**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU64, colonna 7, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU66**, la differenza fra la somma dei rigi RU62, RU63 e RU65 e la somma degli importi indicati nel rigo RU64, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, oppure in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.14**Sezione XIII****Caro petrolio
Codice credito 23**

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio) (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU67**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2010;
- nel **rigo RU68**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU67 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2010;
- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU68 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU70, colonna 2**, l'importo che non ha trovato capienza, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU67 e RU69 e l'importo indicato nel rigo RU68, riportando nella **colonna 1** l'ammontare del credito, già compreso nell'importo di colonna 2, chiesto a rimborso con le modalità sopra indicate.

16.15**Sezione XIV**

**Premio
concentrazione
ex art. 9 D.L. 35/2005
Codice credito 36**

Credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione (art. 9, D.L. 35/2005; art. 1, c. 419, L. 266/2005)

Nella sezione deve essere indicato l'importo residuo relativo al credito d'imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

In particolare, indicare:

- nel **rigo RU71, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle corrispondenti colonne del rigo RU74 del Mod. UNICO 2010, avendo cura di riportare nella **colonna 1** l'importo residuo del credito concesso in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005, nella **colonna 2** l'importo residuo del credito concesso in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006 e nella **colonna 3** l'importo residuo del credito concesso in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2007;
- nel **rigo RU72, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6786"** per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005, **"6792"** per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006 e **"6799"** per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2007;
- nel **rigo RU73, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU72 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU74, colonne 1, 2 e 3** la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU71 e RU73 e l'importo indicato nel rigo RU72 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.16

**Sezione XV
Recupero
contributo S.S.N.
Codice credito 38**

Credito d'imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori (art. 1, comma 103, L. 266/2005; art. 1, comma 396, L. 296/2006; art. 1, comma 169, L. 244/2007; art. 2, comma 3, L. 203/2008)

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 103, ha riconosciuto agli autotrasportatori il diritto di recuperare, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, le somme pagate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), fino a concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo.

La legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha rifinanziato la misura agevolativa per il recupero nell'anno 2010 delle somme versate al SSN nel 2009.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che i soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 devono indicare nella presente dichiarazione l'ammontare del credito spettante nell'anno 2010 e le compensazioni esercitate nel medesimo anno, anche se ricadenti nel periodo d'imposta 2009/2010.

Nel **rigo RU76**, va indicato l'ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell'anno 2009.

Nel **rigo RU77**, va indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2010 tramite il **codice tributo "6793"**.

Nel **rigo RU78**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU77 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

16.17

**Sezione XVI
Ricerca e sviluppo
Codice credito 49**

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006; art. 1, comma 66, L. 244/2007; D.L. 185/2008)

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 280 a 283, come modificata dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l'attribuzione alle imprese di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.

Per effetto di quanto disposto dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2009 beneficiano

del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato il formulario (mod. FRS) contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ed hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall'anno per il quale il credito è concesso.

Il credito d'imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è maturato.

Al credito d'imposta da indicare nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo annuale introdotto dall'art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007.

La sezione deve essere compilata dai soggetti che nell'anno 2009 hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito d'imposta; tali soggetti devono indicare il credito residuo della precedente dichiarazione con i relativi utilizzi.

Nel **rigo RU82, colonne 1, 2 e 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle corrispondenti colonne 1, 2 e 3 del rigo RU85 del Mod. UNICO 2010.

Nel **rigo RU83**, indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, mediante il **codice tributo "6808"**.

Nel **rigo RU84**, indicare l'ammontare del credito di cui al rigo RU83 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU85** va indicato l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione. In particolare, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono riportare:

- nella **colonna 1**, il credito residuo utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU82, colonne 1 e 2, e RU84 e l'importo indicato nel rigo RU83;
 - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a partire dall'anno 2011, risultante dal rigo RU82, colonna 3.
- I soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 devono riportare nella **colonna 1** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU82, colonne 1, 2 e 3 e RU84 e l'importo indicato nel rigo RU83; tali soggetti non devono compilare la **colonna 2** del presente rigo.

16.18

Sezione XVII Agricoltura 2007 ex art. 1, c.1075, L. 269/2006 Codice credito 50

Credito d'imposta in agricoltura – anno 2007 (art. 1, comma 1075, L. 296/2006; D.M. 6 luglio 2007)

L'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura ed ha disposto che lo stesso si applichi con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha disciplinato le modalità di riconoscimento della predetta agevolazione per l'anno 2007 ed ha stabilito, tra l'altro, un limite massimo di accesso al credito d'imposta, fissando detto limite in euro 200.000 per ciascun imprenditore. Inoltre, il citato decreto ha previsto l'obbligo della presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

Possono, pertanto, beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate l'accoglimento dell'istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA).

Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU86, colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati, costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione dei beni agevolati;
- nel **rigo RU86, colonna 2**, l'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile;
- nel **rigo RU86, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU86, colonna 7, del Mod. UNICO 2010;
- nel **rigo RU86, colonna 4**, l'ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dall'Agenzia delle entrate;

- nel **rigo RU86, colonna 5**, l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU86, colonna 6**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 5 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU86, colonna 7**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 6 e l'importo indicato nella colonna 5 del presente rigo. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.19**Sezione XVIII**

**Nuovi investimenti
nelle aree
svantaggiate
ex art. 1, comma
271, L. 296/2006**

Codice credito 62

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 271- 279, L. 296/2006; D.L. 97/2008)

L'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito Trattato CE), ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d'investimento iniziale realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Sono agevolabili i beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, appartenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e programmi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti agevolabili, utilizzando il modello FAS, ed hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall'anno per il quale il credito è concesso.

Il credito d'imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione "interna", delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi; l'eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale l'investimento è realizzato.

A partire dal 1° gennaio 2010, al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo previsto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

La sezione deve essere compilata:

- dai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per gli investimenti realizzati negli anni dal 2007 al 2009 per i quali il nulla-osta alla fruizione del credito decorre dall'anno 2011 e per gli investimenti realizzati nell'anno 2010 per i quali il credito riconosciuto è fruibile a partire dal 2010 e/o 2011;
- dai soggetti con periodo d'imposta 2010/2011, per gli investimenti realizzati nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni dal 2007 al 2009 per i quali il nulla-osta alla fruizione del credito decorre dall'anno 2011 e/o 2012 e per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 per i quali il credito è fruibile a partire dal 2010 e/o 2011 e/o 2012.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU87, colonne 1, 2, 3 e 4**, va indicato nella colonna relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato realizzato l'investimento, l'ammontare complessivo dei costi di acquisto o di costruzione effettivamente sostenuti riferiti ai beni ammessi a fruire dell'agevolazione. Si segnala che nel rigo deve essere riportato il costo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento anche nel caso in cui una parte del credito maturato sia utilizzabile in anni diversi da quelli indicati nei rigi da RU89 a RU91 della presente dichiarazione. I soggetti che hanno esposto gli investimenti nella precedente dichiarazione dei redditi devono riportare nelle colonne 1, 2 e 3 l'importo indicato, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU87 del Mod. UNICO 2010.

Nel **rigo RU88, colonne 1, 2, 3 e 4**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi agevolabili, riferiti agli investimenti indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RU87. Si rammenta che il costo agevolabile è costituito dal costo complessivo delle acquisizioni dei beni agevolabili, decurtato degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla

struttura produttiva nella quale è stato realizzato il nuovo investimento. Sono esclusi dal computo gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. I soggetti che hanno esposto gli investimenti nella precedente dichiarazione dei redditi devono riportare nelle colonne 1, 2 e 3 l'importo indicato, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU88 del Mod. UNICO 2010.

Nei **righe RU89, RU90 e RU91, colonne 1, 2, 3 e 4**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato con riferimento agli investimenti indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RU88. Tale ammontare è determinato applicando all'investimento agevolabile i massimali di aiuto stabiliti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. In particolare, indicare:

- nel **rigo RU89, colonna 4**, l'ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati nel rigo RU88, colonna 4, fruibile a decorrere dall'anno 2010. Le colonne 1, 2 e 3 non sono presenti in quanto il credito fruibile dal 2010, relativo ad investimenti realizzati nel 2007, 2008 e 2009, ha trovato esposizione nella dichiarazione dei redditi modello UNICO 2010;
- nel **rigo RU90, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RU88, fruibile a decorrere dall'anno 2011. I soggetti con periodo d'imposta 2010/2011, per i quali il termine per il versamento dell'imposta a saldo cade nel 2012, non devono compilare le colonne 1, 2 e 3, in quanto il credito fruibile dal 2011 ha già trovato esposizione nella precedente dichiarazione dei redditi (rigo RU91 del modello UNICO 2010);
- nel **rigo RU91, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RU88, fruibile a decorrere dall'anno 2012. Il rigo può essere compilato esclusivamente dai soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 qualora il termine per il versamento dell'IRES a saldo cada nel 2012.

Nel **rigo RU92, colonne 1, 2 e 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, risultante, rispettivamente, dalle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU97 del modello UNICO 2010.

Nel **rigo RU93, colonne 1, 2 e 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui alle rispettive colonne del rigo RU92 utilizzato in diminuzione dei versamenti degli acconti IRES dovuti per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. I soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 per i quali il termine per il versamento dell'IRES a saldo cade nel 2011 devono indicare anche gli utilizzi relativi al credito d'imposta esposto nel rigo RU90.

Nel **rigo RU93, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo RU89, colonna 4, utilizzato in diminuzione dei versamenti degli acconti IRES dovuti per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. I soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 per i quali il termine per il versamento dell'IRES a saldo cade nel 2011 devono indicare anche gli utilizzi relativi al credito d'imposta esposto nel rigo RU90.

Nel **rigo RU94, colonne 1, 2, 3 e 4** va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui alle corrispondenti colonne dei righe RU89, RU90 e RU92 utilizzato in diminuzione del versamento del saldo IRES dovuto per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. I soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 per i quali il termine per il versamento dell'IRES a saldo cade nel 2012 devono indicare anche gli utilizzi relativi al credito d'imposta esposto nel rigo RU91.

Nel **rigo RU95, colonne 1 e 2**, indicare l'importo del credito di cui alle rispettive colonne 1 e 2 del rigo RU92 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU96, colonne 1 e 2**, indicare l'ammontare del credito di cui alle rispettive colonne 1 e 2 del rigo RU95, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU97, colonne 1 e 2**, va indicato l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU90, RU91, RU92 e RU96, e la somma degli importi indicati righe RU93, RU94 e RU95 della corrispondente colonna. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell'imposta sui redditi dovuta per i periodi d'imposta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione e nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel **rigo RU97, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU90, RU91 e RU92, colonna 3, e la somma degli importi indicati righe RU93 e RU94 della medesima colonna 3. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell'imposta sui redditi dovuta per i periodi d'imposta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione e nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della precedente dichiarazione (mod. UNICO 2010).

Nel **rigo RU97, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU89, RU90 e RU91, colonna 4, e la somma degli importi indicati nei rigi RU93 e RU94 della medesima colonna 4. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi nonché, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della presente dichiarazione, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

16.20**Sezione XIX**

**Assunzione
detenuti
Codice credito 24**

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24 - 28 - 34 - da 41 a 45 - 48 - da 53 a 55 - da 57 a 60 - da 63 a 75 - 77 e 78. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.I. 87/2002)

La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministro della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002. Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il **codice tributo "6741"**.

**Mezzi antincendio
e autoambulanze
Codice credito 28**

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003)

L'articolo 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo di cui all'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

**Software
per farmacie
Codice credito 34**

Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)

L'articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il **codice tributo "6779"**.

**Rottamazione
autoveicoli per
il trasporto
promiscuo ex
art. 1, c. 224,
L. 296/2006
Codice credito 41**

Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 1, comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007)

Nella sezione va indicato, con il codice credito 41, l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 224, per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Tale contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6794"**.

**Acquisto e
rottamazione
autovetture ed
autoveicoli
ex art. 1, c. 226,
L. 296/2006
Codice credito 42**

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 1, comma 226, L. 296/2006)

Nella sezione va indicato, con il codice credito 42, l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 226, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro. L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.

Tale contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6795"**.

**Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006
Codice credito 43**

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri (art. 1, comma 227, L. 296/2006)

Nella sezione va indicato, con il codice credito 43, l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 227, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5».

L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. Tale contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6796"**.

**Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006
Codice credito 44**

Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL (art. 1, comma 228, L. 296/2006)

Nella sezione va indicato, con il codice credito 44, l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 228, per l'acquisto di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno.

L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi immatricolati entro il 31 marzo 2010. Tale contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6797"**.

**Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006
Codice credito 45**

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motocicli (art. 1, comma 236, L. 296/2006)

Nella sezione va indicato, con il codice credito 45, l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 236, per l'acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0».

L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi immatricolati entro il 31 marzo 2008. Tale contributo è stato anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6798"**.

**Promozione pubblicitaria imprese agricole
Codice credito 48**

Credito d'imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri (art. 1, commi da 1088 a 1090, L. 296/2006; art. 42 D.L. 159/2007; art. 1 D.L. 171/2008)

L'articolo 1, commi da 1088 a 1090, della legge n. 296 del 2006, come sostituito dall'art. 1 del decreto legge n. 171 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, riconosce per gli anni 2008 e 2009 alle imprese agricole ed agroalimentari un credito d'imposta per la promozione all'estero dei prodotti di qualità. Il credito compete nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta è

riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2010) ha disciplinato le modalità di accesso all'agevolazione, prevedendo l'obbligo della presentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un'apposita istanza per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il contributo è concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

Il credito è utilizzabile in compensazione mediante il **codice tributo "6825"**.

Misure sicurezza PMI Codice credito 53

Credito d'imposta per l'adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti (art. 1, commi da 228 a 232, L. 244/ 2007)

L'art. 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010 l'attribuzione di un credito d'imposta per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta.

L'agevolazione è riconosciuta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e spetta nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo per ciascun beneficiario di 3.000 euro nel triennio. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle entrate in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "IMS".

L'agevolazione compete nel rispetto della regola "*de minimis*" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è stato utilizzato.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6804"**.

Misure sicurezza rivenditori generi monopolio Codice credito 54

Credito d'imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative agli impianti di sicurezza (art. 1, commi da 233 a 237, L. n. 244/ 2007)

L'art. 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta.

Il credito spetta, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo per ciascun beneficiario di 1.000 euro. Hanno diritto al contributo i rivenditori di generi di monopolio che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle entrate in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "IMS".

L'agevolazione compete nel rispetto della regola "*de minimis*" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è stato utilizzato.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 mediante il **codice tributo "6805"**.

Incremento occupazione ex art. 2 L. 244/2007 Codice credito 55

Credito d'imposta a favore dei datori di lavoro per l'incremento dell'occupazione (art. 1, commi da 539 a 547, L. n. 244/ 2007)

L'art. 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, ha previsto l'attribuzione ai datori di lavoro di un credito d'imposta per l'incremento, nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il credito spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese e, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento dell'agevolazione.

Beneficiano dell'agevolazione i datori di lavoro che hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate l'istanza di attribuzione del credito, utilizzando i modelli "IAL" e "R/IAL", e ne hanno ottenuto l'accoglimento. La fruizione del credito d'imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è subordinata alla presentazione da parte dei beneficiari, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della comunicazione (mod. C/IAL) attestante il mantenimento del livello occupazionale annuale.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6807"**.

**Rottamazione
autoveicoli 2008
ex art. 29, c. 1,
D.L. 248/2007
Codice credito 57**

Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008 (art. 29, c. 1, D.L. 248/2007)

Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, all'articolo 29, comma 1, ha prorogato fino al 31 dicembre 2008 l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 224, della legge n. 296 del 2006 ed ha esteso il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Inoltre, il predetto decreto legge ha elevato a 150 euro la misura del contributo. L'agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Il contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione, il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6800"**.

Nella sezione vanno indicati l'importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

**Acquisto e
rottamazione
motocicli 2008
ex art. 29, c. 2,
D.L. 248/2007
Codice credito 58**

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motocicli 2008 (art. 29, c. 2, D.L. 248/2007)

Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all'articolo 29, comma 2, ha prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge medesimo l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 236, della legge n. 296 del 2006 per l'acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione. Inoltre, il citato decreto legge ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso e fino al 31 dicembre 2008, la concessione di un contributo di euro 300 per l'acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0».

L'agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Tale contributo è stato anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6801"**.

Nella sezione vanno indicati l'importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

**Acquisto e
rottamazione
autovetture ed
autoveicoli 2008
ex art. 29, c. 3,
D.L. 248/2007
Codice credito 59**

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 29, c. 3, D.L. 248/2007)

Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all'articolo 29, comma 3, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentati a diesel.

L'agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*». Il contributo spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2009. Tale contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6802"**. Nella sezione vanno indicati l'importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

**Acquisto e
rottamazione
autocarri 2008
ex art. 29, c. 4,
D.L. 248/2007
Codice credito 60**

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri 2008 (art. 29, c. 4, D.L. 248/2007)

Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all'articolo 29, comma 4, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa.

L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

Il contributo compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*». Tale contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6803"**.

Nella sezione vanno indicati l'importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

**Tassa
automobilistica
Codice credito 63**

Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica (art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008;

L'articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la concessione alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci di un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2008 n. 146981/2008 è stata determinata la misura del credito d'imposta spettante in relazione alla tassa pagata per l'anno 2008.

Il credito d'imposta compete nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*», entro il limite complessivo di euro 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il credito d'imposta è fruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6809"**.

Con il codice credito 63 va riportato nella sezione l'ammontare residuo del credito maturato nel 2008. Il credito d'imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2009 e 2010 va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito 74 e 77, relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2009 e al credito maturato nel 2010.

**Imprese di
produzione
cinematografica
Codice credito 64**

Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (art. 1, c. 327, lett. a), L. 244/2007)

L'art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007 prevede l'attribuzione alle imprese di produzione cinematografica di un credito d'imposta in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000.

Le modalità di riconoscimento e la decorrenza del contributo sono disciplinate dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009.

L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato l'agevolazione fino al 30 giugno 2011.

Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6823"**.

Imprese di produzione esecutiva e di post produzione
Codice credito 65

Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione (art. 1, comma 335, L. 244/2007)

L'art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 prevede l'attribuzione alle imprese di produzione esecutiva e di post produzione di un credito d'imposta per la realizzazione sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana.

Il credito spetta in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e con un limite massimo per ciascun film di euro 5.000.000.

Le modalità di riconoscimento e la decorrenza del contributo sono disciplinate dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009.

L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato l'agevolazione fino al 30 giugno 2011.

Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6824"**.

Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche
Codice credito 66

Credito d'imposta per gli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche (art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, L. 244/2007)

L'art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, della legge n. 244 del 2007 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per gli apporti in denaro eseguiti per favorire la produzione di opere cinematografiche, nella misura del:

- 40 per cento degli apporti in denaro eseguiti dai soggetti di cui all'art. 73 del TUIR e dai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2004, fino all'importo massimo per ciascun periodo d'imposta di euro 1.000.000;
- 20 per cento degli apporti in denaro eseguiti dalle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 28/2004, fino all'importo massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 gennaio 2010 disciplina le modalità applicative del contributo.

L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato l'agevolazione fino al 30 giugno 2011.

Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6826"**.

Imprese di distribuzione cinematografica
Codice credito 67

Credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica (art. 1, comma 327, lett. b), nn. 1 e 2, L. 244/2007)

L'art. 1, comma 327, lett. b), numeri 1 e 2, della legge n. 244 del 2007 riconosce alle imprese di distribuzione cinematografica un credito d'imposta in misura pari al:

- 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
- 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2010 disciplina le modalità di riconoscimento del contributo. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato l'agevolazione fino al 30 giugno 2011.

Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6827"**.

**Imprese
di esercizio
cinematografico
Codice credito 68**

Credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico (art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. 244/2007)

A favore delle imprese di esercizio cinematografico, l'art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244 del 2007 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature per la digitalizzazione delle sale, con un limite massimo annuo di euro 50.000 per ciascuno schermo.

Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2010 ha disciplinato le modalità applicative del contributo. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato l'agevolazione fino al 30 giugno 2011.

Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6828"**.

**Sostituzione
autovetture ed
autoveicoli per
trasporto
promiscuo ex art. 1,
c. 1, D.L. 5/2009
Codice credito 69**

Credito d'imposta per la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo 2009 (art. 1, comma 1, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto all'articolo 1, comma 1, un contributo di euro 1.500, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentate a gasolio.

L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l'importo del contributo rimborsato al venditore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il **codice tributo "6812"**.

Nella sezione vanno indicati l'importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

**Sostituzione
autoveicoli ed
autocaravan
2009 ex art. 1, c.
2, D.L. 5/2009
Codice credito 70**

Credito d'imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan 2009 (art. 1, comma 2, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto all'articolo 1, comma 2, un contributo di euro 2.500, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 4 o euro 5. L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l'importo del contributo rimborsato al venditore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il **codice tributo "6813"**.

Nella sezione vanno indicati l'importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Acquisto autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con alimentazione elettrica 2009 ex art. 1, c. 3, D.L. 5/2009
Codice credito 71

Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con alimentazione elettrica 2009 (art. 1, comma 3, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto all'articolo 1, comma 3, per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un aumento del contributo di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro.

L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l'importo del contributo rimborsato al venditore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il **codice tributo "6814"**.

Nella sezione vanno indicati l'importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Acquisto autocarri alimentati a gas metano 2009 ex art. 1, c. 4, D.L. 5/2009
Codice credito 72

Credito d'imposta per l'acquisto di autocarri alimentati a gas metano (art. 1, comma 4, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, all'articolo 1, comma 4, ha previsto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un incremento del contributo fino ad euro 4.000 per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano.

L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l'importo del contributo rimborsato al venditore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 tramite il **codice tributo "6815"**.

Nella sezione vanno indicati l'importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Sostituzione motocicli e ciclomotori 2009 ex art. 1, c. 5, D.L. 5/2009
Codice credito 73

Credito d'imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori 2009 (art. 1, comma 5, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, all'articolo 1, comma 5, ha previsto la concessione di un contributo di euro 500 per l'acquisto di un motociclo fino a 400 c.c. di cilindrata nuovo di categoria "euro 3" con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0" o "euro 1". L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Il venditore recupera l'importo riconosciuto al compratore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 tramite il **codice tributo "6816"**.

Nella sezione vanno indicati l'importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Tassa automobilistica autotrasportatori 2009
Codice credito 74

Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2009 (art. 15, c. 8-septies, D.L. 78/2009)

L'articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha riconosciuto alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 117722 del 6 agosto 2009.

Il credito d'imposta competeva nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli "aiuti di importo limitato" dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, e dalla decisione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 nonché

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009. Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che, prima della fruizione del credito, hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello allegato al citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 117722 del 6 agosto 2009.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6819"**.

Con il codice credito 74 va indicato l'ammontare residuo del credito maturato nel 2009. Il credito d'imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2010 va, invece, riportato nella presente sezione utilizzando i codici credito 63 e 77 relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2010.

Mezzi pesanti autotrasportatori Codice credito 75

Credito d'imposta per l'acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto (art. 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, D.L. 78/2009)

L'articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto quale modalità di fruizione dei contributi concessi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, quella del credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, riconoscendo ai beneficiari la facoltà di chiedere la corresponsione del contributo diretto.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il **codice tributo "6822"**.

Tassa automobilistica autotrasportatori Codice credito 77

Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2009 (art. 15, c. 8-septies, D.L. 78/2009)

A seguito degli ulteriori stanziamenti disposti dall'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 a favore del settore dell'autotrasporto, è stata prorogata per l'anno 2010 l'agevolazione prevista dall'articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, per il recupero di una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica. La misura del credito d'imposta spettante in relazione alle tasse automobilistiche versate per l'anno 2010 è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 121369 del 13 agosto 2010.

Il credito d'imposta compete nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli "aiuti di importo limitato" dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, e dalla decisione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009. Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che, prima della fruizione, hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello allegato al citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 121369 del 13 agosto 2010.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6829"**.

Con il codice credito 77 va riportato nella sezione l'ammontare del credito maturato nel 2010. I soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 devono indicare l'ammontare complessivo del credito spettante per l'intero anno 2010, comprendendo quindi anche la parte di credito maturata nel precedente periodo d'imposta.

Il credito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2009 va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito 63 e 74 relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2009.

Indennità di mediazione Codice credito 78

Credito d'imposta per l'indennità di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 60 L. 69/2009)

L'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, riconosce alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi un credito d'imposta commisurato, in caso di successo della mediazione, all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro cinquecento (la misura del credito d'imposta è ridotta della metà in caso di insuccesso della mediazione).

A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia è determinato, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante per ciascuna mediazione, in misura proporzionale alle risorse stanziare.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la comunicazione attestante l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

Per la compensazione mediante il modello F24 è utilizzabile l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate.

La sezione va compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia, entro la fine dell'esercizio, la comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU98**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU99**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU103 del Mod. UNICO 2010, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici 77 e 78. Relativamente ai crediti contraddistinti dai codici 48 e da 66 a 68, il rigo può essere compilato solo dai soggetti con periodo d'imposta 2010/2011;
- nel **rigo RU100**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti non più vigenti contraddistinti dai codici da 41 a 45, da 57 a 60, 63 e da 69 a 74;
- nel **rigo RU101**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU102**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU101 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU103, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Con la risoluzione n. 15 del 5 marzo 2010, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 (incentivi per l'acquisto e la rottamazione di veicoli) spettante alle imprese costruttrici e importatrici di veicoli può essere ceduto secondo le ordinarie regole civilistiche. La colonna, pertanto, può essere compilata con riferimento ai crediti d'imposta contraddistinti dai codici da 41 a 45, da 57 a 60 e da 69 a 73;
- nel **rigo RU103, colonna 2**, l'importo del credito residuo utilizzabile in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU99, RU100 e RU102 e la somma degli importi indicati nei rigi RU101 e RU103, colonna 1.

16.21

Sezione XX

Investimenti Regione Siciliana

Codice credito 79

Credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, istituito dalla Regione Siciliana (L. R. 11/2009)

Nella sezione va indicato il credito d'imposta istituito dalla Regione Siciliana con la legge 17 novembre 2009, n. 11, per favorire la realizzazione entro il 31 dicembre 2013 di nuovi investimenti nel territorio regionale nonché la crescita dimensionale delle imprese.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che, avendo presentato apposita richiesta, hanno ricevuto dall'Agenzia delle entrate il provvedimento di accoglimento dell'istanza adottato dalla Regione Siciliana.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge istitutiva (pari al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e al 70 per cento nell'anno successivo) e, per la parte eccedente i predetti massimali annui, entro il secondo anno successivo a quello di accoglimento dell'istanza; in caso d'incapienza, il credito residuo può essere utilizzato anche successivamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti.

Per la compensazione mediante modello F24 è utilizzabile l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate.

La sezione va compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 beneficiari dell'agevolazione i quali devono indicare i dati degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.

In particolare, indicare:

- nel **rigo RU104, colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati, costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione dei beni agevolati;
- nel **rigo RU104, colonna 2**, l'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile;
- nel **rigo RU104, colonna 3**, l'ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con il provvedimento di accoglimento;

- nel **rigo RU106**, l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU107**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU106 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU108**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU104, colonna 3, e RU107 e l'importo indicato nel rigo RU106. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione entro i limiti quantitativi e temporali previsti dalla norma istitutiva.

16.22**Sezione XXI****Altri crediti d'imposta****Codice credito 99**

Questa sezione è riservata all'indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati specificatamente nel presente quadro.

Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d'imposta da indicare nella presente sezione:

- credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999, utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
- credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**;
- credito per la promozione dell'imprenditoria femminile, previsto dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, utilizzabile tramite il **codice tributo "6718"**;
- credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall'art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i **codici tributo "6710" e "6712"**;
- credito per l'acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall'art. 17, c. 34 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il **codice tributo "6711"**;
- credito per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall'art. 6 della legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il **codice tributo "6708"**;
- credito alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il **codice tributo "6700"**;
- credito per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il **codice tributo "6705"**;
- credito per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall'art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall'art. 5-bis del decreto legge n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti dell'IRPEF e dell'IRES;
- credito a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 per le assunzioni di giovani sportivi, previsto dall'art. 4, commi da 200 a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, utilizzabile tramite i **codici tributo "6777" e "6778"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU109**, l'ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU113 del Mod. UNICO 2010;
- nel **rigo RU110**, l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a seguito dell'accoglimento di ricorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU111**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei rigi RU109 e RU110 utilizzato, rispettivamente, in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti periodici e in acconto dell'IVA, del versamento a saldo dell'IVA, dei versamenti in acconto dell'IRES, del versamento a saldo dell'IRES e dell'imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l'anno 2010 nonché l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU112**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU111, colonna 7, versato a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU113**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei rigi RU109, RU110 e RU112 e la somma degli importi indicati nel rigo RU111, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.

16.23**Sezione XXII****Creditori verso EFIM****Codice credito 32****Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1, D.L. 532/93; art. 8, D.L. 26/95; art. 6, D.L. 415/95)**

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate che beneficiano, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU114**, l'importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU117 del Mod. UNICO 2010;
- nel **rigo RU115**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU116, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per l'anno 2010 per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU116, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta per l'anno 2010 per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU116, colonna 3**, l'importo dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU116, colonna 4**, l'importo complessivo delle somme iscritte a ruolo, relative alle ritenute, all'IVA, all'imposta sui redditi, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU117**, la differenza tra l'importo di rigo RU114 e la somma degli importi dei rigi RU115 e RU116, colonne 1, 2, 3 e 4.

16.24**Sezione XXIII****Crediti d'imposta ricevuti**

Questa sezione va compilata:

- dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stessi uno o più crediti d'imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi al "Caro petrolio" (codice credito 23) ed ai "Creditori verso EFIM" (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003);
- dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d'imposta (si veda al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004);
- dai soggetti beneficiari di Trust per l'indicazione dei crediti d'imposta imputati dal Trust;
- dai cessionari dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 (incentivi per l'acquisto e la rottamazione di veicoli) per l'indicazione dell'importo ricevuto dall'impresa venditrice o importatrice (si veda al riguardo la circolare n. 15 del 5 marzo 2010).

In particolare, nei **rigi** da **RU118** a **RU122**, vanno riportati, per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sotto riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno d'insorgenza del credito;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto.

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d'imposta, deve essere indicato nel rigo "Credito d'imposta spettante". Qualora nella sezione relativa al credito ricevuto non sia previsto il rigo "Credito d'imposta spettante" oppure non ne sia consentita la compilazione, l'importo del credito ricevuto va indicato nel rigo "Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione". Se nel quadro RU non è presente la sezione relativa al credito d'imposta ricevuto, quest'ultimo va riportato nella sezione XXI "Altri crediti d'imposta", indicando l'importo ricevuto nel rigo RU109.

Nel caso in cui la sezione nella quale deve essere riportato il credito ricevuto sia strutturata in colonne con diverse annualità o con diversi regimi agevolativi, l'importo ricevuto va indicato nella colonna relativa all'anno di insorgenza del credito o nella colonna relativa al regime agevolativo interessato.

Il credito d'imposta "Ricerca e sviluppo" deve essere esposto nel rigo RU82 nella colonna corrispondente all'anno di decorrenza dell'utilizzo.

Si segnala, inoltre, che il credito d'imposta "Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006" deve essere indicato nella colonna relativa all'anno di realizzazione degli investimenti e nel rigo riferito all'anno di decorrenza dell'utilizzo oppure nel rigo del cre-

dito residuo se l'anno di decorrenza dell'utilizzo è anteriore a quelli contemplati nel presente quadro.

Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

16.25

Sezione XXV

Limite di utilizzo

La presente sezione deve essere compilata ai fini della verifica del rispetto del limite di utilizzo dei crediti d'imposta, previsto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della determinazione dell'ammontare eccedente il predetto limite (si veda al riguardo la premessa al quadro RU).

La sezione è suddivisa in cinque parti:

- la **parte I** contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i soggetti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;
- la **parte II** deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro;
- la **parte III** deve essere compilata dai soggetti che nel 2008 vantavano crediti d'imposta in misura eccedente il limite di utilizzo per i quali risultano importi residui esposti nella colonna 5 della parte III (Eccedenze 2008) della sezione XXV del modello UNICO 2010;
- la **parte IV** deve essere compilata dai contribuenti che nel 2009 vantavano crediti d'imposta in misura eccedente il limite di utilizzo esposti nella parte IV della sezione XXV del quadro RU del modello UNICO 2010;
- la **parte V** deve essere compilata dai contribuenti che hanno indicato nel presente quadro RU un ammontare complessivo, relativo all'anno 2010, dei crediti d'imposta assoggettati al limite di utilizzo superiore al limite stesso.

Parte I – Dati generali

La **casella 1** del **rigo RU128** deve essere barrata dai soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo a seguito della presentazione dell'istanza preventiva, ai sensi dell'art. 1, commi 54 e 55 della citata legge n. 244/2007; detti soggetti non devono compilare i rigi da RU129 a RU157 della presente sezione.

Il **rigo 129** deve essere compilato da tutti i soggetti, diversi da quelli esonerati ai sensi dei commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge n. 244/2007, che vantano crediti d'imposta assoggettati al limite di utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente rigo oltre ai soggetti esonerati dal rispetto del limite anche quelli che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo.

In particolare, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2010. Tale valore è determinato, con riferimento ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dalla somma degli importi indicati nei rigi o nelle colonne "credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione" del presente quadro RU 2011 relativi ai crediti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione interna nel 2010, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello UNICO 2010, nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III, colonna 5, e nella parte IV della sezione XXV del quadro RU del modello UNICO 2010). I soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 devono calcolare il valore da indicare nella presente colonna sulla base della documentazione in loro possesso.
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2010. Tale valore è determinato, con riferimento ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dalla somma degli importi indicati nei rigi o nelle colonne "credito d'imposta spettante" del presente quadro, relativi ai crediti assoggettati al limite di utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta 2010/2011 devono calcolare il valore da indicare nella presente colonna sulla base della documentazione in loro possesso;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo dei crediti relativi all'anno 2010, risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilate le colonne 4 e 5 del presente rigo;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni 2008 e 2009, non fruiti alla data del 1° gennaio 2010. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nel modello UNICO 2010 nei rigi da RU140 a RU145, colonna 5, e nei rigi da RU146 a RU151, colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l'esclusione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo;

– nella **colonna 5**, la differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella colonna 3 e quello indicato nella colonna 4. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati i righi da RU130 a RU132 e da RU152 a RU157.

Nel **rigo RU130**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2010.

Nel **rigo RU131**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta del quadro RU utilizzabile nel 2010, calcolato nel seguente modo:

250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 516.457,00 e l'importo indicato nel rigo RU130.

Nel **rigo RU132**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta eccedenti il limite di utilizzo per l'anno 2010. Tale valore è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel rigo RU129, colonna 5, e quello indicato nel rigo RU131. L'ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d'imposta che hanno generato l'eccedenza. A tal fine, deve essere compilata la parte V.

Parte II - Verifica del limite ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione interna

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro, ai fini dei versamenti, dovuti a saldo, dell'IRES e dell'IVA, in caso di dichiarazione annuale IVA compresa nel modello UNICO 2011, nonché in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che le suddette modalità di utilizzo siano previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Si precisa che nei righi da RU133 a RU136 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d'imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro RU in quanto istituiti da norme emanate successivamente all'approvazione del modello UNICO 2011 oppure concessi per periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2010. Devono, invece, essere esclusi dal computo i crediti d'imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguardo la premessa al presente quadro).

Righi da RU133 a RU136

Ai fini della compilazione dei righi da RU133 a RU136 e del rigo RU138, è necessario distinguere se il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione coincide con l'anno solare oppure non è coincidente con l'anno solare e comprende due distinti anni; ciò in quanto può risultare diverso l'anno solare con riferimento al quale verificare il limite di utilizzo dei crediti.

Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

Nel **rigo RU133**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2011 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel **rigo RU134**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta effettuato dal 1° gennaio 2011 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770).

Nel **rigo RU135**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2011 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).

Il rigo **RU136** deve essere compilato esclusivamente dai soggetti con periodo d'imposta 2010/2011.

Soggetti con periodo d'imposta 2010/2011

Per i soggetti con periodo d'imposta, 2010/2011 è necessario distinguere l'anno in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta sui redditi dovuta a saldo.

- Se il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta a saldo cade nel 2011:
 - 1) se la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 2011, gli utilizzi dei crediti da considerare sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2011 fino alla data di presentazione della dichiarazione;
 - 2) se la dichiarazione è presentata nel corso del 2012, gli utilizzi dei crediti da considerare sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011.
- Se, invece, il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta a saldo cade nel 2012, il periodo cui fare riferimento per gli utilizzi dei crediti è quello compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di presentazione della dichiarazione.

Per la compilazione dei righi da RU133 a RU135 si deve, pertanto, fare riferimento al periodo di utilizzo dei crediti come sopra precisato.

Nel **rigo RU136**, deve essere indicato l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento della seconda rata di acconto dovuto ai fini Ires qualora il termine per il versamento della seconda rata di acconto cada nello stesso anno solare nel quale cade il termine per il versamento del saldo (ad esempio soggetto con periodo d'imposta 1/7/2010 -30/6/2011).

Righi da RU137 a RU139

Nel **rigo RU137**, indicare la somma degli importi indicati nei righi RU133, RU134, RU135 e RU136.

Nel **rigo RU138**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 dal 1° gennaio 2011 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per l'individuazione del periodo di riferimento delle compensazioni relativamente ai soggetti con periodo d'imposta a cavallo, si rinvia al precedente paragrafo "Soggetti con periodo d'imposta 2010/2011".

Nel **rigo RU139**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento del saldo Ires, del saldo IVA, nel caso di dichiarazione IVA presentata in forma unificata, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare, da riportare nella **colonna 4** del presente rigo, non può essere superiore alla differenza tra l'importo di euro 766.457,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RU140 a RU145 (eccedenza 2008 interamente utilizzabile dall'anno 2011) e la somma degli importi indicati nei righi RU137 e RU138. Nell'ipotesi in cui l'importo indicato nel rigo RU138 sia superiore a euro 516.457,00, l'ammontare da utilizzare in compensazione interna non può essere superiore alla differenza se positiva tra l'importo di euro 250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RU140 a RU145 (eccedenza 2008 interamente utilizzabile dall'anno 2011) e l'importo di rigo RU137. In particolare, riportare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il saldo Ires. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne "Ires (Saldo)" di tutte le sezioni compilate, escluse le sezioni XVIII "Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006" e XXII "Creditori verso Efim";
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il saldo IVA nel caso di dichiarazione IVA presentata in forma unificata. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne "IVA (Saldo)" di tutte le sezioni compilate, esclusa la sezione XXII riservata ai "Creditori verso Efim";
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne "Imposta sostitutiva" di tutte le sezioni compilate;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3.

Parte III – Eccedenza 2008

La parte III deve essere compilata solo dai soggetti che vantano crediti residui risultanti dalla colonna 5 della parte III (Eccedenze 2008) della sezione XXV del modello UNICO 2010. In particolare, nei **righi da RU140 a RU145** della presente sezione riportare:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 5 dei righi da RU140 a RU145 del modello UNICO 2010;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell'anno 2010 sia in compensazione interna sia tramite modello F24;
- nella **colonna 5**, l'ammontare residuo, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 3 e quello della colonna 4. Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo dell'anno 2008 è utilizzabile in compensazione per l'intero importo residuo a partire dall'anno 2011 (terzo anno successivo a quello in cui si è generata l'eccedenza).

Parte IV – Eccedenza 2009

La parte IV deve essere compilata dai soggetti che nel 2009 vantavano crediti d'imposta da quadro RU per un ammontare superiore al limite di utilizzo e che, pertanto, hanno compilato la parte IV (Eccedenza 2009) della sezione XXV del modello UNICO 2010. In particolare, nei **righi da RU146 a RU151** della presente sezione riportare:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RU146 a RU151 del modello UNICO 2010;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell'anno 2010 sia in compensazione interna sia tramite modello F24;
- nella **colonna 5**, l'ammontare residuo, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 3 e quello della colonna 4.

Parte V – Eccedenza 2010

La parte V deve essere compilata nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta spettanti nell'anno 2010 sia superiore al limite di utilizzo e risulti compilato il rigo RU132.

L'ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d'imposta che hanno generato l'eccedenza. A tal fine, nei **righe** da **RU152** a **RU157** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice relativo al credito d'imposta cui si riferisce l'eccedenza;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza (maturazione) del credito d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare eccedente.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	XXV
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005	S5	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006	S6	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Regione Campania	RC	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XII
Caro petrolio	23	XIII
Assunzione detenuti	24	XIX
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XIX
Regimi fiscali agevolati	30	XIX
Creditori verso EFIM	32	XXII
Software per farmacie	34	XIX
Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005	36	XIV
Recupero contributo SSN	38	XV
Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006	41	XIX
Acquisto e rottamazione autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006	42	XIX
Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006	43	XIX
Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006	44	XIX
Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006	45	XIX
Promozione pubblicitaria imprese agricole	48	XIX
Ricerca e Sviluppo	49	XVI
Agricoltura 2007	50	XVII
Imprese di autotrasporto merci	51	VIII
Misure sicurezza PMI	53	XIX
Misure sicurezza rivenditori generi monopolio	54	XIX
Incremento occupazione ex art. 2, c. 539, l. 244/2007	55	XIX
Rottamazione autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 1, D.L. 248/2007	57	XIX
Acquisto e rottamazione motocicli 2008 ex art. 29, c. 2, D.L. 248/2007	58	XIX
Acquisto e rottamazione autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 3, D.L. 248/2007	59	XIX
Acquisto e rottamazione autocarri 2008 ex art. 29, c. 4, D.L. 248/2007	60	XIX
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006	62	XVIII
Tassa automobilistica autotrasportatori	63	XIX
Imprese di produzione cinematografica	64	XIX
Imprese di produzione esecutiva e di post produzione	65	XIX
Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche	66	XIX
Imprese di distribuzione cinematografica	67	XIX
Imprese di esercizio cinematografico	68	XIX
Sostituzione autoveicoli per trasporto promiscuo 2009 ex art. 1, c. 1, D.L. 5/2009	69	XIX
Sostituzione autoveicoli ed autocaravan 2009 ex art. 1, c. 2, D.L. 5/2009	70	XIX
Acquisto autoveicoli ecologici 2009 ex art. 1, c. 3, D.L. 5/2009	71	XIX
Acquisto autocarri alimentati a gas metano 2009 ex art. 1, c. 4, D.L. 5/2009	72	XIX
Sostituzione motocicli e ciclomotori 2009 ex art. 1, c. 5, D.L. 5/2009	73	XIX
Tassa automobilistica autotrasportatori 2009	74	XIX
Mezzi pesanti autotrasportatori	75	XIX
Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/banche	76	VII
Tassa automobilistica autotrasportatori 2010	77	XIX
Indennità di mediazione	78	XIX
Investimenti Regione Siciliana	79	XX
Altri crediti d'imposta	99	XXI

R17 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI - OPERAZIONI STRAORDINARIE

17.1

Generalità

Il presente quadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza delle operazioni ivi elencate ovvero conseguenti all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; la sezione II ha, invece, lo scopo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

17.2

Sezione I Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

La presente Sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indicando l'apposito codice nella casella **"Causa"**.

- 1) Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni;
- 2) Rivalutazione di beni;
- 3) Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Tuir;
- 4) Operazioni di conferimento agevolato ai sensi della legge n. 218 del 1990;
- 5) Altre operazioni. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell'ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddette operazioni.

Inoltre, la Sezione va compilata anche dai soggetti per i quali l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ha generato disallineamenti tra i valori civili e fiscali delle voci di bilancio.

Si precisa che per tali soggetti valgono, anche in deroga alle disposizioni della sezione I capo II del titolo II del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. In tale caso, va indicato il **codice 1** nell'apposita casella denominata **"IAS"** (**colonna 3**).

Sono inoltre, tenuti alla compilazione i soggetti che abbiano optato, nel quadro RQ del presente modello UNICO, per effetto dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle divergenze che derivano: dalle variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; dalle variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Si precisa che per ogni categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo.

Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle operazioni che generano disallineamenti da evidenziare nella presente sezione che per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai fini della determinazione del valore civile, si terrà conto anche dei riflessi derivanti dall'adozione dei suddetti principi. In tal caso, va indicato il **codice 2** nell'apposita casella posta nel rigo di esposizione dei dati (**colonna 3**).

Si precisa che la sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio; in essa vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, il valore civile del bene risulti variato rispetto a quello finale risultante dal quadro RV UNICO 2010, nella **colonna 5** deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai principi contabili internazionali.

Si precisa che le voci della presente sezione non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio anche per effetto di riallineamento a seguito del processo di ammortamento o a seguito di assoggettamento a imposizione sostitutiva della differenza dei valori, avendo compilato il quadro RQ del modello UNICO SC 2010.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Nella **colonna 1**, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati (esempio, per le banche, la voce 100 "Partecipazioni", voce 50 "Passività finanziarie valutate al fair value", ecc.).

Nella **colonna 4**, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili internazionali.

Nella **colonna 5**, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio.

Nelle **colonne 6 e 7**, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha subito nel corso dell'esercizio.

Nella **colonna 8**, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7.

Nella **colonna 10**, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio.

Nelle **colonne 11 e 12**, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali.

Nella **colonna 13**, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.

Anche per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, resta ferma l'applicazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005 (si veda, art. 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007); l'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito dell'eliminazione) e quello fiscale. In tale caso, in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell'applicazione dei principi contabili internazionali; in colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili internazionali; le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate.

Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali della voce di bilancio eliminata.

Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile.

Nella colonna 13, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

Le medesime istruzioni si rendono applicabili all'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 38 del 2005. Tali modalità si applicano anche alle ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli "considerati dedotti per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 115, comma 11, 128 e 141" del TUIR, per effetto dell'adozione dei criteri di valutazione previsti dai principi contabili internazionali. Ad esempio, la presente sezione va utilizzata per evidenziare il disallineamento tra valore civile e fiscale scaturente dall'eliminazione del fondo TFR per effetto dell'adozione dei criteri previsti dallo IAS 19.

17.3

Sezione II Operazioni straordinarie

La presente sezione va compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più sezioni II.

Se, sempre nello stesso periodo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La **parte I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, la **parte II** ai dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa, la **parte III** ai dati relativi alle altre società beneficiarie della scissione. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la parte III della sezione II.

Al fine di identificare l'utilizzo della presente sezione è necessario indicare nell'apposito **campo denominato "Utilizzo"** il codice "1" qualora l'utilizzo sia relativo ad operazioni di scissione e il codice "2" qualora sia relativo ad operazioni di fusione. Se nel medesimo periodo sono state effettuate più operazioni straordinarie è necessario compilare più moduli avendo cura di numerarli progressivamente.

17.4

Società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione

I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RV13, campo "Tipo di operazione"**, va indicato, in caso di scissione, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che la scissione sia totale o parziale, e in caso di fusione il codice "1" o "2", a seconda che la fusione sia propria o per incorporazione; nei **campi 2 e 3** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari, fusi o incorporati e la data dell'atto di scissione o di fusione.

Nel **rigo RV14**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla beneficiaria.

Nel **rigo RV15**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società beneficiaria in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RV16**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RV17**, va indicato, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa siano o non siano in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RV18, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RV19, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RV18.

Nei **righi RV20 e RV21**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nel **rigo RV22** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nei **righi da RV23 a RV27, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria o incorporante, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel **rigo RV28, colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, o dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

Nel **rigo RV30, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla beneficiaria o incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99.

Nel **rigo RV31, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR), determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla beneficiaria o incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve andare a diminuire l'ammontare degli interessi passivi eventualmente esposti nel rigo RF118, del quadro RF che, pertanto, vanno indicati già al netto di detto importo.

Nel **rigo RV32, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 4 dell'articolo 96 del TUIR,

della società beneficiaria o incorporante e relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. A tal proposito, la circolare n. 12 del 2008 ha chiarito che non si applica agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto delle perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione effettuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 172 del TUIR.

L'importo di cui a colonna 2 va indicato nel **rigo RF118, colonna 2**.

Nell'ipotesi in cui la società partecipante alla scissione o alla fusione abbia in dote sia perdite fiscali pregresse riportabili che eccedenze di interessi passivi anch'essi oggetto di riporto in avanti, il limite del patrimonio netto di cui al richiamato comma 7 dell'art. 172 del TUIR deve essere confrontato con la somma di interessi passivi indeducibili e delle perdite fiscali pregresse. La società beneficiaria o incorporante può decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputare l'eventuale eccedenza non utilizzabile (cfr. la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 21 aprile 2009).

17.5

Società scissa, incorporata o fusa

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la parte II della presente sezione.

Con riguardo alla società scissa va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita (**rigo RV36**), ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RV37**, va indicato:

- in **colonna 2**, il codice **1** in caso di disavanzo da annullamento, il codice **2** in caso di disavanzo da concambio, il codice **3** in caso di compresenza di entrambe le tipologie di disavanzo;
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione;
- in **colonna 4**, l'importo di colonna 3 fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 4, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

Nel **rigo RV38**, va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RV39 a RV42**, va indicato:

- in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo;
- in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili;
- in **colonna 3**, i relativi importi;
- in **colonna 4**, l'importo fiscalmente rilevante.

Si fa presente che in caso di disallineamento tra valore contabile e valore fiscale, gli importi di colonna 3 e colonna 4 vanno indicati nella Sezione I del presente quadro.

Nel **rigo RV43, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righe da RV44 a RV47** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento e/o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 172, comma 5, del TUIR, l'avanzo di fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l'omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione). L'eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata. Ai sensi dell'art. 172, comma 6, del TUIR, all'eventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano nei riguardi della beneficiaria della scissione, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'art. 172 del TUIR per la società incorporante o risultante dalla fusione (comma 9 dell'art. 173 del TUIR).

Nei **righe RV48 e RV49**, vanno indicate, per importi complessivi, le riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della so-

cietà scissa, ovvero fusa o incorporata, ricostituite pro-quota (solo per i casi di scissione) e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RV50**, vanno indicate, per importi complessivi, le poste di cui trattasi non ricostituite. Nei **rigi RV51, RV52 e RV53** vanno indicati i predetti dati relativi alle altre riserve e fondi in sospensione d'imposta, diverse da quelli tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **rigi RV54 e RV55**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV54) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV55).

Nei **rigi da RV56 a RV60** vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali trasferibili alla società beneficiaria, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria, o parimenti, vanno indicate le perdite fiscali trasferibili alla società incorporante o risultante dalla fusione e riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RV61, colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

Nel **rigo RV63, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla società scissa, incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99.

Nel **rigo RV64, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR), determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla società scissa, incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve andare a diminuire l'ammontare degli interessi passivi eventualmente esposti nel rigo RF118, del quadro RF che, pertanto, vanno indicati già al netto di detto importo.

Nel **rigo RV65, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 4 dell'articolo 96 del TUIR, trasferibili alla società beneficiaria o alla società incorporante o risultante dalla fusione e relativa ai periodi d'imposta ante fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. A tal proposito, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 2008 ha chiarito che non si applica agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto delle perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione effettuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 172 del TUIR.

L'importo di cui alla colonna 2 va indicato nel **rigo RF118, colonna 4**.

Nella parte III vanno indicate i dati relativi alle eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R18 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

18.1

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione della eccedenza dell'IRES, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto cedente;
- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionario delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo;
- dal soggetto partecipante alla tassazione di gruppo che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del TUIR, cede le eccedenze d'imposta maturate prima dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del TUIR a una società o a un ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2010, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRES; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il presente quadro va altresì utilizzato nei seguenti casi:

- dal soggetto partecipante in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 23 aprile 2004:
 - cede alla società già trasparente l'acconto versato in relazione ai redditi imputati per trasparenza, secondo le modalità dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
 - integra il maggiore acconto dovuto per effetto della fuoriuscita della società partecipata dal regime di trasparenza;
- dalla società fuoriuscita dal consolidato che, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del DM 9 giugno 2004,
 - riceve dalla società o ente consolidante il versamento da questo effettuato per quanto eccedente il proprio obbligo secondo le modalità dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
 - versa l'acconto dovuto per effetto della fuoriuscita dal regime del consolidato;
- dalla società partecipata fuoriuscita dal regime di cui all'articolo 115 o 116 del TUIR che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 23 aprile 2004, riceve dai soci il maggior acconto versato in relazione all'adesione al regime di trasparenza, secondo le modalità dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei rigi RK1, RK17 e da RK20 a RK27 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

18.2

Sezione I Credito ceduto

La società o l'ente cedente deve indicare nel **rigo RK1** l'ammontare dell'eccedenza dell'IRES, indicata nel rigo RN25 del quadro RN, oggetto di cessione ovvero, nel caso di adesione al consolidato, nel **rigo GN10** o, nel caso di opzione per la trasparenza, nel **rigo TN8**.

In ciascuno dei rigi da RK2 a RK9, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cessionario
- in **colonna 2**, gli importi ceduti a ciascun soggetto.

18.3

Sezione II Acconto ceduto

Nei **rigi RK10 e RK11**, il soggetto partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società già trasparente;
- in **colonna 2**, il codice 1 se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice 2, nel caso il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
- in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ceduto; in caso di codice 2, l'importo del maggior acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (cessione dell'acconto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 3 (ovvero TN16, col. 3 o GN21, col. 3) del presente modello.

18.4

Sezione III Crediti ricevuti

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRES, deve indicare nei **rigi da RK12 a RK16**, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate e gli importi ricevuti (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente).

La casella di colonna 2 va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del gruppo consolidato.

In particolare, va indicato:

- il codice 1 se il dichiarante, pur facendo parte del gruppo, non ha aderito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR;
- il codice 2 se il dichiarante nel periodo d'imposta del presente modello aderisce alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR;
- il codice 3 se il dichiarante è fuoriuscito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR.

18.5

Sezione IV Acconto ricevuto dal consolidato

Il **rigo RK17**, va compilato dalla società precedentemente consolidata per dare evidenza dei dati relativi all'acconto, nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo. Pertanto nel rigo RK17 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidante;
- in **colonna 2**, il codice 1 se il dichiarante riceve il maggior acconto versato dalla consolidante per l'importo eccedente il proprio obbligo; il codice 2, nel caso il dichiarante deve procedere al versamento dell'acconto;
- in **colonna 3**, la data in cui il dichiarante è fuoriuscito dal consolidato;
- in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ricevuto; in caso di codice 2, l'importo dell'acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (acconto ricevuto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.

18.6

Sezione V Acconti ricevuti da soggetti partecipanti dal consolidato

Nei **righe RK18 e RK19** la società partecipata fuoriuscita dalla trasparenza, deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto partecipante;
- in **colonna 2**, il codice 1 se l'opzione afferiva il regime di cui all'art. 115 del TUIR; il codice 2, se l'opzione afferiva il regime di cui all'art. 116 del TUIR;
- in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in **colonna 4**, l'importo dell'acconto ricevuto. Tale importo va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.

18.7

Sezione VI Utilizzo delle eccedenze

Nella presente sezione deve essere indicato:

- nel **rigo RK20**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righe da RK12 a RK16;
- nel **rigo RK21**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX3, colonna 4, del Mod. UNICO 2010);
- nel **rigo RK22**, l'importo di rigo RK21 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel **rigo RK23**, l'importo di rigo RK21 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza antecedente alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione);
- nel **rigo RK24**, la somma degli importi dei righe RK20 e RK21 al netto degli utilizzi indicati nei righe RK22 e RK23;
- nel **rigo RK25**, l'importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza successiva alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES relativo alla presente dichiarazione). Si consideri, ad esempio, una cessione avvenuta tra un soggetto cedente avente periodo d'imposta 1/4/2009 - 31/3/2010 ed un soggetto cessionario avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 2010. Il cessionario (dichiarante) può utilizzare l'eccedenza ricevuta a partire dal 1/4/2010 (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), quindi anche in occasione del versamento degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione. In tal caso, l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES deve essere indicato nel presente rigo e non nel rigo RK23;
- nel **rigo RK26**, l'importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6;
- nel **rigo RK27**, l'importo di rigo RK24 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righe RK25 e RK26, da riportare nel rigo RX3, colonna 1, del quadro RX.

R19 - QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

19.1 Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;

B se trattasi di amministratore non socio;

C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato il relativo codice. A tal proposito si precisa che la "Tabella generale dei codici di carica" di cui al paragrafo 2.5 (vedi R2 - Compilazione del Frontespizio) è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti:

- 1** Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
- 3** Curatore fallimentare;
- 4** Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5** Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
- 6** Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8** Liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9** Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

R20 - QUADRO RS - PROSPETTI VARI

20.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- "Dati di bilancio";
- "Perdite di impresa non compensate";
- "Crediti";
- "Agevolazioni territoriali e settoriali";
- "Azioni assegnate ai dipendenti";
- "Garanzie prestate da soggetti non residenti";
- "Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero";
- "Ammortamento dei terreni";
- "Rideterminazione dell'acconto dovuto".
- "Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente";
- "Spese per l'acquisto e l'installazione di motori e di variatori di velocità";
- "Valori fiscali di bilancio delle società agricole";
- "Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice";
- "Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione";
- "Incentivo fiscale (Tremonti-ter)";
- "Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo";
- "Bonus capitalizzazione (D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, art. 5, comma 3-ter)";
- "Perdite istanza rimborso da IRAP".
- "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA";
- "Incentivo fiscale c.d. Tremonti-tessile";
- "Incentivo fiscale c.d. Reti d'impresa";

- “Prezzi di trasferimento”;
- “Ricavi”;
- “Consorti di imprese”.

20.2**Dati di bilancio**

Il presente prospetto deve essere compilato soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In virtù della progressiva adozione dei principi contabili internazionali (Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606), tale prospetto deve essere compilato indipendentemente dalla struttura di bilancio discrezionalmente adottata in base ai predetti principi contabili che non prescrivono una struttura specifica. Nel presente prospetto, quindi, non prevedendo gli IAS/IFRS rigidi schemi di bilancio, è previsto un contenuto minimale. Le categorie minimali relative allo stato patrimoniale sono disciplinate dallo IAS 1 il quale prevede che, di norma, lo stato patrimoniale sia presentato distinguendo tra quota corrente e quota non corrente di attività e passività.

Per quanto riguarda il conto economico la classificazione delle voci è per natura oppure per destinazione. La compilazione del presente prospetto è indipendente dai criteri utilizzati dalla società nella redazione del proprio bilancio IAS/IFRS.

Il suddetto prospetto si applica anche alle banche iscritte nell'albo di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e agli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

20.3**Perdite di
impresa non
compensate**

Nel rigo **RS44, colonna 3**, va indicata la perdita determinata nel presente periodo d'imposta nel quadro RN, rigo RN5, colonna 3, ovvero nel quadro TN, rigo TN2, per la parte non attribuibile ai soci. Dette perdite vanno, invece, riportate nelle colonne 3 e 6 del rigo RS50 se riportabili senza limiti di tempo.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Nei righe da **RS45 a RS49**, colonna 3, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel quadro RN (ovvero nel quadro TN o GN o PN).

Nel **rigo RS50, colonna 6**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, evidenziando in **colonna 3** quella formatasi nel presente periodo d'imposta.

Si ricorda che le perdite fiscali che si sono generate nei periodi d'imposta precedenti a quello da cui decorre il regime SIIQ possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133, art. 1, della legge n. 296 del 24 dicembre 2006 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente. L'art. 9, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174, precisa che le perdite della gestione esente si considerano virtualmente compensate con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta, nei limiti temporali previsti dall'art. 84 del TUIR. A tal fine, nel presente prospetto nella colonna 1 dei righe RS44 e RS45 e nella **colonna 1** e nella **colonna 4** del rigo RS50 (per le perdite illimitatamente riportabili) ciascuna SIIQ o SIIINQ è tenuta ad indicare l'utilizzo "virtuale", operato nei cinque periodi d'imposta successivi, delle relative perdite generatesi durante il regime speciale, per l'importo che trova capienza nei redditi della medesima gestione.

Il riporto delle perdite residue della gestione esente al di fuori del regime speciale è subordinato al rispetto dei limiti temporali fissati dal citato art. 84 del TUIR. L'art. 9 del decreto n. 174 prevede che le perdite della gestione esente non compensate ai sensi del comma 1 con i redditi della stessa gestione esente sono utilizzabili, nei suddetti limiti temporali, in compensazione dei redditi imponibili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di ultima applicazione del regime speciale.

La **colonna 2** (e **colonna 5**, in caso di perdite illimitatamente riportabili) del presente prospetto va compilata a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato all'imposta di cui all'art. 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, (c.d. "Robin Tax") al fine di evidenziare le perdite utilizzabili nei successivi periodi d'imposta in diminuzione dell'imponibile relativo alla predetta imposta. La colonna 2 e colonna 5 devono continuare ad essere compilate anche se successivamente al predetto periodo il contribuente non risulti più tenuto ad applicare il citato art. 81, comma 16, del DL n. 112 del 2008.

In particolare, nella **colonna 2** del rigo RS44, va indicata l'eventuale perdita relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, evidenziata nella colonna 5 del rigo RQ43 del quadro RQ. Detta perdita va, invece, indicata nelle **colonne 2 e 5** del rigo RS50 se riportabile senza limiti di tempo.

Nella colonna 2 dei rigi da RS45 a RS49, vanno indicate le perdite non utilizzate determinate nei periodi d'imposta precedenti (anche se generate in periodi d'imposta in cui non si rendeva applicabile la "Robin tax"), al netto dell'ammontare evidenziato nella colonna 7 del richiamato rigo RQ43, utilizzato a scomputo dell'imponibile determinato nel presente periodo d'imposta. Si precisa che qualora il contribuente abbia indicato una perdita nei rigi RN8, col. 3 o RQ50, col. 1 o RQ50, col. 1 del modello UNICO SC 2010, nella colonna 2 del corrispondente rigo del presente prospetto va indicata detta perdita, al netto dell'ammontare evidenziato nella colonna 7 del richiamato rigo RQ43, utilizzato a scomputo dell'imponibile determinato nel presente periodo d'imposta.

Le predette perdite, qualora riportabili senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, vanno indicate nella **colonna 5** del rigo RS50, evidenziando in **colonna 2** quella formatasi nel presente periodo d'imposta.

20.4 Crediti

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 106 del TUIR, a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in tre sezioni (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti"), da compilare nel modo seguente.

■ Enti creditizi e finanziari

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RS51, colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR. Nel **rigo RS52, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS53, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS51, colonna 1, e, nella **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS51, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 5, del TUIR.

Nel **rigo RS54, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei rigi RS52 e RS53. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF54 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

■ Enti creditizi e finanziari - Imprese di assicurazione

L'art. 106 del Tuir, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:

– ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;

– ai commi 3, 3-bis, 4 e 5 sono disciplinati i criteri applicabili dagli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,30 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio – assunto al lordo delle svalutazioni stesse – e, per l'eccedenza, in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.

Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano – fino a concorrenza dei relativi importi – fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,30 per cento.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 106 del TUIR, per i nuovi crediti di cui al citato comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

La **Sezione II-A** va compilata dagli enti creditizi e finanziari per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina prevista nel comma 3 dell'art. 106 del Tuir. Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 106 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

Nel **rigo RS55**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, al netto dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo RS61, della sezione II-B.

Nel **rigo RS56, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette dell'esercizio relativamente ai crediti di cui al rigo precedente (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivalutazioni) fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 101 del TUIR;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 112 del TUIR.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS56, da indicare nel **rigo RS57, colonna 2**, è ammessa in deduzione in diciotto quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo RS58**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR.

Nel **rigo RS59**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS55, colonna 1.

La **Sezione II-B** va compilata dagli enti creditizi e finanziari per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina prevista nel comma 3-bis dell'art. 106 del Tuir introdotto dall'art. 7 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relativamente all'ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza.

Nel **rigo RS60** va indicato, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 citato, l'ammontare dei crediti di cui al comma 3 dell'art. 106 del Tuir erogati nell'esercizio ed ancora iscritti in bilancio, al lordo delle svalutazioni effettuate.

Nel **rigo RS61** va indicato l'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti a quello per cui si compila la presente dichiarazione e, precisamente, in **colonna 1**, i crediti erogati nel precedente periodo d'imposta, in **colonna 2**, i crediti erogati nel secondo periodo d'imposta precedente, in **colonna 3**, l'ammontare pari alla media della colonna 1 e delle colonne 2; l'eccedenza di periodo rispetto alla predetta media va indicata nella **colonna 4** ed è data dalla differenza tra l'importo di rigo RS60 e la colonna 3 del presente rigo.

Nel **rigo RS62** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle svalutazioni dirette dell'esercizio relative all'importo dell'eccedenza dei crediti evidenziati in colonna 4 del rigo precedente, diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio; in **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivalutazioni) fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,50 per cento del valore dei crediti erogati nell'esercizio risultanti in bilancio, indicati in colonna 4 del rigo precedente, al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni. La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2, da indicare in **colonna 3**, è ammessa in deduzione in nove quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nella colonna 4 del rigo RS61.

■ Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nella **Sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS64**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS107, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2010, quadro RS).

Nel **rigo RS65**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

Nel **rigo RS66**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righe RS64 e RS65. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS67**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS69, colonna 2.

Nel **rigo RS68**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR.

Si fa presente che l'importo di colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS69, **colonna 2**.

Nel **rigo RS69** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

20.5

Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto vanno indicati i dati riguardanti le agevolazioni territoriali e settoriali con esclusione delle esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1**, le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E**.

Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2**, va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**.

Nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2010.

Nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.

Nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Tabella E – Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolative

Zone colpite dalla catastrofe del Vajont**60** Esenzione IRES (legge 10 maggio 1983, n. 190)**Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro****70** Esenzione IRES (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

L'esenzione dall'Ires, è prevista per le cooperative agricole e della piccola pesca, e loro consorzi, qualora provvedano alla commercializzazione dei prodotti, agricoli e zootecnici, e degli animali conferiti prevalentemente dai soci, previa attività di manipolazione, lavorazione e trasformazione; tale esenzione è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottoposto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione (art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973).

L'agevolazione in esame spetta inoltre nei casi in cui:

- le attività di trasformazione non rispettino i limiti previsti dall'art. 29 del TUIR;
- i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti dai soci, essendo sufficiente che l'apporto dei soci sia prevalente;
- i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni, fermo restando che qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un'operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario.

Si fa altresì presente che i commi 461 e 462 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 hanno introdotto rispettivamente ulteriori modifiche agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce – "Società cooperative e loro consorzi").

Tabella F - Stato dell'agevolazione

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
- B** Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
- C** Agevolazione richiesta con apposita istanza;
- D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
- E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
- F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

20.6**Azioni assegnate ai dipendenti**

Il **rigo RS73**, va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

20.7**Garanzie prestate da soggetti non residenti**

Il **rigo RS74**, va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.

In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante (vedere in Appendice l'elenco Paesi e territori esteri).

Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell'IRAP, con i codici 03 (banche e altri enti e società finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare), 05 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 06 (società di investimento a capitale variabile) e 08 (imprese di assicurazione).

20.8**Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero**

Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:

- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companies o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell'art. 168 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;

- dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del TUIR;
- dalle società partecipate in regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR a cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti.

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi del comma quarto, art. 3, del D. M. n. 429 del 2001 o ai sensi del comma terzo, art. 3, del D.M. n. 268 del 2006, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Il presente prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.

Nel caso in cui i righe non siano sufficienti dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, il **campo 1** di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

- 1** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
- 2** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR;
- 3** se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 9 a 13;
- 4** se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 9 a 13.

Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 9 a 13, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati o nel Prospetto da rilasciare ai soci.

Nei campi da 2 a 13 dei **righe RS75 e RS76**, va indicato:

- nel **campo 2**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società od ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 3**, la denominazione dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
- la **casella 4**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
- nel **campo 5**, relativamente ad ogni impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, l'importo indicato nel campo 8 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2010-SC;
- nel **campo 6**, il reddito del soggetto estero assoggettato a tassazione separata in relazione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta, desunto dalla colonna 2 del corrispondente rigo del quadro RM del presente modello;
- nel **campo 7**, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma terzo, del D.M. n. 268 del 2006; tale importo, da indicare nel rigo **RF48** della presente dichiarazione, non può eccedere la somma dei valori dei campi 5 e 6.

Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dall'impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (v. casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;

- nel **campo 8**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 5 e 6 e l'importo di campo 7;
- nel **campo 9**, l'importo di campo 13 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2010-SC; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dal campo 13 del Mod. UNICO 2010-SC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel Prospetto da rilasciare ai soci;
- nel **campo 10**, l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM1 a RM4) del quadro RM della presente dichiarazione;
- nel **campo 11**, le imposte sul reddito, pagate all'estero dall'impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2010 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nel soggetto estero, fino a concorrenza dell'imposta del campo 9;
- nel **campo 12**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nel campo 7; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10 - campo 11; le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 di ciascuno dei rigi RS75 ed RS76, deve essere riportato nel rigo RN13, quadro RN, della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la tassazione di gruppo prevista dagli artt. da 117 a 129 del TUIR i predetti crediti vanno riportati nel quadro RM.

- nel **campo 13**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 9 e 10 e la somma dei campi 11 e 12.

20.9

Ammortamento dei terreni

L'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223 del 2006, così come sostituito dal D.L. n. 262 del 2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono.

Si precisa che per immobili strumentali all'impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell'articolo 25 del TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l'attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.

Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 36, del decreto legge n. 223 del 2006, inoltre, si applicano agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.

Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del 19 gennaio 2007.

La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato strumentale che insiste su di esso. A tal fine nella **colonna 1 del rigo RS77** va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

Nella **colonna 1 del rigo RS78** va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

20.10

Rideterminazione dell'acconto

Nella presente sezione va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2010, utilizzando il metodo storico tenendo conto dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che prevede, all'ultimo periodo, che l'agevolazione denominata "Detassazione degli

investimenti in macchinari" (c.d. *Tremonti-ter*) può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti (vedere nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa"). Inoltre ai sensi del comma 13-ter dell'art. 38 del decreto legge n. 78 del 2010 è previsto che le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111 del TUIR (relativamente alle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita) hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'IRES dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (vedere nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa").

Ai fini della determinazione dell'acconto con il metodo storico, si assume quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base alle disposizioni citate.

In particolare nel **rigo RS79**, va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2, senza tenere conto della predetta agevolazione.

20.11

Spese di riqualificazione energetica (articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) dispone, in materia di spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, determinate detrazioni d'imposta.

Per le spese sostenute la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

L'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del citato comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Possono usufruire della agevolazione i seguenti soggetti:

- a) enti e soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- b) titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

L'agevolazione è prevista per:

- a) le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- b) le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- c) le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha modificato la precedente scadenza includendo nell'agevolazione le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

È, inoltre, prevista l'agevolazione per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Si comprendono inoltre, per effetto dell'art. 2, comma 20, della legge finanziaria 2008 le spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici.

Inoltre si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 24 lett. a) della legge finanziaria 2008 i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (di cui al precedente punto b) delle agevolazioni), e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 (di cui al precedente punto c) delle agevolazioni) sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Per le ulteriori condizioni al fine di poter godere dell'agevolazione si rinvia al comma 348 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007.

Si ricorda che nel caso in cui gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del Consolidato o al regime della trasparenza ex articolo 115 del TUIR tale sezione non deve essere compilata.

A tal fine il contribuente deve indicare nel presente prospetto nei **righi** da **RS80** a **RS83** in corrispondenza del singolo intervento:

- in **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- in **colonna 2**, l'importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione;
- in **colonna 3**, la detrazione spettante per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 2; si ricorda che l'importo spettante indicato nella colonna 3 dei predetti righi deve essere nei limiti rispettivamente di: 100.000 euro, 60.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro; si precisa, inoltre, che il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate), in tal caso, qualora i righi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo rigo relativo all'intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra;
- in **colonna 4**, il numero di rate prescelto per l'utilizzo della detrazione e, in **colonna 5**, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d'imposta in corso;
- in **colonna 6**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate di colonna 4.

Nel **rigo RS84** indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna 6 dei righi precedenti da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

Si ricorda che le detrazioni di cui al presente prospetto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui ai precedenti righi.

20.12

Spese per l'acquisto e l'installazione di motori e di variatori di velocità, (l'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

L'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) dispone, in materia di spese per l'acquisto e l'installazione di motori e di variatori di velocità, determinate detrazioni dall'imposta lorda.

In particolare è prevista la detrazione per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nella tabella 2, prevista dall'art. 6 del decreto stesso, l'aliquota del 20 % si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella.

La detrazione è consentita in un'unica rata.

Il contribuente deve indicare nel presente prospetto nei **righi** da **RS85** a **RS86** in corrispondenza del singolo intervento:

- in **colonna 1**, l'importo delle spese per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW e l'importo delle spese per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW;
- in **colonna 2**, la detrazione spettante per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Si ricorda che la detrazione spetta fino a un valore massimo di 1.500 euro per motore e per intervento;

Nel **rigo RS87** va indicata la somma delle colonne 2 dei righi RS85 e RS86 pari alla detrazione spettante da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

20.13

Valori fiscali di bilancio delle società agricole (art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

L'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) concede, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004, la possibilità di optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 settembre 2007, n. 213, recante modalità applicative per la suddetta opzione, prevede, all'articolo 4, che in corso di efficacia della stessa, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo debbano risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l'esercizio dell'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR. In caso di perdita di efficacia o revoca dell'opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al predetto prospetto.

A tal fine, nei **righi** da **RS88** a **RS90**, per ogni elemento dell'attivo e del passivo, vanno indicati:

- in **colonna 1**, la corrispondente voce di bilancio;
- in **colonna 2**, il valore fiscale, come risultante alla data d'inizio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- nelle **colonne 3** e **4**, gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale;
- in **colonna 5**, il valore fiscale finale, calcolato aggiungendo all'importo indicato in colonna 2 (valore iniziale) le variazioni di cui alla colonna 3 (incrementi) e sottraendone le variazioni di cui alla colonna 4 (decrementi).

20.14

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice

Il presente prospetto deve essere compilato dai contribuenti che partecipano in società in nome collettivo e in accomandita semplice. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6, del TUIR, le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili unicamente in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, nei cinque periodi d'imposta successivi, dalla medesima società che ha generato le perdite.

A tal fine, nel rigo **RS91** indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società di persone partecipata;
- nelle **colonne 5** e **6**, le perdite, distinte per periodo d'imposta, attribuite dalla società partecipata nei periodi d'imposta precedenti per la parte che, eventualmente, residua dopo il loro utilizzo a scomputo del reddito indicato nel rigo RS92, colonna 2.

• in **colonna 7**, la perdita attribuita dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta. Nel rigo **RS92, colonna 2**, indicare il reddito attribuito dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta. In **colonna 1**, va evidenziata l'eventuale quota di reddito "minimo", già ricompresa in colonna 2, attribuita dalla società partecipata in applicazione delle disposizioni in materia di società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

Nel caso in cui la società partecipata, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al dichiarante sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati entrambi i rigi RS91 e RS92.

Nel **rigo RS93**, indicare:

- in **colonna 1**, le perdite pregresse attribuite dalla medesima società di cui alla colonna 1 del rigo RS91 (evidenziate nella colonna 7 del corrispondente rigo del quadro RS del modello UNICO 2010) fino a concorrenza della differenza tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RS92, l'eventuale eccedenza non utilizzabile può essere riportata nei periodi d'imposta successivi evidenziandola nel rigo RS91. Le predette perdite, infatti, non possono essere utilizzate a scomputo del reddito minimo attribuito dalla società partecipata;
- in **colonna 2**, il reddito di cui al rigo RS92, colonna 2, al netto delle perdite pregresse indicate in colonna 1 del presente rigo; pertanto, l'importo da indicare nella presente colonna non può essere inferiore al reddito minimo di cui a colonna 1 del rigo RS92, qualora compilata.

Le istruzioni fornite per i rigi da RS91 a RS93 valgono anche per i rigi da RS94 a RS99.

Nel **rigo RS100, colonna 1**, indicare la somma dei redditi minimi riportati in colonna 1 dei rigi RS92, RS95 e RS98 di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF57, colonna 3. In **colonna 2**, indicare la somma dei redditi al netto delle perdite riportati nella colonna 2 dei rigi RS93, RS96 e RS99 di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF57, colonna 1.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

In tal caso, il rigo RS100 deve essere compilato solo sul modulo n.01 tenendo presente i dati indicati in ciascun modulo.

20.15

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione

Nel **rigo RS101** vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d'impresa per assenza di ricavi e che ai sensi dell'art. 1, comma 3, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se, e nella misura in cui, le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

Nel presente rigo, pertanto, qualora nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente periodo d'imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti. Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande qualificate spese di rappresentanza vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare.

Qualora, invece, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenuti i primi ricavi vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti (indicate nel rigo RS140 del Modello UNICO SC 2010) al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 4 del rigo RF43 (da evidenziare anche in colonna 2 del predetto rigo).

20.16

Incentivo fiscale (art. 5, comma 1, Decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, c.d. Tremonti-ter)

L'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 ripropone l'agevolazione, per i titolari di reddito d'impresa, riguardante la detassazione degli investimenti effettuati.

In particolare, il comma 1, del citato articolo prevede che è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010.

Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

L'incentivo fiscale è revocato se il contribuente cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.

La presente sezione va pertanto compilata al fine di evidenziare la quota dell'incentivo fiscale da portare in deduzione dal reddito d'impresa.

A tal fine nella **colonna 1** del **rigo RS102** deve essere indicato l'ammontare complessivo degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuati dall'inizio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e, comunque, fino al 30 giugno 2010. Nella **colonna 2** va indicato il 50 per cento dell'ammontare di cui a colonna 1.

L'ammontare di cui a colonna 2 deve essere riportato nell'apposito rigo dei quadri di determinazione del reddito d'impresa riguardante la detassazione del reddito d'impresa (quadro RF e/o RT).

20.17

Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti (art. 3, comma 1 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009 n. 3779, del 9 luglio 2009 n. 3790 e del 15 agosto 2009 n. 3803, e successive modificazioni).

Gli interventi riguardano sia immobili ad uso abitativo che immobili ad uso non abitativo, compresi quelli destinati all'esercizio d'impresa o professione.

Il credito d'imposta può essere ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno dei periodi d'imposta, l'imposta netta.

Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto del presente modello.

Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

Nel **rigo RS103** la casella di **colonna 1** (Impresa) deve essere barrata se l'immobile, per il quale è stato riconosciuto il credito, è adibito all'esercizio d'impresa anche se tale attività è svolta da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Nella **colonna 2** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Nella **colonna 3** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nella **colonna 4** (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Nella **colonna 5** (Totale credito) indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto.

Nella **colonna 6** (Quota annuale) indicare la quota del credito d'imposta fruibile nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Tale importo, da riportare nel **rigo RN14** o **PN7** o **TN14** o **GN18**, entro i limiti dell'imposta netta, si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

20.18

Bonus capitalizzazione (D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, art. 5, comma 3-ter)

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società di capitali (comprese le società cooperative) che intendono avvalersi dell'agevolazione introdotta dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. In particolare, la predetta disposizione prevede una deduzione dal reddito d'impresa pari al 3 per cento degli aumenti di capitale fino a 500.000 euro perfezionati, mediante conferimenti, da persone fisiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. La deduzione è fruibile per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

Rilevano, inoltre, i versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione da parte della società e la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la società.

Si precisa che ai predetti fini assumono rilevanza sia le costituzioni di capitale sociale di nuove società, sia gli aumenti di capitale sociale di società già costituite, sia più in generale gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da conferimenti e apporti di nuove risorse. Non risultano, comunque, agevolabili gli aumenti di capitale sociale cosiddetti "nominali" (ossia diversi da quelli c.d. "reali"), realizzati mediante conversione di riserve disponibili (cfr. circ. n. 53 del 21 dicembre 2009).

Nel **rigo RS104, colonna 1**, va indicato l'ammontare agevolabile pari all'aumento di capitale perfezionato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (e, comunque, non oltre il 5 febbraio 2010), che costituisce un permanente incremento di patrimonio netto rispetto all'ammontare esistente al 4 agosto 2009 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore della norma in esame). Sono, pertanto, esclusi gli utili di cui è stata già deliberata la distribuzione ai soci alla suddetta data e i versamenti in conto aumento capitale sociale per aumenti di capitale deliberati in precedenza e perfezionati dal 5 agosto 2009.

Per la determinazione del momento in cui gli aumenti di capitale si considerano perfezionati e dell'ammontare agevolabile si rinvia al paragrafo 2.2 della predetta circolare n. 53.

In **colonna 2**, va indicato l'importo deducibile dal reddito d'impresa pari al 3 per cento di quanto indicato in colonna 1 del presente rigo, da riportare nell'apposito rigo del quadro RF o RT.

20.19

Perdite istanza rimborso da IRAP

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato l'istanza rimborso da Irap di cui all'art. 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, evidenziando maggiori perdite d'impresa, riportabili ai sensi dell'art. 84 del TUIR, che non hanno trovato utilizzo nei periodi d'imposta precedenti e che possono essere riportate nella presente dichiarazione.

A tal fine, nelle **colonne da 1 a 3 del rigo RS105** occorre indicare, distintamente per anno di formazione, le maggiori perdite evidenziate nella colonna 4 del rigo R15 dell'istanza di rimborso di cui sopra. Le predette perdite, qualora riportabili senza limiti di tempo, vanno riportate nella **colonna 4** senza indicarle nelle precedenti colonne. La parte di tali perdite pregresse non compensata a scomputo del reddito complessivo del presente periodo d'imposta deve essere riportata, rispettando l'anno di formazione, nell'apposito prospetto "Perdite di impresa non compensate" del presente quadro RS.

Le perdite evidenziate nel presente prospetto non dovranno essere riportate nel medesimo prospetto del modello relativo al periodo d'imposta successivo.

20.20**Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA**

La presente sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l'anno d'imposta 2010 ai fini IVA, versando la maggiore imposta dovuta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito utilizzando il modello F24, codice tributo 6494, e con le medesime modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RS106** devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e nella **colonna 2** la relativa imposta versata.

I dati relativi all'adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli appositi campi contenuti nel quadro RF.

20.21**Incentivo fiscale - art. 4, commi da 2 a 4 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Tremonti tessile)**

L'art. 4 del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 prevede un'agevolazione riservata ai soggetti titolari di reddito di impresa diretta ad incentivare lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari, collezioni e prototipi fatti dalle imprese che svolgono attività nel settore tessile.

In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

L'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

I soggetti interessati devono aver presentato all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la comunicazione (mod. CRT), approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010 (modificato dal successivo Provvedimento del 9 dicembre 2010), contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati ed il risparmio d'imposta.

La presente Sezione va pertanto compilata al fine di determinare l'importo dell'investimento agevolabile da portare in deduzione dal reddito d'impresa.

A tal fine nel **rigo RS107, colonna 1**, va indicato l'ammontare degli investimenti sopra descritti. Nella **colonna 2** va indicata la quota degli investimenti agevolabili di cui a colonna 1 che deve essere riportata nell'apposito rigo del quadro RF di determinazione del reddito di impresa.

Si precisa che la deduzione dal reddito d'impresa dell'importo corrispondente agli investimenti agevolabili di cui a colonna 2 non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo complessivo, comprese le addizionali (ove applicabili), in capo alla società ovvero in capo ai soci in caso di tassazione per trasparenza, superiore all'importo pari al prodotto tra la percentuale comunicata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ed il risparmio d'imposta, ricondotto nel limite di euro 500.000, indicato nella comunicazione (mod. CRT) validamente presentata all'Agenzia delle entrate. In ogni caso l'agevolazione è fruibile nei limiti di cui al comma 3, del richiamato art. 4 del d.l. n. 40 del 2010. Tale precisazione vale anche nel caso in cui la deduzione, concorrendo a determinare una perdita riportabile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, comporti un risparmio di imposta in un esercizio successivo.

Per ogni approfondimento, anche in relazione al quadro di riferimento comunitario, si rinvia alle circolari n. 22/E del 29 aprile 2010 e n. 57/E del 14 dicembre 2010.

20.22**Incentivo fiscale - art. 42, c. 2-quater e ss., del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Reti di imprese)**

L'articolo 42 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 prevede un regime di sospensione d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, relativamente ad una quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione, entro l'esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma comune di un contratto di rete.

In particolare il comma 2-quater del citato articolo stabilisce che, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

Ai sensi del successivo comma 2-quinquies l'agevolazione, di cui al comma 2-quater, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

I criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater sono definiti da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La presente Sezione va pertanto compilata al fine di determinare la quota di utili destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete da portare in deduzione dal reddito d'impresa.

A tal fine nel rigo **RS108, colonna 1**, va indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativi al periodo d'imposta di cui alla presente dichiarazione. **Nella colonna 2** va indicata la quota di utili agevolabili di cui a colonna 1 che deve essere riportata nell'apposito rigo del quadro RF di determinazione del reddito di impresa o del quadro RT di determinazione del reddito in regime di "tonnage tax".

ATTENZIONE Ai sensi del comma 2-septies, dell'art. 42 del citato decreto legge, l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

20.23

Prezzi di trasferimento

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Nel **rigo RS109** i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Qualora il contribuente abbia aderito ad un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la **casella "Possesso documentazione"**. Tale indicazione è necessaria al fine di accedere al regime di esonero dalle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Trattasi, in particolare del regime di esonero, previsto dal comma 2-ter dell'art. 1 citato, inserito dall'art. 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che dispone la disapplicazione delle sanzioni connesse alle rettifiche operate ai sensi del citato comma 7 dell'art. 110.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 settembre 2010 (Prot. 2010/137654), è stato previsto che la comunicazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471, debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.

Si ricorda che in assenza di detta comunicazione, torna a essere applicabile il regime ordinario previsto dal comma 2 dell'art. 1 citato.

Inoltre, nella **colonna 5** e nella **colonna 6** devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR.

20.24

Ricavi

Nel **rigo RS110** deve essere indicato il valore dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

Il campo va compilato anche dagli enti creditizi, dagli enti finanziari e dalle imprese di assicurazione.

20.25**Consorzi di imprese**

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna e senza finalità lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d'acconto del 10 per cento per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010.

Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito Ires, possono trasferire la residua quota di ritenuta del 10 per cento ai consorziati che hanno eseguito i lavori, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio (si veda la risoluzione n. 2 del 4 gennaio 2011 dell'Agenzia delle entrate). L'impresa consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie imposte, dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente.

Nel **rigo RS111**, in **colonna 1**, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite e in **colonna 2** l'ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest'ultimo importo va riportato, unitamente alle altre eventuali ritenute, nel **rigo RN15 e/o PN8 o TN15**.

Il consorzio che ha attribuito le ritenute che residuano dallo scorporo delle proprie imposte deve compilare il **rigo RS112**, indicando nelle **colonne 1, 3 e 5**, il codice fiscale di ciascun consorziato a cui sono attribuite le ritenute e, nelle **colonne 2, 4 e 6**, l'ammontare delle ritenute attribuite a ciascun consorziato.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

R21 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

21.1**Generalità**

ATTENZIONE Si ricorda che i dati già indicati nel modello 770 ORDINARIO non devono essere evidenziati all'interno di questo quadro.

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento, da effettuarsi autonomamente, per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$ le corrispondenti cifre da indicare nel prospetto sono: 755; 865; 965; 2.586.

Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione UNICO SC 2011, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice

fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto, e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del modello UNICO SC.

Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

21.2

Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) dei righi da **RZ2** a **RZ6** il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- B** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- C** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- D** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- E** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

ATTENZIONE Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** dei **righi** da **RZ2** a **RZ6**, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

Nel **rigo RZ7**, **colonne 2** e **4**, va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate. Nelle **colonne 5** e **6**, va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, già compreso nelle colonne 2 e 4, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta.

Nel **rigo RZ8**, in **colonna 2**, deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 1** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in **colonna 3**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1.

Nel **rigo RZ8**, con riferimento ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta, in **colonna 5** deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 4** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 6 ovvero, in **colonna 6**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 6 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 4.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i rigi RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

21.3

Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- B** – interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

- C** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;
- F** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e simili previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e simili soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. 770/2011 ORDINARIO quadro SQ.

ATTENZIONE Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e simili scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

21.4

Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Nel presente prospetto, inoltre devono essere indicati gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 20% di cui all'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

21.5

Prospetto D - Proventi derivanti da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2011 ORDINARIO quadro SQ.

21.6

Prospetto E - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

21.7

Prospetto F - Proventi derivanti da accettazioni bancarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

21.8

Prospetto G - Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del d.p.r. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:

- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10 del TUIR.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il

mod. 770/2011 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

21.9

**Prospetto H -
Proventi derivanti
da operazioni di
riporto, pronti contro
termine su titoli
e valute e mutuo
di titoli garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

21.10

**Prospetto L -
Proventi da
depositi a
garanzia di
finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

21.11

**Prospetto M -
Rimborso
anticipato di
obbligazioni
e titoli similari**

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione. Indicare nella **colonna 1**, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Nella **colonna 3**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

21.12

**Prospetto N -
Ritenute alla
fonte operate**

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti. Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2009 (da evidenziare nel rigo **RZ45, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo **RZ45, colonna 2** del presente quadro);
- l'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nel presente quadro da evidenziare nel rigo RZ43;
- abbia a disposizione un credito risultante dalle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitali e redditi diversi di natura finanziaria applicate nel periodo d'imposta e non dovute.

Nel **punto 4**, il sostituto d'imposta deve indicare l'importo dei versamenti in eccesso relativi al 2010 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2 (da evidenziare nel rigo RZ 45, colonna 3 del presente quadro).

Nel **punto 5** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 6** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dalla effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 7.

Nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 6 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento (comprensivo degli interessi indicati al punto 7).

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il quadro RZ intestato alla prima società, osservando le ordinarie regole di compilazione ed indicando nel prospetto N il codice "L" nel punto 9. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante, non è invece necessario compilare alcun rigo con riferimento al predetto versamento. Si ricorda che le predette modalità devono essere seguite anche con riferimento alla compilazione del prospetto P.

Si supponga a titolo esemplificativo che per effetto di una fusione per incorporazione avvenuta il 10/06/2009 la ritenuta IRPEF (100 euro) operata prima della operazione straordinaria dalla società incorporata sia versata dalla società incorporante.

In caso di versamenti di ritenute effettuati per ravvedimento ai dell'art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 18 dicembre 1997, nel punto 6 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 7**.

Nel **punto 8** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 6 è stato oggetto di ravvedimento.

Per la compilazione del **punto 9** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- D** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2) del modello presentato per l'anno d'imposta precedente;
- E** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2) del modello presentato per l'anno d'imposta precedente;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto;
- R** – se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi.
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 6, il Capitolo nel punto 10, barrare la casella del **punto 11** e indicare la data di versamento nel punto 12. Se nello stesso periodo sono stati effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 12** va indicata la data del versamento.

21.13

Prospetto P Imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della gestione. In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Si precisa che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del citato D.Lgs n. 461 del 1997 può essere applicato limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate anche dalle società fiduciarie c.d. "statiche".

Il presente prospetto deve essere compilato, indicando:

- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel precedente periodo d'imposta. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nel precedente periodo d'imposta e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
- per la compilazione dei **punti da 4 a 13**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 24.12 "Ritenute alla fonte operate", rispettivamente nei punti da 3 a 12.

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

21.14

Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **riga RZ42**, va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod. 770/2011 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel riga RZ45, colonna 4.

Nel **riga RZ43**, va indicato l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod. 770/2011 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.

Nel **riga RZ44**, va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti P e N.

Nelle **colonne da 1 a 7 del riga RZ45**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta.

In particolare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel riga **RZ45, colonna 5**, del Quadro RZ;
- nella **colonna 2**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2010, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6**, riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (art. 117 e seguenti del TUIR) va indicato il credito, già evidenziato nella colonna 5, che è stato ceduto in tutto o in parte ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
- nella **colonna 7**, va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R22 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

22.1

Premessa

L'art. 167 del TUIR, reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione da parte di soggetti residenti in Italia di imprese partecipate controllate in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali"), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.

Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, con decreto 27 dicembre 2002 e con il decreto 27 luglio 2010.

Con l'art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un'impresa, una società o in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le disposizioni attuative di cui al comma 4 dell'art. 168 del TUIR sono contenute nel decreto 7 agosto 2006, n. 268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006. L'art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimento a tutto quanto non espressamente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto.

Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell'art. 168 del TUIR rileva esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

Si precisa che gli artt. 167 e 168 del TUIR, dispongono che, ai fini dell'applicazione della disciplina in argomento, debba farsi riferimento non più agli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ma agli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del medesimo testo unico.

Si precisa, altresì, che con l'art. 13 del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono stati aggiunti i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 167 del TUIR. In particolare, il comma 8-bis ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in esame anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell'art. 167, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Il successivo comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

22.2

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dalle società residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 167 del TUIR.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo, per effetto di particolari vincoli contrattuali, o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato anche dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero collegato, utilizzando l'apposito prospetto di cui alla sezione III.

Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato, numerando progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possieda sia partecipazioni di controllo in una CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui all'art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, occorre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), oppure la sezione III (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).

22.3

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di sei sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi del soggetto estero residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata;
- la **sezione II-A**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione II-B**, riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC;
- la **sezione III**, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate;
- la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente;
- la **sezione V**, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
- la **sezione VI**, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 ovvero dall'art. 2, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.

22.4

Sezione I Dati identificativi del soggetto non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controllato o collegato, localizzato in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC.

Nel **rigo FC1**, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione; si fa presente che tale ipotesi non è contemplata con riferimento al caso di cui all'art. 168 del TUIR;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- 1** se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
- 2** se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;

3 se la società esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC. Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- 1** se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
- 2** se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
- 3** se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
- 4** se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
- 5** se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;
- 7** nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Il **campo 10** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

Si precisa che i campi 8, 9 e 10 non vanno compilati in caso di applicazione dell'art. 168 del TUIR.

Nel **campo 11**, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- 1** in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti;
- 2** in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti;
- 3** in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti;
- 4** nei casi diversi da quelli sopra elencati.

22.5

Sezione II-A Determinazione del reddito della CFC

Per la determinazione del reddito, si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del TUIR, ad eccezione di quella dell'articolo 86, comma 4, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt. 84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 84 del TUIR (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

22.6

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 167 del TUIR, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della **Sezione VI** del presente quadro, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità

alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente sezione si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

- nel **rigo FC20**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo va indicato, tra l'altro:
 - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR;
 - l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR;
- nel **rigo FC31**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - l'importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
 - le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR);
 - l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito (art. 111, comma 1-bis, del TUIR);
 - le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative alle eccedenze della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni iscritte nel bilancio degli esercizi precedenti rispetto all'importo deducibile (art. 111, comma 3, del TUIR);
- nel **rigo FC33**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC34**, va riportato nel **rigo FC35**.

Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal segno meno.

- nel **rigo FC36**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC35.
- nel **rigo FC37**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36.
- nel **rigo FC39**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

22.7

Sezione II-B Perdite non compensate

Nei **righi da FC40 a FC45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC36 del presente quadro.

Nel rigo FC46, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.

22.8

Sezione III Determinazione del reddito delle imprese estere collegate

Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 268 del 2006, il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti, è costituito dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se maggiore, dal reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A tali fini, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Pertanto, si rinvia alla compilazione della sezione VI del presente quadro.

Nel **rigo FC47** va indicato l'utile di bilancio redatto dal soggetto non residente, al lordo delle imposte sul reddito.

Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma 1, art. 2, del D.M. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell'attivo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righi da FC48 a FC50, le percentuali prestampate sul prospetto.

Pertanto, nel **rigo FC48, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché dei crediti.

Nel **rigo FC49, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni di cui articolo 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo FC50, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni.

Nella **colonna 2**, dei rigi FC48, FC49 ed FC50 vanno indicati i componenti positivi determinati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percentuale pari all'1%, al 4% ed al 15%.

Nel **rigo FC51**, va indicato l'importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2 dei rigi da FC48 a FC50.

Nel **rigo FC52**, va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell'art. 168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC47 ed FC51.

Nel **rigo FC53**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sul reddito di esercizio dall'impresa estera collegata.

22.9

Sezione IV Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato:

- nel caso di cui all'art. 167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
- nel caso di cui all'art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito del soggetto estero (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili del soggetto estero partecipato.

Si riportano di seguito alcuni esempi:

- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato: indicare il 15 per cento;
- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
- soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, a seconda dei casi, al reddito di rigo FC37 o di rigo FC52;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a seconda dei casi, il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC39 o di rigo FC53.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO SC 2011.

22.10

Sezione V Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che intendono fruire della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nel precedente periodo d'imposta, ai sensi del comma 4 dell'art. 96 del Tuir, sono deducibili nel presente periodo d'imposta, se e nei limiti in cui l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

A tal fine nel **rigo FC64** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente agli interessi passivi di periodo;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;
- in **colonna 4**, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili;
- in **colonna 5**, l'eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l'importo della colonna 3.

Nel **rigo FC65** va indicato in **colonna 1** l'importo corrispondente al ROL. Si precisa che per tale importo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 1. In **colonna 2** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui alla colonna 1. A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo FC64, riportare il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 5 ed il 30 per cento dell'importo di cui a colonna 1 del presente rigo, che, per il presente periodo d'imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo agli interessi passivi in deducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l'ammontare nel rigo FC31.

Nel **rigo FC66** va indicato l'ammontare relativo al ROL eccedente l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell'importo di colonna 1 del rigo FC65 e l'importo di colonna 5 del rigo FC64. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti in deducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzate che le eccedenze di interessi passivi netti in deducibili.

Nel **rigo FC67** va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo FC64 e in colonna 2 del rigo FC65. L'ammontare degli interessi passivi di periodo in deducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel presente rigo, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo FC64. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).

22.11

Sezione VI Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La presente sezione va compilata:

- solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2);
- nell'ipotesi disciplinata dall'art. 168 del TUIR (**casella 3**); tale casella va compilata per dichiarare che l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo sono stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

R23 - QUADRO CE - CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

23.1

Premessa

Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto redditi esteri per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR. Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR,

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.

La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di produzione.

Si precisa che, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

Si precisa che l'articolo 17 comma 1 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, ha previsto che per le imposte sui redditi assolate all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente è attribuito un credito d'imposta computabile ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.

A tal fine, il credito scomputabile è determinato ai sensi del citato articolo 165 del TUIR e, quindi, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta. Pertanto, per le SIIQ o SIINQ occorre far riferimento al reddito complessivo dato dalla somma del reddito della gestione imponibile e della gestione esente ed alla parte di risultato della gestione esente riferibile agli immobili posseduti all'estero, determinando tali elementi secondo le regole ordinariamente applicate nel reddito d'impresa (cfr. circ. 31 gennaio 2008, n.8).

Ai fini della compilazione del presente quadro, quindi, con riferimento ai predetti soggetti occorre tenere conto nella determinazione del reddito estero e del reddito complessivo anche del reddito derivante da immobili posseduti all'estero inclusi nella gestione esente, ciò anche ai fini della determinazione dell'imposta lorda e dell'imposta netta che, pertanto, dovrà essere rideterminata tenendo conto del predetto reddito estero.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:

- la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR;
- la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell'eventuale credito spettante;
- la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

23.2

Sezione I Credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

- la sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sem-

pre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

23.3

Sezione I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei rigi da CE1 a CE3 va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'elenco dei Paesi e territori esteri contenuto in appendice;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resasi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2009 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30/09/2010 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2011, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2011 (termine di presentazione della presente dichiarazione).

I contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1, dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2010, l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27,5% dell'importo di col. 3 (reddito estero). Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 30/09/2010	di cui resasi definitiva entro il 30/09/2011	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 30/09/2010
A	2009	1.000	350	200	150	200
B	2009	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

- nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 10} - \text{colonna 9}$$

La **colonna 12**, è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

23.4

Sezione I-B

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3), tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all'anno 2009 ed il terzo rigo all'anno 2010, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2009 ed uno per l'anno 2010).

In particolare nei righi **CE4** e **CE5** va indicato:

- nella **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei righi della sezione I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23.

23.5

Sezione II Credito d'imposta di cui al comma 6 dell'art. 165 del TUIR

La **sezione II** è riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del TUIR.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero. La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

23.6

Sezione II-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta ma in Stati diversi, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nei **rigi** da **CE6** a **CE8** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
Imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	$100 - 70 = 30$

- nella **colonna 7**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.

Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7})$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; l'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in colonna 8;

2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- nella **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \frac{(\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7})$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza, ad esempio, nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando

un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna **12** o **14**) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei rigi da CE6 a CE8 va indicato:

- nella **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 11**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.

- nella **colonna 12**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- nella **colonna 13**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 14**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. **13** con eccedenze di imposta nazionale;
- nella **colonna 15**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella **colonna 12**.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

COLONNA 11 NON COMPILATA

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna **15**, preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza: col. 8 – col. **12**.

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna **15**; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna **17**;

COLONNA 11 COMPILATA

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.

Calcolare: **Capienza** = col. 8 – col. 11

- **Se il risultato di tale operazione è minore di zero:**
– la colonna 15 non va compilata;

- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- riportare l'importo sopra definito **Capienza** nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

• **Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:**

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

• **Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:**

Calcolare **LimiteCredito** = Capienza – col. 12 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato)

• **Se LimiteCredito è minore di zero:**

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);

• **Se LimiteCredito è uguale a zero:**

- la colonna 15 non va compilata;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo.

• **Se LimiteCredito è maggiore di zero:**

- nella colonna 15 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo.

- nella **colonna 16**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 14}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la **colonna 16** non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

- nella **colonna 17**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.

23.7

Sezione II-B

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei righi da **CE9** a **CE10** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- nella **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a **17**, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna **15**;

- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a **17**, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna **16**;

- nella **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6.

Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200 col. 4 = 1.000	col. 3 = 1.000 col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800 col. 4 = 800	col. 3 = 1.300 col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = - 500 col. 4 = 0	col. 3 = 600 col. 5 = - 500	col. 6 = 600

23.8

Sezione II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Come già precisato, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, pertanto ordinariamente il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, risulta al massimo pari a sette.

La colonna 8 dei righi da CE12 a CE15 non è compilabile in quanto riferita ad un periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo CE11).

Nella **colonna 1** del **rigo CE11** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Istruzioni relative alla casella di colonna 2 del rigo CE11

La casella di **colonna 2** del **rigo CE11** va barrata per consentire la compilazione di un numero di colonne superiore a sette qualora, per effetto di operazioni straordinarie, il contribuente abbia più di sette esercizi, ovvero debba utilizzare due colonne con riferimento ad un medesimo anno. In tal caso, per ogni colonna del prospetto deve essere indicato nel rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" il periodo di imposta relativo al modello Unico SC nel quale sono state determinate le eccedenze da riportare, come residuo, nelle corrispondenti colonne dei rigi da CE12 a CE15. Pertanto, il prospetto deve essere compilato con riferimento agli anni indicati nel rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" e non a quelli preimpostati nelle colonne del presente prospetto. Si precisa che il rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" deve essere compilato a partire dal periodo d'imposta 2004 fino al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, anche nel caso in cui non ci siano dati da indicare in una o più colonne. Si precisa inoltre che, qualora la casella di colonna 2 non sia stata barrata, il rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" non deve essere compilato.

Ad esempio, qualora nel corso del 2007 si sia verificata una operazione straordinaria e pertanto sono stati utilizzati due modelli Unico SC 2007 (il primo relativo all'anno di imposta 2006, ed il secondo relativo alla prima frazione dell'anno 2007), si dovrà così procedere nella compilazione della sezione II-C.

CE11 Codice Stato estero 1		Vedere istruzioni ☒			
		Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	2004	2005	2006	2006
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 100 ,00	4 200 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
segue					
		Dichiarazione anno d'imposta 2008	Dichiarazione anno d'imposta 2009	Dichiarazione anno d'imposta 2010	Dichiarazione anno d'imposta 2011
Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	2007	2008	2009	2010
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	5 ,00	6 500 ,00	7 ,00	8 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	,00	500 ,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

Nelle colonne da 1 a 6 del rigo CE12 va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 7 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 1 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 5 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 6** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 6 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 7** del **rigo CE12** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a 6 del rigo CE13 va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 7 l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo **CE15** col. 1 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo **CE15** col. 2 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo **CE15** col. 3 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo **CE15** col. 4 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;

- nella **colonna 5** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 5 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 6** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 6 del modello Unico **SC 2010** relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 7** del **rigo CE13** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni, riferite ad un determinato Stato, siano oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 6 dei rigi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

RIGO CE16

Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 7 del rigo CE12;

Nella **colonna 2** del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 7 del rigo CE13;

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione:

somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 7 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei rigi CE14 e CE15.

Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei rigi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO CE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l'importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l'importo del RIPOORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l'importo del RIPOORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo

- CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l'importo del RIPOORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE14;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l'importo del RIPOORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE14;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 6 e l'importo del RIPOORTO A5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE14;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 7 e l'importo del RIPOORTO A6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 7. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 7 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

RIGO CE15

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l'importo nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l'importo del RIPOORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l'importo del RIPOORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l'importo del RIPOORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 6 e l'importo del RIPOORTO B5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 7 e l'importo del RIPOORTO B6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 7. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 7 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.

Si propone il seguente esempio

CE11 Codice Stato estero ¹		Vedere istruzioni ²			
		Dichiarazione anno d'imposta 2004 ¹	Dichiarazione anno d'imposta 2005 ²	Dichiarazione anno d'imposta 2006 ³	Dichiarazione anno d'imposta 2007 ⁴
Rigo	Dichiarazione anno d'imposta				
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	100 ,00	90 ,00	- 80 ,00	10 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	70 ,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	,00	40 ,00	,00	10 ,00
CE15	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
segue					
		Dichiarazione anno d'imposta 2008 ⁵	Dichiarazione anno d'imposta 2009 ⁶	Dichiarazione anno d'imposta 2010 ⁷	Dichiarazione anno d'imposta 2011 ⁸
Rigo	Dichiarazione anno d'imposta				
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	30 ,00	10 ,00	10 ,00	,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	30 ,00	10 ,00	10 ,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
		Totale eccedenze di imposta nazionale ¹	Totale eccedenze di imposta estera ²	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione ³	Valore di riferimento ⁴
		170 ,00	70 ,00	70 ,00	150 ,00

Sulla base dei dati esposti nei rigi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- CE14, col. 1 calcolare (CE12, col. 1 - CE16, col. 4) = 100 - 150 = -50; trattandosi di un valore negativo, la colonna 1 non va compilata e RIPOORTO A1 = 50;
- CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 - RIPOORTO A1) = 90 - 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A2 = 0;
- CE14, col. 3, essendo il CE12, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo CE14 non va compilata. In questo caso RIPOORTO A3 è pari a RIPOORTO A2;
- CE14, col. 4 calcolare (CE12, col. 4 - RIPOORTO A3) = 10 - 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A4 = 0;
- CE14, col. 6 calcolare (CE12, col. 6 - RIPOORTO A5) = 10 - 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A6 = 0;
- CE14, col. 7 calcolare (CE12, col. 7 - RIPOORTO A6) = 10 - 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale).

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L'ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite a seguito dell'interruzione del regime della trasparenza.

Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 7 dei rigi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 dei rigi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 dei rigi CE12 e CE13), la casella "Casi particolari" non va barrata.

Le istruzioni fornite per i rigi da CE11 a CE16 valgono anche per i rigi da CE17 a CE22.

23.9

Sezione III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei rigi da CE6 a CE8 della sezione II-A.

Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

Nel **rigo CE23**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE24**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei rigi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE25**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei rigi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE26**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$CE23 + CE24 - CE25$$

L'importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN e/o PN, o GN/GC o TN.

R24 - QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

24.1

Generalità

Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate nel corso del periodo d'imposta. La società o l'ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si precisa che, qualora si verifichi l'interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione, gli adempimenti previsti vengono espletati dalla consolidante nel modello CNM, allegando l'equivalente del presente quadro.

Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

sezione I – Dati relativi ai versamenti;

sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973;

sezione III – Attribuzione delle perdite.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

24.2

Sezione I Dati relativi ai versamenti

Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente consolidante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione.

Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero eccedere quanto dovuto, la medesima consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolidato, la data da cui ha avuto effetto l'evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo.

L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.

Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.

Nel **rigo NI1** va indicato, in **colonna 1**, il totale del primo acconto versato; in **colonna 2**, l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.

Nel **rigo NI2** va indicato il secondo acconto come indicato nelle istruzioni fornite per il rigo NI1.

Nei **rigi da NI3 a NI7** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo;
- in **colonna 2**, la data in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo;
- in **colonna 3**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla società;
- in **colonna 4**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito alla società.

Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti.

24.3**Sezione II
Cessione
eccedenza IRES
ex art. 43-ter
del DPR n. 602
del 1973**

In tale sezione va indicata l'eccedenza dell'IRES di cui al quadro CN, rigo CN22, col. 3, del modello CNM 2010, ceduta ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 per effetto del venir meno della tassazione di gruppo.

Nei **rigli** da **NI8** a **NI12** vanno indicati, rispettivamente, nella **colonna 1**, il codice fiscale della società cessionaria e, nella **colonna 2**, l'importo dell'eccedenza ad essa ceduta.

Nel **rigo NI13** va indicato l'importo complessivo dell'eccedenza ceduta.

Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l'eccedenza di IRES risultante dal precedente modello CNM chiesta in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello UNICO.

24.4**Sezione III
Attribuzione
delle perdite**

In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificato il mancato rinnovo dell'opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nei rigli da **NI14** a **NI18** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;
- nelle **colonne** da **2** a **8**, l'ammontare delle perdite attribuite distinte per periodo di formazione e natura di cui al quadro CS, rigli da CS2 a CS6 del modello CNM 2010.

Si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per periodo di formazione e natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate, come esposto nel quadro CS. Ciascun soggetto interessato riporterà l'ammontare delle perdite attribuite nel Prospetto Perdite d'impresa non compensate - Quadro RS del proprio modello UNICO.

Si precisa, inoltre, che le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione non possono considerarsi perdite della consolidante e pertanto sono riferibili ai soggetti che le hanno generate (cfr. risoluzione n. 48 del 2007).

Pertanto, se in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale, si è optato per un criterio di imputazione delle perdite residue diverso dall'attribuzione alla consolidante, anche le perdite generate dalle predette rettifiche devono essere riattribuite ai soggetti ai quali si riferiscono le stesse.

In particolare, le perdite relative alle rettifiche di consolidamento:

- corrispondono all'importo della rettifica in diminuzione, al netto di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, se il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo negativo ovvero pari a zero;
- sono pari alla differenza, se negativa, tra il reddito di periodo, comprensivo di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, e la rettifica di consolidamento in diminuzione, qualora il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo positivo.

**R25 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI
RIMBORSI****25.1****Generalità**

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello;
- la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo di cui agli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale) possono altresì trasferire alla consolidante i crediti d'imposta e/o le eccedenze ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato; a tal fine è stata prevista un'ulteriore colonna per l'indicazione degli importi ceduti.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

25.2

Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.

Nella colonna 1, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:

- nel **rigo RX1** (IRES), l'importo a credito di cui al rigo RN24, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN25) e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ7). I soggetti aderenti al consolidato nazionale e/o mondiale, ovvero, le società che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ovvero i trust devono riportare nella presente colonna l'importo risultante, rispettivamente, dal rigo GN11 (o GC11), dal rigo TN9 e dal rigo PN13, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF di cui al rigo RQ7;
- nel **rigo RX2** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 va riportata la somma degli importi di cui ai righe VL39 e VL40. Se sono state compilate più Sezioni 3 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righe VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei righe VL38. Al fine di compilare la colonna 1, si evidenzia che le società risultate non operative per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti, che hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15, non possono ripartire nelle colonne successive l'importo evidenziato nel presente rigo. Infatti, nei confronti di tali soggetti trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale;
- nel **rigo RX3** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l'importo a credito di cui al rigo RK27;
- nel **rigo RX5** (imposte sostitutive di cui al quadro RI), l'ammontare risultante dalla somma degli importi a credito indicati nei campi 21 della sezione I del quadro RI;
- nel **rigo RX7** (imposta da tassazione separata di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM5, colonna 6.
- nel **rigo RX21** (imposta sostitutiva di cui al quadro RQ, sezione XI-A), l'importo a credito di cui al rigo RQ43, colonna 17;
- nel **rigo RX22** (imposta sostitutiva di cui al quadro RQ, sezione XI-B), l'importo a credito di cui al rigo RQ44, colonna 10;
- nel **rigo RX23** (imposta sostitutiva di cui al quadro RQ, sezione XII), l'importo a credito di cui al rigo RQ45, colonna 5;
- nel **rigo RX26** (imposta sostitutiva di cui al quadro RQ, sezione XVI), l'importo a credito di cui al rigo RQ51, colonna 14;
- nel **rigo RX27** (imposta sostitutiva di cui al quadro RQ, sezione XVII - Adeguamento), l'importo a credito di cui al rigo RQ53, colonna 5;
- nel **rigo RX28** (imposta sostitutiva di cui al quadro RQ, sezione XVII - Liquidazione 31/12/2009), l'importo a credito di cui al rigo RQ53, colonna 9;
- nel **rigo RX29** (imposta sostitutiva di cui al quadro RQ, sezione XVII - Liquidazione finale), l'importo a credito di cui al rigo RQ53, colonna 13.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3, 4 e 5. Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, esposto nel rigo VR1, campo 1, della dichiarazione

annuale IVA 2011 (vedere Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2011 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).

Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all'IRES e all'IVA, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRES dovuto per l'anno 2011 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, per le società e gli enti non operativi il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'utilizzo in compensazione

del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.

Nella **colonna 5**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN (o nel quadro GC,).

Detti soggetti devono pertanto ripartire la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 tra le colonne 3, 4 e 5.

Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

25.3

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2011.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive. È il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2010 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

Nella **colonna 1**, va indicato il codice tributo dell'importo a credito che si riporta.

Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2010, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2010.

o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce.

Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

La differenza, risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3, deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nella **colonna 5**, va indicato l'importo da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2010 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro il credito viene rigenerato ed equiparato a quello formatosi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nella **colonna 6**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN, sezione III.

Detti soggetti devono pertanto ripartire la differenza tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6.

Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

25.4

Sezione III Saldo annuale IVA

Nella presente sezione deve essere riportato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL (cioè, di una sezione 3 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39.

R26 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI - COMPENSAZIONE - RATEAZIONE

26.1

Versamenti

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.

Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2011, la società deve effettuare i versamenti entro il 18 luglio 2011, in quanto il 16 luglio 2011 è sabato. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2011, la società deve effettuare i versamenti entro il 18 luglio 2011, in quanto il 16 luglio 2011 è sabato).

In base all'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Le società, tenute alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'IVA entro il termine previsto per l'ef-

fettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese.

Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

I contribuenti IVA trimestrali, di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, imposte addizionali, imposte sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.

26.2

Acconti

In base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. La percentuale dell'acconto dell'IRES, è fissata nella misura del 100 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomutate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).

Si ricorda che, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza, gli obblighi d'acconto permangono, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.

In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli obblighi di versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.

Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, co. 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre avere riguardo ai termini e alle modalità sopra indicate. Si ricorda che l'acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2, comma 72, del D.L. n. 262 del 2006, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il comma 71 all'articolo 164, comma 1, del TUIR, riguardante i limiti di deducibilità delle spese relative a taluni mezzi trasporto a motore. Nella determinazione dell'acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle seguenti disposizioni:

- art. 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. Tremonti-ter);
- art. 4, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (c.d. Tremonti-tessile);
- art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. Reti d'impresa).

I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano applicazione le sopra citate norme in materia di rideterminazione dell'acconto, devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell'acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.

Si precisa che nella determinazione dell'acconto è necessario tenere conto delle disposizioni contenute nel comma 59 dell'art. 2 del decreto legge n. 225 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.

26.3

Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) la compensazione tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando il modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2011 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione ovvero all'apposizione dell'attestazione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5 del D.P.R. n. 322 del 1998.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRES.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l'ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

■ Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare (art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 10, comma 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

26.4

Rateazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES ovvero a titolo di acconto IVA.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (art. 5 del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009), da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 16 giugno 2011 la seconda scade il successivo 18 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,33 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 18 luglio 2011, la seconda scade il successivo 16 agosto, con l'applicazione degli interessi dello 0,31 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	16 giugno	0,00	18 luglio	0,00
2^	18 luglio	0,33	16 agosto	0,31
3^	16 agosto	0,66	16 settembre	0,64
4^	16 settembre	0,99	17 ottobre	0,97
5^	17 ottobre	1,32	16 novembre	1,30
6^	16 novembre	1,65		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Si ricorda, infine, che in forza della disposizione di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 16 giugno al 18 luglio 2011, ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sopra riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente.

R27 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

27.1

Generalità

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre 2009, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annue, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno d'imposta 2010.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio, i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

■ DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **campi da 3 a 5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

■ DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale o la partita Iva del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **campi da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **campo 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza (vedere in Appendice la tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri");
- nel **campo 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale fa-

coltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6).

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.A. .

Oramai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 7 "Spiegazione di termini tecnici".

Si ricorda che, per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i versamenti home banking offerti dalle banche o da poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sul sito web dedicato ai servizi telematici <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nonché sul sito <http://assistenza.finanze.it>.

1. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- a) compilare tutti i modelli di dichiarazione, il, modello di versamento F24;
- b) controllare le dichiarazioni o i versamenti, predisposti anche utilizzando un qualunque software disponibile in commercio;
- c) autenticare i file predisposti.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

2. UTENTI ABILITABILI

2.1

Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione a questo canale;
- devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto intermediari individuati dall'art. 3, commi 2-bis e 3 del Decreto Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno 2010 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto,
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri;

- le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio sostituto d'imposta il modello 730, ma decidono di presentare il modello Unico PF 2010.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:

– le Poste italiane S.p.A.

Le Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2.2

Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero obbligati ad altro titolo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA), devono utilizzare il servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono comunque:

– utilizzare il servizio telematico Internet (Fisconline);

- consegnare la dichiarazione a Poste Italiane S.p.A.;
- avvalersi di intermediari abilitati.

Si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presentare, tramite detto canale, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

ATTENZIONE: Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009 vieta a tutti gli utenti dei servizi telematici di essere, contemporaneamente, titolari sia dell'abilitazione al servizio Entratel che al servizio Fisconline e viceversa.

2.3

Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel; la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro operativo di Pescara contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta e dell'allegato destinato all'Ufficio, che l'utente stampa e fa pervenire entro 30 giorni dalla pre-iscrizione al servizio Entratel. Le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel sono descritte nel paragrafo 5.1.

3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- compilazione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione e autenticazione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) restituite dall'Agenzia delle Entrate.

3.1

Compilazione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, prodotti software di ausilio alla compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che compongono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

3.2

Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate consentono, in particolare:

- di verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l'utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico.

3.3**Predisposizione
del file da
trasmettere**

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file contenente la dichiarazione: tramite, il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente appone a detto file il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati. Lo stesso software che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

3.4**Invio dei dati**

ATTENZIONE Si ricorda che, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente dichiarazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- b) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto del soggetto Persona Non Fisica. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Pertanto, per presentare la dichiarazione in nome e per conto della società o dell'ente, i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati devono:

- collegarsi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> e accedere con le proprie credenziali (utente e password);
- scegliere l'utenza di lavoro, tramite l'omonima funzione, che consente loro di manifestare la volontà di trasmettere in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica;
- inviare il file autenticato con le credenziali attribuite al soggetto diverso dalla persona fisica.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

Dopo aver completato la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale messaggio non comprova l'avvenuta presentazione della dichiarazione, per la quale occorre invece attendere l'emissione dell'apposita comunicazione di cui al paragrafo 3.6.

3.5**Elaborazione
dei dati**

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni per il servizio telematico Entratel o un giorno per il servizio telematico Internet.

3.6**Gestione delle
comunicazioni
di avvenuta
presentazione**

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori medesimi.

Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili nell'apposita sezione del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Infatti, il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare, il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'instestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

ATTENZIONE I soggetti diversi dalle persone fisiche accedono alla sezione "Ricevute" del sito dedicato ai servizi telematici, tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati nominati con le modalità sopra illustrate.

4. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

4.1

File scartati

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

4.2

Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

4.3**Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore**

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assistenza.finanze.it> sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

4.4**Dichiarazioni doppie**

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta. Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

ATTENZIONE: Prima di effettuare l'invio, si consiglia di verificare attentamente eventuali richieste di annullamento (paragrafi 4.3 e 4.4), in quanto le dichiarazioni annullate non possono essere ripristinate.

5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

5.1**Abilitazione al servizio****Modalità di abilitazione**

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:

1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;

2. stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L'Ufficio rilascia una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall'utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione "Primo accesso – Prelievo dati", delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza e, qualora l'utente sia una Persona Fisica, all'accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti soggetti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell'ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei Gestori incaricati o degli Operatori incaricati.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia alla circolare 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.2

Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale", cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico **Entratel** permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

ATTENZIONE: le modalità di invio di prova sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate. Un invio effettuato, erroneamente, con modalità di prova non può in nessun caso essere considerato effettivo.

5.3

Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum", tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza", che va eseguita anche quando l'ambiente di sicurezza è scaduto (l'utente ha evidenza dello stato del proprio ambiente di sicurezza ogni volta che accede al sito web del servizio telematico).

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente. A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy disk o memory device usb protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino ambiente".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Profilo utente" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Dopo aver eseguito con successo il "ripristino ambiente", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche, effettuano la generazione dell'ambiente di sicurezza tramite i propri gestori incaricati e/o operatori incaricati nominati con le modalità sopra descritte.

ATTENZIONE L'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possenga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

5.4

Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.

Ad integrazione dell'assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è anche possibile porre quesiti via e-mail o chiedere di essere contattati telefonicamente dal call center;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE

6.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. L'interessato otterrà subito una prima parte del Codice Pin; successivamente riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del Codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.444 o presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.3.

6.2

Accesso al servizio

Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

6.3

Codice Pin

Il Codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili on line (il "cassetto fiscale", che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura. Si ricorda infine che, per motivi di sicurezza, il Codice Pin scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultima utilizzazione o, se non utilizzato, del rilascio. L'Agenzia delle Entrate disattiva automaticamente i codici Pin scaduti, dandone notizia via e-mail agli utenti che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

6.4

Assistenza

È possibile contattare il Call Center dell'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> nonché il sito <http://assistenza.finanze.it>.

7. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

■ Comunicazioni di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

■ Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

■ Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

■ Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Codice Pin del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

■ Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

■ File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

■ File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

■ Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2011 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2011 (approvate con provvedimento del 17 gennaio 2011) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2011, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2011).

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare il modello IVA BASE/2011. Per l'individuazione dei contribuenti che possono utilizzare il modello IVA BASE/2011 consultare le relative istruzioni per la compilazione.

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2011 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2011 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- da quest'anno i contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il nuovo quadro VR della dichiarazione stessa e non possono più presentare il soppresso modello VR.

APPENDICE

■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni non di lusso, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato. La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)
L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRES risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti

appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRES indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRES; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRES, anche in acconto e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta densità abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 26, comma 1, del Tuir, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento, occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e, quindi, ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'IRES.

■ Eventi eccezionali

1) Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o profes-

sione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

3) Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo

Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo per i quali la Ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione, dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall'Ordinanza Ministeriale n. 3837 del 30 dicembre 2009 limitatamente ai soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni del cratere (eccetto gli istituti di credito e assicurativi). L'articolo 39 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 20 dicembre 2010 per le persone fisiche titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, entrambi con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni del cratere.

4) Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione verificatasi in data 1° ottobre 2009 nella provincia di Messina

Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa, alla data del 1° ottobre 2009, nei comuni colpiti dall'alluvione verificatasi in tale data nella provincia di Messina per i quali il decreto 8 ottobre 2009, ha previsto la sospensione, dal 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 31 maggio 2010 dall'Ordinanza Ministeriale n. 3825 del 27 novembre 2009;

5) Soggetti colpiti dall'alluvione verificatasi in data 4 ottobre 2010 nelle province di Genova e Savona

Soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 per i quali l'OPCM n. 3903 del 22 ottobre 2010 ha previsto la sospensione dal 4 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010, dei termini

relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;

6) Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010

Soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 per i quali il decreto 1 dicembre 2010, ha previsto la sospensione, dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, dei termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2011 dal Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225;

7) Soggetti residenti nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca, colpiti dall'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009

Soggetti residenti nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca, individuati nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3834 del 22 dicembre 2009, per i quali, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'incidente ferroviario, la predetta ordinanza ha previsto la sospensione dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre 2010, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle imposte IRES, IRPEF e IRAP scadenti nel medesimo periodo;

8) Soggetti colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 nelle regioni Emilia - Romagna, Liguria e Toscana

Soggetti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia - Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 per i quali il decreto del 26 febbraio 2010 ha previsto la sospensione dal 20 dicembre 2009 al 30 aprile 2010, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;

9) Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici elencati dovrà indicare nell'apposita casella il numero 9.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

■ Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato

Per effetto dell'art. 110, commi 10 e 12-bis del TUIR, in attesa che venga approvato il decreto

ministeriale previsto dall'art. 168-bis del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. Nelle more dell'emanazione di tale decreto e fino alla sua entrata in vigore (prevista per il periodo d'imposta successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) continuano, in ogni caso, ad applicarsi le disposizioni vigenti sino al 31 dicembre 2007 (cfr. articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Il successivo comma 11 dispone che l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del comma 11, dell'art. 110 del TUIR devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il comma 12 dispone che le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR.

Il successivo comma 12-bis, infine, stabilisce che le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Successivamente all'emanazione del decreto sopra richiamato a partire dalla sua entrata in vigore (prevista per il periodo d'imposta successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) le disposizioni dei citati commi 10 e 11 si applicano alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento al D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002).

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:

- con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002);
- con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003);
- con D.M. 27 luglio 2010 (pubblicato nella G.U. del 4 agosto 2010).

■ Liberalità in favore del Terzo settore

L'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80

(c.d. Decreto competitività) dispone che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRPE in favore di ONLUS, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Il predetto art. 14 è stato modificato dall'art. 1-bis del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 156, che ha esteso la suddetta agevolazione anche alle liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

È facoltà del contribuente applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, del TUIR. In relazione alle predette erogazioni effettuate la deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR.

I parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri relativi all'attività. Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono utilizzare il programma software per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righe dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base ai contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Inoltre i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti con periodo d'imposta diverso dai dodici mesi ovvero che abbiano dichiarato ricavi superiori a 5.164.569 nonché ai contribuenti il cui red-

dito è determinato con criteri di tipo forfetario e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come da ultimo modificato, dall'articolo 1, comma 20, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari: al 3 per cento dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009; all'1 per cento dal 1° gennaio 2010; all'1,5 per cento dal 1° gennaio 2011) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 25, pari ad 1/10 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relati-

ve alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 3,75 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

Se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione fissa pari a 258 euro e quella prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato sono ridotte rispettivamente a 25 euro e al 3,75 per cento a condizione che:

- venga eseguito il pagamento delle sanzioni ridotte, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, la sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 12,5 per cento a condizione che entro tale termine:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presen-

tata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale;
- periodo di riferimento;
- codice tributo;
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

■ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto fornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta

o della differenza del credito (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa e/o il maggiore imponibile IRAP, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dichiarato (art. 1, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997, come inseriti dall'art. 1, commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007). Se le violazioni previste dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

4) L'art. 1, comma 302, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto nell'art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il nuovo comma 3-bis, che dispone una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000, applicabile quando l'omissione o l'incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e dei componenti negativi di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR.

In base a quanto previsto dal successivo comma 303, tali disposizioni si rendono applicabili anche alle violazioni commesse prima della data del 1° gennaio 2007, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui al comma 11, art. 110 del TUIR. Inoltre, è previsto che rimane ferma l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre, n. 471.

5) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art.

13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e articolo 34 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

6) L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi, ovvero del 200 per cento dell'importo dei crediti se compensati in misura superiore a 50.000 euro, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque utilizza in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro.

■ SIIQ e SIINQ

L'opzione per il regime speciale è previsto dalle disposizioni contenute nei commi da 119 a 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come modificati, da ultimo, dall'articolo 1, comma 374, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

La predetta opzione deve essere esercitata secondo le disposizioni contenute nel decreto di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174 e nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007.

I commi 119 e seguenti hanno introdotto un'imposizione sostitutiva d'ingresso in un regime speciale che comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. La plusvalenza che emerge da tale realizzo non concorre alla formazione del reddito d'impresa. La disciplina si applica su opzione alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare (c.d. SIIQ), i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possiede almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili (c.d. SIINQ).

L'art. 12 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 ha inserito il comma 141-bis all'art. 1 della legge finanziaria 2007, che ha previsto l'applicazione della predetta disciplina anche alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'art. 168-bis del TUIR, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare.

È stata prevista inoltre, in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP in caso di plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale (si veda il quadro RQ).

Il regime speciale comporta, inoltre, l'esenzione dall'IRES del reddito d'impresa derivante dal-

l'attività di locazione immobiliare e assimilate (c.d. gestione esente) a decorrere dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa. La parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione direttamente in capo ai soci all'atto della sua distribuzione.

Per i redditi derivanti da attività diverse da quella esente (c.d. gestione imponibile) continueranno ad applicarsi le ordinarie regole di determinazione e di tassazione, sia in capo alla società che in capo ai soci; mentre ai redditi ed all'utile della gestione esente si applicherà l'apposita disciplina recata dai commi 119 e seguenti.

Il regime di esenzione si estende al reddito relativo ai dividendi percepiti su partecipazioni (costituenti immobilizzazioni finanziarie) in altre SIIQ e SIINQ indicate al comma 121, art. 1 della legge finanziaria 2007, sempre che siano formati con utili derivanti da attività di locazione immobiliare.

Le società che hanno optato per il regime speciale sono tenute a distribuire ai soci, in ciascun esercizio, almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni in SIIQ o SIINQ.

Nel caso in cui tale obbligo non venga osservato, l'opzione per il regime speciale cessa di avere effetto a partire dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

Agli effetti del predetto regime speciale è previsto l'obbligo di tenuta della contabilità separata e l'obbligo di fornire distinta indicazione degli utili derivanti dalle diverse gestioni.

A tal fine nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi tipici dell'attività di locazione immobiliare (ad esempio, canoni di locazione, interessi sui depositi cauzionali, costi di manutenzione degli immobili) nonché gli altri oneri amministrativi, finanziari e tributari direttamente riferibili alla medesima attività.

Gli oneri finanziari (ad esempio, interessi passivi, commissioni e spese bancarie ed altri oneri) si possono considerare diretti quando relativi a finanziamenti specificamente assunti per l'esercizio dell'attività di locazione. Lo stesso principio vale per l'imputazione alla gestione imponibile dei costi e ricavi relativi all'esercizio di attività diverse da quelle comprese nella gestione esente.

La società che fruisce del regime speciale è tenuta ad indicare, tra le informazioni integrative al bilancio, i criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni alle diverse attività. I componenti comuni sono da attribuire alla gestione esente (o imponibile) sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi derivanti dalla gestione esente (o imponibile) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 11 del decreto n. 174 stabilisce che, nel "prospetto del capitale e delle riserve" della dichiarazione dei redditi (quadro RF), gli utili e le riserve di utili derivanti dalla gestione esente debbano essere annotati separatamente dagli utili e riserve di utili derivanti dalla gestione imponibile, indicando anche le relative movimentazioni.

Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate.

Le quote delle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d'imposta anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata ai sensi del comma 4 dell'articolo 86 e del comma 3, lettera b), dell'articolo 88 del TUIR costituiscono in ogni caso componenti della gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, continuano ad applicarsi le regole ordinarie.

Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto n. 174 stabilisce che salva diversa volontà assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritariamente quelle formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 11 in ipotesi di copertura di perdite si considerano utilizzate prioritariamente le riserve di utili formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.

In caso di fuoriuscita dal regime SIQ, le riserve di utili imponibili maturati successivamente alla perdita di efficacia dell'opzione devono considerarsi equipollenti alle riserve di utili maturati anteriormente all'inizio del regime speciale e alle riserve formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 31 gennaio 2008.

■ Società cooperative e loro consorzi

La disciplina tributaria delle società cooperative e loro consorzi è stata modificata dai commi da 460 a 466 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) che hanno adeguato il regime tributario delle società cooperative alle norme civili introdotte dal Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative".

Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è previsto che le somme destinate a riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nei limiti degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, non concorrono alla formazione del reddito.

Le società cooperative per accedere alle agevolazioni fiscali hanno l'obbligo di destinare a riserva legale almeno il 30 per cento (55 per cento per le cooperative di consumo) degli utili netti annuali (art. 2545-quater del codice civile) e hanno dovuto adeguare gli statuti alla disciplina prevista per le società cooperative a mutualità prevalente (art. 223-duodecies, comma 7, delle disposizioni di attuazione).

Per le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente non trova applicazione l'art. 12 della legge n. 904 del 1977, in quanto è comunque assoggettata a tassazione una quota degli utili netti annuali. Tale quota è pari:

- al 20 per cento, per le cooperative agricole di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, della piccola pesca e loro consorzi (lett. a) comma 460 della legge Finanziaria 2005);
- al 30 per cento, per le altre cooperative e loro consorzi, ad esclusione di quelle sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Per queste ultime resta ferma la disciplina precedente a quella introdotta dal D.L. n. 63 del 2002.

Relativamente alle società cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 non si applicano sulla quota di utili netti da assoggettare a tassazione nella misura minima del 20 per cento. Continuano, tuttavia, a fruire dell'esenzione gli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali apportate al risultato di esercizio ai sensi dell'art. 83 del Tuir.

Per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, le disposizioni dell'art. 11 del ripetuto D.P.R. n. 601 del 1973 che prevedono una agevolazione sotto forma di esenzione del reddito qualora rispettino i requisiti indicati nel medesimo articolo 11 e che quindi si qualificano a mutualità prevalente si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dalla indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per le società cooperative e loro consorzi che non presentano i requisiti della mutualità prevalente l'agevolazione prevista dal citato art. 12 della legge n. 904 del 1977 si applica limitatamente alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali sempre che tale quota, per espressa previsione statutaria, venga accantonata a riserva indivisibile.

Per tutte le società cooperative:

- restano ferme le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti, tra l'altro, la deducibilità, dalla base imponibile del soggetto erogante e nel limite del 3 per cento, dei versamenti effettuati da società cooperative e loro consorzi a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni;
- gli interessi sulle somme versate dai soci persone fisiche alle società cooperative e loro consorzi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13 del ripetuto DPR n. 601

del 1973, sono indeducibili per la quota che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento, ai sensi del comma 465, art. 1, della legge Finanziaria 2005.

■ Società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le società sportive dilettantistiche, al fine di poter usufruire dei benefici fiscali previsti, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica purché siano costituite in società sportiva di capitali senza fine di lucro. Il D.L. 22 marzo 2004 n. 72 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, ha esteso la disciplina alle cooperative senza fini di lucro, sostituendo il comma 18 e introdotto i commi 18-bis e 18-ter nell'art. 90 citato.

Le società sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti ai sensi del comma 18 dell'art. 90 citato:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'assenza di fini di lucro;
- d) il rinvio alle norme del codice civile per la regolamentazione dei rapporti sociali;
- e) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- f) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

Il comma 18-bis fa divieto agli amministratori delle società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il comma 18-ter ha affermato che le società che, alla data di entrata in vigore della legge n. 128 citata, sono in possesso dei requisiti di cui al citato comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 102 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 6, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 102, comma 6, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, lett. e), del Tuir nonché le spese su beni di terzi. Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 102, comma 6, del Tuir.

■ Spese di rappresentanza

L'articolo 108, comma 2, del Tuir (modificato dall'articolo 1, comma 33, lett. p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Il citato decreto di attuazione, del 19 novembre 2008, pubblicato sul n. 11 della G.U. del 15 gennaio 2009, al comma 1, art. 1, con riferimento al requisito di inerenza, individua i caratteri essenziali delle spese di rappresentanza, stabilendo che si considerano inerenti, sempre che effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

La definizione generale di spese di rappresentanza, dettata nella prima parte del comma 1 del decreto, trova una specificazione nelle fattispecie successivamente elencate nella seconda parte del medesimo comma 1 (cui si rinvia). La lettera e) del comma 1 del decreto qualifica come spese di rappresentanza ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.

L'articolo 1, comma 2, del decreto - conformemente alle previsioni del nuovo comma 2

dell'articolo 108 del Tuir - definisce il periodo d'imposta di imputazione delle spese di rappresentanza e i limiti di deducibilità delle stesse. Al riguardo, l'articolo 1, comma 2, del decreto prevede che le spese di rappresentanza deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Tale norma stabilisce, quindi, un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare "congrue" rispetto al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e, come tali, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute (c.d. *plafond* di deducibilità). Le spese eventualmente eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili e sono oggetto della variazione in aumento nel quadro RF.

L'articolo 83, comma 28-quater, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) ha aggiunto al comma 5 dell'articolo 109 del Tuir un nuovo periodo il quale precisa che, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti del medesimo comma 5, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. Tale disposizione, in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, deve essere coordinata con la disciplina generale delle spese di rappresentanza. Le spese sostenute per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande (diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, ossia quelle che costituiscono spese per prestazioni di lavoro) deducibili entro il limite teorico del 75 per cento, nel caso in cui si configurino come spese di rappresentanza ai sensi del comma 1 del decreto 19 novembre 2008, devono rispettare anche l'ulteriore parametro fissato dal comma 2 del medesimo decreto.

Quindi, le spese per vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" devono essere assoggettate:

- 1) in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall'articolo 109, comma 5, del Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75 per cento);
- 2) successivamente a quella dell'articolo 108, comma 2, ai sensi del quale l'importo delle predette spese, ridotto al 75 per cento per effetto dell'applicazione dell'articolo 109, dovrà essere sommato all'importo delle "altre" spese di rappre-

sentanza. L'ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite di congruità previsto dal comma 2 del decreto.

Per i lavoratori autonomi, in particolare, il costo sostenuto per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, deducibile entro il limite teorico del 75 per cento, qualora si configuri anche come spesa di rappresentanza ai sensi del decreto, deve rispettare anche l'ulteriore parametro segnato dall'1 per cento dei compensi ritratti nel periodo d'imposta.

Si precisa che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che rientrano nell'ambito delle spese per "ospitalità clienti" di cui al comma 5 del decreto che non costituiscono spese di rappresentanza (e non sono pertanto soggette al predetto limite di congruità), sono deducibili nel limite del 75 per cento del loro ammontare, senza ulteriori limiti.

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto prevede una particolare disciplina per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dalle "imprese di nuova costituzione". Per queste imprese, "le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile".

In virtù delle previsioni del comma 3, pertanto, la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dall'impresa nella fase di start up (in cui i ricavi sono pari a zero - ed il *plafond* determinato ai sensi del comma 2 è anch'esso pari a zero - può essere differita nel rispetto di due limiti:

- 1) limite temporale: le spese possono essere dedotte nell'esercizio di conseguimento dei primi "ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa" e, al massimo, in quello successivo;
- 2) limite quantitativo: le spese di rappresentanza sostenute nella fase di start up sono deducibili nella misura in cui le medesime spese sostenute nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e del successivo siano inferiori al relativo *plafond* di deducibilità.

Per "imprese di nuova costituzione" si intende la nozione contenuta nell'articolo 84, comma 2, del Tuir, cioè le imprese che presentino entrambi i requisiti di novità previsti dalla citata norma ai fini del riporto illimitato nel tempo delle perdite di start up, ossia quello soggettivo e quello oggettivo riferito all'attività esercitata. L'articolo 1, comma 33, lettera p) della legge finanziaria 2008, sempre intervenendo sull'articolo 108, comma 2, del Tuir, ha elevato a 50 euro, rispetto ai precedenti 25,82 euro, il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera integralmente deducibile ai fini fiscali.

I commi 5 e 6 del decreto stabiliscono, a carico dei contribuenti che abbiano sostenuto delle spese qualificabili come di ospitalità dei clienti (interamente deducibili) o di rappresentanza (limitatamente deducibili), taluni oneri documentali. L'ultimo periodo del comma 5

dispone, infatti, che la deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risulti anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. Il predetto comma 6 stabilisce, infatti, che l'Agenzia delle Entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie indicate nel comma 1, dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta e dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità indicata nel comma 2. La citata disposizione prosegue stabilendo che l'invito può riguardare anche l'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario superiore a euro 50,00 e l'ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5, ossia quelle di ospitalità dei clienti interamente deducibili. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 13 luglio 2009.

■ Spese per trasferte (art. 95, commi 3 e 4 del Tuir)

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il pro-

prio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Per effetto del comma 4, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 59,65 e a euro 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse. L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 95, comma 4, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. L'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha stabilito le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento. Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. gratuitamente disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, ovvero le modifiche conseguenti all'evoluzione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

Per i periodi d'imposta di cui al punto precedente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti

dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo 6494.

L'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge Finanziaria per il 2005) ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per la determinazione si rimanda al Decreto Ministeriale di approvazione dei singoli studi di settore).

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Trasferimento all'estero della residenza (articolo 166 del Tuir)

Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengono distolti. Si considerano in ogni caso rea-

lizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 199 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 ha modificato il suddetto art. 166 del Tuir inserendo i commi 2-bis e 2-ter. E' previsto che le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento della sede legale della Società Europea per azioni (SE), di cui al regolamento CE n. 2157/2001, e della Società Cooperativa Europea (SCE), di cui al regola-

mento CE n. 1435/2003, dall'Italia ad un altro Paese membro dell'Ue, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabile organizzazione mantenuta in Italia delle predette società ai sensi dell'art. 84 del Tuir e alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 181 del Tuir. Inoltre il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sé all'imposizione dei soci della società trasferita.

Il decreto dispone, inoltre, che alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) (ovvero Spa, Srl, cooperative e mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali e residenti nel territorio, e soggetti residenti in altri Stati

membri della Comunità) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un complesso aziendale, una o più aziende o uno più complessi aziendali a uno o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	COREA DEL SUD	084	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
AFGHANISTAN	002	COSTA D'AVORIO	146	LIBIA	045	SAINT KITTS E NEVIS	195
AJMAN	239	COSTA RICA	019	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
ALAND ISOLE	292	CROAZIA	261	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALBANIA	087	CUBA	020	LUSSEMBURGO	092	SAINTPIERRE E MIQUELON	248
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	MACAO	059	SALOMONE ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DOMINICA	192	MACEDONIA	278	SAVADOR	064
ANDORRA	004	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	MADAGASCAR	104	SAMOA	131
ANGOLA	133	DUBAI	240	MADEIRA	235	SAINT BARTHELEMY	293
ANGUILLA	209	ECUADOR	024	MALAWI	056	SAN MARINO	037
ANTARTIDE	180	EGITTO	023	MALAYSIA	106	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANTIGUA E BARBUDA	197	ERITREA	277	MALDIVE	127	SENEGAL	152
ANTILLE OLANDESI	251	ESTONIA	257	MALI	149	SEYCHELLES	189
ARABIA SAUDITA	005	ETIOPIA	026	MALTA	105	SERBIA	289
ARGENTINA	006	FAEROER (ISOLE)	204	MAN ISOLA	203	SHARJAH	243
ARMENIA	266	FALKLAND (ISOLE)	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FIIJI, ISOLE	161	MAROCOCO	107	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FILIPPINE	027	MARSHALL (ISOLE)	217	SIRIA	065
AUSTRALIA	007	FINLANDIA	028	MARTINICA	213	SLOVACCA REPUBBLICA	276
AUSTRIA	008	FRANCIA	029	MAURITANIA	141	SLOVENIA	260
AZERBAIGIAN	268	FUJJAYRAH	241	MAURITIUS	128	SOMALIA	066
AZZORRE ISOLE	234	GABON	157	MAYOTTE	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWI- CH	283
BAHAMAS	160	GAMBIA	164	MELILLA	231	SPAGNA	067
BAHRAIN	169	GEORGIA	267	MESSICO	046	SRI LANKA	085
BANGLADESH	130	GERMANIA	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	ST. HELENA	254
BARBADOS	118	GHANA	112	MIDWAY ISOLE	177	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BELGIO	009	GIAMAICA	082	MOLDOVIA	265	STATI UNITI D'AMERICA	069
BELIZE	198	GIAPPONE	088	MONGOLIA	110	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BENIN	158	GIBILTERRA	102	MONTENEGRO	290	SUDAN	070
BERMUDA	207	GIBUTI	113	MONTserrat	208	SURINAM	124
BHUTAN	097	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BIELORUSSIA	264	GOUGH	228	MYANMAR	083	SVEZIA	068
BOLIVIA	010	GRECIA	032	NAMIBIA	206	SVIZZERA	071
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GRENADA	156	NAURU	109	SVAZILAND	138
BOTSWANA	098	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TAGIKISTAN	272
BOUVET ISLAND	280	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TAIWAN	022
BRASILE	011	GUAM	154	NIGER	150	TANZANIA	057
BRUNEI DARUSSALAM	125	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BULGARIA	012	GUAYANA FRANCESE	123	NIUE	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BURKINA FASO	142	GUERNSEY	201	NORFOLK ISLAND	285	THAILANDIA	072
BURUNDI	025	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TIMOR EST	287
CAMBOGIA	135	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOGO	155
CAMERUN	119	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZEILANDA	049	TOKELAU	236
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUYANA	159	OMAN	163	TONGA	162
CANADA	013	HAITI	034	PAESI BASSI	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CANARIE ISOLE	100	HEARD AND McDONALD ISLAND	284	PAKISTAN	036	TRISTAN DA CUNHA	229
CAPO VERDE	188	HONDURAS	035	PALAU	216	TUNISIA	075
CAROLINE ISOLE	256	HONG KONG	103	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TURCHIA	076
CAYMAN (ISOLE)	211	INDIA	114	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CECA (REPUBBLICA)	275	INDONESIA	129	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	IRAN	039	PARAGUAY	052	TUVALU	193
CEUTA	246	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UCRAINA	263
CHAFARINAS	230	IRLANDA	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UGANDA	132
CHAGOS ISOLE	255	ISLANDA	041	PERÙ	053	UMM AL QAIWAIN	244
CHRISTMAS ISLAND	282	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PITCAIRN	175	UNGHERIA	077
CIAD	144	ISRAELE	182	POLINESIA FRANCESE	225	URUGUAY	080
CILE	015	JERSEY C.I.	202	POLONIA	054	UZBEKISTAN	271
CINA	016	KAZAKISTAN	269	PORTOGALLO	055	VANUATU	121
CIPRO	101	KENYA	116	PORTORICO	220	VENEZUELA	081
CITTÀ DEL VATICANO	093	KIRGHIZISTAN	270	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CLIPPERTON	223	KIRIBATI	194	QATAR	168	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COCOS (KEELING) ISLAND	281	KOSOVO	291	RAS EL KAIMAH	242	VIETNAM	062
COLOMBIA	017	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	WAKE ISOLE	178
COMORE, ISOLE	176	LAOS	136	REUNION	247	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO	145	LESOTHO	089	ROMANIA	061	YEMEN	042
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	LETONIA	258	RUANDA	151	ZAMBIA	058
COOK ISOLE	237	LIBANO	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	ZIMBABWE	073
COREA DEL NORD	074						